SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

80ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 10 FEBBRAIO 1977

Presidenza del presidente FANFANI,
indi del vice presidente ROMAGNOLI CARETTONI Tullia
e del vice presidente VALORI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione . . . . *Pag.* 3373
Approvazione da parte di Commissione permanente 3374
Deferimento a Commissione permanente in sede deliberante 3373
Deferimento a Commissioni permanenti riunite in sede referente di disegno di legge già deferito a Commissione permanente in sede referente 3373

Discussione:

« Ammodernamento dei mezzi dell'aeronautica militare » **(452)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*):
BALBO (*Misto*) 3393
BOLDRINI Arrigo (*PCI*) 3396
NENCIONI (*DN-CD*) 3388
SIGNORI (*PSI*) 3390

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni:

« Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche » **(335)**:
BUZIO (*PSDI*) . . . . . 3387 e *passim*
LI VIGNI (*PCI*) . . . . . 3387 e *passim*
LUZZATO CARPI (*PSI*) . . . *Pag.* 3386 e *passim*
GIACALONE (*PCI*) 3433
* PANDOLFI, *ministro delle finanze* 3379 e *passim*
ROMANÒ (*Sin. Ind.*) 3407, 3408, 3411
SEGNANA (*DC*), *relatore* . . . . 3375 e *passim*
TARABINI (*DC*) 3435
VISENTINI (*PRI*) 3427
VITALE Antonio (*DC*) 3387

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio 3436, 3437
Interrogazioni da svolgere in Commissione 3440

ISTITUTO DI EMISSIONE E CIRCOLAZIONE BANCARIA E DI STATO

Presentazione di relazione 3374

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI VENERDI' 11 FEBBRAIO 1977 . . . 3440

SUL PROCESSO VERBALE

PRESIDENTE 3371
SEGNANA (*DC*) 3371

N. B. — *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.*

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200) — 4

Presidenza del presidente FANFANI

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (*ore 16*).

Si dia lettura del processo verbale.

P A L A , *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

Sul processo verbale

S E G N A N A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S E G N A N A . Onorevole Presidente, onorevoli senatori, le interpretazioni che secondo quanto mi risulta sono state date al mio intervento di ieri mi inducono a fare una doverosa precisazione. Innanzitutto non era mia intenzione muovere alcuna critica al Presidente del Senato, al quale ritengo debba essere dato atto delle numerose e continue iniziative intraprese per render più agevole il lavoro dei senatori.

Non intendevo neppure muovere addebiti nei confronti dei funzionari, ma soltanto sottolineare la difficoltà in cui si trova il senatore chiamato a predisporre la relazione scritta per la carenza di strumenti di carattere tecnico. Mi rendo conto che ciò non va ascritto a cattiva volontà, ma alla ristrettezza dei mezzi e delle persone dovuta in parte all'insufficienza di aule di questa vecchia sede del Senato. Riflettendo sulle dichiarazioni fatte ieri voglio riconoscere che la sede più opportuna per simili osservazioni sarebbe stata quella della discussione di bilancio del Senato. Se quindi in modo assolutamente involontario — tengo a sottolineare questo — avessi offeso la Presidenza del Senato e i funzionari, nei riguardi dei quali ho anche molti motivi di apprezzamento, siano accolte le mie scuse.

P R E S I D E N T E . Prendo atto di quanto, parlando sul processo verbale della seduta di ieri, il senatore Segnana ha testè dichiarato.

Mi corre l'obbligo di sottolineare che è legittimo, anzi rappresenta un atto di collaborazione da parte dei senatori, rilevare tutto quello che non funziona o funziona poco adeguatamente, ma naturalmente nelle sedi appropriate. Il senatore Segnana ha riconosciuto con sue parole — che posso apprezzare in tutta la loro portata umana, politica e parlamentare — che la sede appropriata è la discussione del bilancio del Senato, come ieri il vice presidente Tullia Romagnoli Carettoni aveva del resto rilevato nella chiusura del dibattito su questo punto. Non vorrei però, aderendo a tale considerazione, finire per partecipare io stesso all'idea che si rinviino di anno in anno i rilievi sul buon funzionamento dell'amministrazione del Senato.

Se la discussione sul bilancio del Senato è l'estrema sede in cui ciascun senatore rivolge ai colleghi l'appello finale per superare difficoltà, vi sono però anche degli stadi intermedi, che, da parte mia, incoraggio a praticare. La Presidenza nel suo insieme certamente non può vedere e sapere tutto e pertanto invita a collaborare affinchè ogni inconveniente che si dovesse verificare venga fatto presente nelle sedi proprie, che sono quelle della Presidenza del Senato, nella persona del Presidente o dei Vicepresidenti, e del Segretariato nella persona del Segretario generale. Siamo noi, per decisione regolamentare presa dall'Assemblea a suo tempo, i principali responsabili del buon andamento del Senato e quindi coloro che debbono far sì che le cose funzionino nel modo migliore.

Sono grato al senatore Segnana dei riconoscimenti resi agli uffici, e nel caso specifico al Servizio studi, il quale, invitato dal

segretario della Commissione finanze e tesoro il 26 luglio scorso a fornire del materiale sulla sentenza della Corte costituzionale in merito al cumulo, ne fornì in misura abbondante — io stesso stamattina sono rimasto impressionato quando ho consultato il plico dei documenti che furono messi a disposizione della 6ª Commissione — facendo presente di essere disponibile per tradurre quei testi che non erano redatti in lingua italiana. Il senatore Segnana cortesemente disse che si sarebbe proceduto alla lettura dei testi senza bisogno di traduzione. Successivamente l'Ufficio informazioni parlamentari del Senato, portando avanti una decisione che era stata presa all'inizio dell'attuale legislatura, fornì due documenti in materia, uno in ottobre ed uno in dicembre, contenenti tutti i precedenti legislativi e giurisprudenziali.

Non voglio che sorga minimamente una polemica — che non c'è nè nelle parole nè nelle intenzioni — con il senatore Segnana, presidente così attento ed operoso della 6ª Commissione: ma devo aggiungere che anche in quell'occasione, con i limitati mezzi a disposizione, il Servizio studi fece tutto il possibile per secondare il delicato e difficile lavoro delle Commissioni.

Il senatore Segnana ha provveduto poi — e di questo gli va data lode, poichè non è ricorso alla richiesta della relazione orale — a redigere la relazione scritta, e quindi, sotto questo profilo, si trova in una posizione di armonia con la regola alla cui osservanza mi richiamai proprio ieri, anche in ossequio alla Conferenza dei presidenti dei Gruppi che, nell'ultima riunione, invitò a non ricorrere, al di là della lettera e dello spirito del Regolamento, alle relazioni orali.

Esiste, tuttavia, il problema — e poichè è stato sollevato è bene parlarne — della non sufficienza degli strumenti e dei mezzi di cui dispone il Senato. Intendo in proposito dare qualche notizia e qualche anticipazione.

In una recente riunione del Consiglio di Presidenza è stato affrontato tale argomento e la conclusione è stata la decisione relativa al lieve aumento del numero dei funzionari che dovranno servire, tra l'altro, a rafforzare gli uffici di segreteria delle Commissioni. Si è poi prospettata la necessità di estendere ed accrescere il numero degli addetti ai servizi di dattilografia a disposizione dei senatori e di aggiungere alla sala copia già esistente al piano terreno un'altra sala al primo piano di palazzo Madama, in modo che per ogni 15-20 senatori si possano avere a disposizione 2-3 dattilografe.

Si è studiato come allargare lo spazio disponibile per ciascun senatore. Già nella passata legislatura si cercò, dimezzando una sala, di ottenere gli ottanta posti che oggi esistono sopra il ristorante, ma che sono poco adatti ad un lavoro intenso a causa dell'eccessivo affollamento.

Proprio oggi mi sono incontrato con il Sindaco di Roma, per quanto di sua competenza, per vedere come utilizzare meglio alcune delle disponibilità in edifici, che sono presunte o effettive: presunte in parte per quanto riguarda la Sapienza, effettive parzialmente per quanto riguarda il palazzo Cenci e certamente effettive per quanto riguarda il palazzo Giustiniani. Nell'ultima seduta del Consiglio di Presidenza si soprassedette dal prendere decisioni per poter prima sentire l'Amministrazione comunale e poi addivenire ad un programma organico che sarà esaminato nella prossima riunione dello stesso Consiglio di Presidenza, fissata per il giorno 16 di questo mese.

In quella riunione sarà mio gradito compito esporre il suaccennato programma che consentirà, nel corso di tre o quattro mesi, di incrementare i posti di lavoro per i senatori e passare dal posto, per così dire collettivo, a dei posti di lavoro individuali — almeno per quanto riguarda gli ottanta nuovi posti che si stanno predisponendo a palazzo Giustiniani — dotati di adeguate scaffalature e, se sarà ritenuto opportuno e tecnicamente possibile, anche di un telefono sistemato sul tavolo di ciascun senatore.

Aggiungo che nel programma che esporrò è stato già previsto che si ovvii altresì agli inconvenienti che i senatori incontrano nel dedicare la loro opera all'attività delle Commissioni, specialmente quando assumono l'incarico di relatore, mettendo a disposizione di ciascun Gruppo parlamentare in proporzione alla rispettiva consistenza numerica,

con una base fissa per tutti, una certa quantità di esperti scelti direttamente dai Gruppi — in modo che non esistano interferenze della Presidenza del Senato nella scelta e nel rapporto di collaborazione — ma con spesa a carico del bilancio del Senato.

Ho esposto le linee principali di quanto il Consiglio di Presidenza si accinge ad esaminare, affinchè risulti che, anche se con molte difficoltà, si sta procedendo. La stessa utilizzazione migliore di alcuni locali del palazzo della Sapienza e la disponibilità già acquisita per oltre metà di palazzo Cenci porteranno nel corso dell'anno — forse anche alla metà — a vedere ridotta la serie degli inconvenienti dei quali, inopportunamente in questa sede, ma certamente con ragione, qualche collega si è fatto portavoce.

Tanto ho voluto dire a proposito della questione insorta ieri sera, affinchè l'ambiente fosse rasserenato e, soprattutto, perchè fosse resa giustizia ai nostri collaboratori, ai funzionari del Senato, i quali — pur nella scarsezza dei mezzi disponibili — prestano la loro opera per secondare il successo della nostra missione.

Avverto quindi che, non facendosi altre osservazioni, il processo verbale è approvato.

Annunzio di presentazione di disegni di legge

P R E S I D E N T E . Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

ALETTI, ANDREATTA, ROSSI Gian Pietro Emilio, GRASSINI, TARABINI e RUFFINO. — « Disciplina della cessione dei pacchetti di controllo di titoli quotati in borsa » (524);

LOMBARDI. — « Istituzione dell'Università statale degli studi del Molise, nonchè dell'Istituto superiore di educazione fisica in Campobasso » (525);

MURMURA, DELLA PORTA, SALERNO, BUSSETI, MEZZAPESA, GIOVANNIELLO, LAPENTA e CAROLLO. — « Interpretazione autentica delle leggi 24 maggio 1970, n. 336, e 9 ottobre 1971, n. 824, e successive modificazioni ed integrazioni, recanti norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati » (526);

SCAMARCIO. — « Istituzione del marchio di origine dell'olio d'oliva di Bitonto » (527).

È stato inoltre presentato il seguente disegno di legge:

dal Ministro degli affari esteri:

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale del lavoro n. 47 concernente la riduzione della durata del lavoro a quaranta ore settimanali, adottata a Ginevra il 22 giugno 1935 » (528).

Annunzio di deferimento di disegno di legge a Commissione permanente in sede deliberante

P R E S I D E N T E . Il seguente disegno di legge è stato deferito in sede deliberante:

alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Norme sulla liquidazione a stralcio delle quote inesigibili e sulla concessione di tolleranza agli agenti della riscossione » (478), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione.

Annunzio di deferimento a Commissioni permanenti riunite in sede referente di disegno di legge già deferito a Commissione permanente in sede referente

P R E S I D E N T E . Su richiesta della 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), udito il Presidente della 2ª Commissione permanente (Giustizia), ai sensi dell'articolo 34 del Regolamento, il disegno di legge: « Disciplina delle locazioni di immobili urbani » (465), già assegnato in sede referente alla 2ª Commissione permanente, previ pareri della 1ª, della 5ª, della 6ª, della 7ª, della 8ª e della 10ª Commissione, è stato deferito all'esame delle Commissioni

permanenti riunite 2ª e 8ª, previ pareri della 1ª, della 5ª, della 6ª, della 7ª e della 10ª Commissione.

Annunzio di approvazione di disegno di legge da parte di Commissione permanente

P R E S I D E N T E . Nella seduta di ieri, l'11ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale) ha approvato il disegno di legge: « Modificazioni alla legge 8 marzo 1968, n. 177, concernente la concessione di un contributo annuo a favore dell'Unione internazionale degli organismi familiari (UIOF) » (433).

Annunzio di presentazione della relazione sull'andamento dell'Istituto di emissione e sulla circolazione bancaria e di Stato per il 1975

P R E S I D E N T E . Il Ministro del tesoro, in osservanza alle disposizioni di cui all'articolo 130 del testo unico di legge sull'Istituto di emissione e sulla circolazione bancaria e di Stato, ha presentato la relazione sull'andamento dell'Istituto di emissione e sulla circolazione bancaria e di Stato per l'anno 1975 (*Doc.* IX, n. 1).

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

« Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche » (335)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ».

È stata chiusa la discussione generale. Deve quindi parlare il relatore, il quale, nel corso del suo intervento, svolgerà gli ordini del giorno da lui presentati anche insieme ad altri senatori.

Si dia lettura degli ordini del giorno.

P A L A , *segretario*:

Il Senato,

tenuto conto della necessità di frenare il fenomeno dell'evasione tributaria, fenomeno che anzichè ridursi sta assumendo dimensioni allarmanti,

impegna il Governo ad emanare al più presto i provvedimenti previsti dagli articoli 7 e 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, provvedimenti che, attraverso l'obbligatorietà della emissione delle bolle di consegna consentirebbero il controllo della merce viaggiante ed attraverso l'obbligo di emissione, per settori, della ricevuta fiscale permetterebbero un effettivo controllo dei corrispettivi nel campo della prestazione di servizi.

9. 335. 3 SEGNANA

Il Senato,

considerato che con il presente disegno di legge viene rinnovata la delega concessa al Governo dall'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, per l'emanazione di decreti correttivi ed integrativi in materia di riforma tributaria;

riconosciuta l'inderogabile necessità, comprovata dalla esperienza acquisita nei primi periodi della nuova imposizione di rendere agevole l'applicazione delle singole leggi di imposta eliminando le disposizioni che si sono dimostrate obiettivamente di difficile se non di impossibile applicazione;

considerato che tra le norme di impossibile applicazione per una vastissima gamma di contribuenti (artigiani, commercianti, albergatori ed esercenti) figurano in primo piano quelle relative alla valutazione delle rimanenze ed alla tenuta del registro riepilogativo di magazzino di cui all'articolo 62 ed all'articolo 17, rispettivamente, dei decreti del Presidente della Repubblica 26 settembre 1973, nn. 597 e 600;

visto che tale obiettiva impossibilità è stata già rilevata dalla Commissione interparlamentare dei Trenta nei pareri espressi in merito al decreto istitutivo dell'imposta

sul reddito delle persone fisiche ed alle relative norme correttive emanate con il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689;

considerato che la giustificata inapplicazione da parte dei contribuenti delle indicate disposizioni comporta, in base alle vigenti disposizioni, il generale ricorso da parte degli Uffici agli accertamenti induttivi che invece la riforma tributaria ha voluto limitare solo a casi particolarmente gravi;

ritenuto che tale stato di fatto, ove non si ponga urgente rimedio, importerà certamente l'insuccesso della riforma stessa;

tenuto conto, infine, che gli anzidetti adempimenti, anche se potessero essere osservati, non sarebbero di alcun ausilio data la loro complessità, neanche per un efficace controllo delle dichiarazioni dei redditi;

riconosciuto che detti adempimenti possono ben essere sostituiti con sistemi più semplici e più efficaci sia ai fini della determinazione del reddito che dei relativi controlli,

impegna il Governo:

a provvedere mediante decreto presidenziale entro 60 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in discussione:

a) a consentire alle imprese artigiane, commerciali ed ai pubblici esercizi, con effetto dalla data di entrata in vigore della riforma tributaria, di poter valutare analiticamente le rimanenze in base ai costi risultanti dalle fatture di acquisto più recenti;

b) ad escludere i detti contribuenti dalla tenuta del registro riepilogativo di magazzino;

c) ad adottare, nel primo periodo di imposta in cui il contribuente esercita la facoltà di cui alla lettera *a*) criteri diretti ad evitare possibili sperequazioni.

9. 335. 4 SEGNANA, VITALE Antonio, TARABINI

Il Senato

invita il Governo a regolamentare con chiarezza il principio secondo il quale non sono considerati svolti nell'esercizio di attività commerciali i servizi resi agli associati nell'ambito delle proprie finalità istituzionali da parte di Organizzazioni sindacali, Enti o Associazioni sociali, ricreative, sportive e culturali che abbiano rappresentanza nazionale, purchè gli eventuali corrispettivi non eccedano l'ammontare dei costi sostenuti.

Il Senato invita, nel frattempo, il Ministro delle finanze ad operare perchè si sospenda ogni attività di accertamento nei confronti dei predetti Enti ed Associazioni nell'ambito delle attività sopra indicate, non potendosi, d'altra parte, in ogni caso ritenere che il puro rilascio della relativa quietanza possa integrare il requisito di commercialità previsto dallo stesso ordinamento vigente.

9. 335. 5 SEGNANA, LI VIGNI, LUZZATO CARPI

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il relatore.

S E G N A N A , *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, ricordando le esperienze di dibattiti sulla materia tributaria avvenuti in questi anni soprattutto in occasione di decreti straordinari, mai come in questa occasione credo sia stato facilitato il compito del relatore. Gli interventi che abbiamo ascoltato ieri in Aula sono stati contraddistinti da una volontà unanime di cooperare per una legislazione fiscale più giusta, per attenuare le sperequazioni, per favorire un miglioramento del sistema nelle sue norme ma soprattutto nei suoi strumenti operativi.

Credo sia doveroso da parte mia sottolineare questa dimostrazione, da parte degli onorevoli colleghi, di un grande senso di responsabilità nel tener conto della difficile situazione finanziaria che stiamo attraversando e quindi delle implicazioni che eventuali decisioni modificative in senso sostanziale del provvedimento porterebbero per la gestione della cassa dello Stato.

Indubbiamente questa poteva essere l'occasione per dare un assetto definitivo a questa materia. Però, come abbiamo detto anche in occasione delle riunioni della Commissione finanze e tesoro, siamo stati con-

dizionati da alcuni fattori: innanzitutto la esigenza di non vedere diminuire il gettito apportando, come ho detto prima, emendamenti che potessero favorire il contribuente ma allo stesso tempo diminuire le entrate e in secondo luogo l'esigenza di non modificare il sistema della ritenuta alla fonte avendo constatato in questi anni quali risultati di carattere positivo per il bilancio dello Stato abbia portato questo sistema.

Indubbiamente il disegno di legge può essere giudicato da varie angolature, ma è certo che esso è una conseguenza logica della sentenza della Corte costituzionale. Il senatore Anderlini ha affermato che esso interpreta la sentenza della Corte esasperandola. Personalmente non penso si possa affermare questo. Credo si debba dire che la posizione che ha assunto il Governo di fronte alla sentenza della Corte è stata quella di prendere atto che il cumulo dei redditi dei coniugi è stato dichiarato illegittimo e quindi bisognava trovare un sistema di tassazione dei redditi dei coniugi in modo separato. Questo lo dice in maniera molto chiara anche la relazione che accompagna il disegno di legge. La sentenza della Corte esprime veramente in modo chiarissimo questa illegittimità.

Che cosa poteva fare allora il Governo? Avrebbe dovuto lasciare in vigore le norme in atto e cioè quelle che sono state modificate con la cosiddetta miniriforma Visentini. Credo che tutti dobbiamo dare atto — e lo ho anche sottolineato nella relazione — della bontà del sistema che era stato trovato con questa legge. Praticamente vi era ancora il cumulo dei redditi, ma si metteva in moto un meccanismo per cui le conseguenze del cumulo venivano ad essere attenuate e quindi per una grandissima fascia di contribuenti il cumulo evidentemente aveva degli effetti minimi e in qualche caso non aveva alcun effetto.

Si poteva, come ho detto, lasciare in piedi questa normativa. Certo che si sarebbe forse corso il pericolo della presentazione di nuove istanze alla Corte costituzionale per una pronuncia sulla legittimità anche di quelle norme, constatato che in esse è sempre contenuto l'obbligo del cumulo dei redditi.

Credo quindi che la strada intrapresa dal Governo sia praticamente obbligata. Però l'esame di questa materia alla luce delle norme previste nel disegno di legge mette in evidenza nuove situazioni che si vengono a creare. Penso che gli onorevoli colleghi che hanno avuto la pazienza e la bontà di dare una scorsa alla mia relazione si saranno resi conto che con queste nuove norme risulta una disparità effettiva di trattamento. È stata sottolineata ieri anche dai colleghi una notevole disparità di trattamento tra la famiglia dove vi sono due persone che lavorano, la famiglia nella quale vi è un'azienda familiare e quindi vi è la possibilità di dividere il reddito per quote e la famiglia in cui vi è solo un coniuge che produce reddito.

Credo che se, con l'abolizione del cumulo, abbiamo modificato determinate storture e abbiamo eliminato talune sperequazioni, dobbiamo però constatare che alcune sperequazioni derivano da queste nuove norme.

Queste mie affermazioni rispecchiano tutti gli interventi che si sono avuti ieri in Aula: i colleghi hanno manifestato la loro preoccupazione per il trattamento riservato alla famiglia in cui un solo coniuge lavora e credo che il caso di una famiglia in cui vi sia un solo coniuge che lavora sia molto frequente soprattutto in certe zone depresse del paese nelle quali non vi è stato ancora uno sviluppo economico tale da consentire la creazione di posti di lavoro che consenta ai due coniugi di poter trovare occupazione e quindi di produrre un reddito.

È stato sottolineato sia nell'intervento del senatore Vitale sia in quello del senatore Li Vigni che il problema che dobbiamo tenere dinanzi ai nostri occhi deve essere proprio quello della famiglia. È stato detto che, anche attraverso il sistema fiscale, dobbiamo cercare di dare un'efficace difesa alla famiglia. I colleghi hanno ricordato nella discussione che la Corte costituzionale aveva, nella parte conclusiva della sentenza, dato qualche suggerimento, cioè aveva affermato che sarebbe stato opportuno che

fosse studiato un sistema che consentisse in forma opzionale di tassare il reddito familiare in modo da tenere conto della posizione della donna casalinga e della donna lavoratrice.

Non ripeto le considerazioni contenute, a questo proposito, nella mia relazione ed i problemi che nascono anche dall'applicazione del nuovo diritto di famiglia, soprattutto per quanto riguarda il trattamento fiscale previsto per le imprese familiari. Negli interventi dei colleghi sono state indicate soluzioni: il senatore Li Vigni per esempio ha affermato la necessità, mantenendo in piedi questo tipo di norme, di concedere maggiori detrazioni; gli altri colleghi hanno invece posto più la loro attenzione verso sistemi esistenti nelle legislazioni straniere e hanno sottolineato come uno dei sistemi migliori sia quello della tassazione per quote. Non ripeto quello che ho detto nella mia relazione. Di questo argomento me ne sono occupato anche con studi personali: devo dire che il sistema migliore forse sarebbe quello francese ma ho dovuto constatare che esso non ha possibilità di collegamento con altri sistemi ai quali teniamo, cui ho accennato prima, in particolare quello della ritenuta alla fonte. L'applicazione di un sistema del tipo francese porterebbe ad avere dei conguagli e ad avere la sicura presentazione, da parte di tutti i contribuenti, della dichiarazione dei redditi. Forse, guardando un po' la legislazione degli altri paesi, il sistema che potrebbe essere appplicato da noi mantenendo in piedi la ritenuta alla fonte potrebbe essere quello tedesco che prevede la possibilità di optare per la tassazione congiunta dei redditi ma di effettuare una divisione a metà del reddito stesso e quindi di applicare sulle due metà l'aliquota. Però, per il momento, non possiamo affrontare la soluzione del problema in questi termini, proprio perchè abbiamo delle esigenze di carattere finanziario che limitano la nostra possibilità di movimento ed inoltre abbiamo anche delle scadenze vicine delle quali dobbiamo tener conto.

Se vogliamo che i nostri contribuenti possono presentare le dichiarazioni dei redditi entro il 31 maggio, dobbiamo mettere il Ministero delle finanze in grado di predisporre tutta la modulistica necessaria; quindi certamente una modifica così sostanziale del sistema non consentirebbe al Ministero di potere effettuare questi adempimenti. Credo appunto che dovremo vedere questi problemi in una prospettiva futura, forse non a lungo, ma a medio termine, e penso che, avendo appreso dalla dichiarazione del Ministro delle finanze che con molta probabilità nell'anno prossimo si dovranno ritoccare le aliquote, in quella sede si potrà studiare a fondo questo sistema di tassazione con il cosiddetto *splitting*, e vedere se questo tipo di tassazione può essere introdotto anche nel nostro paese. Saremo grati al Ministro se nel tempo che abbiamo davanti ci sarà un approfondimento in sede ministeriale su questo problema e se ci sarà data la possibilità di giudicarlo in tutti i suoi particolari.

In sede di discussione sono state mosse varie osservazioni anche diverse fra loro: il senatore Buzio afferma che per le deduzioni di oneri è stato usato il bilancino del farmacista, mentre il senatore Anderlini critica l'operato della Commissione che ha ampliato determinati limiti di deducibilità di oneri che erano previsti nel disegno di legge. Penso che anche per quanto riguarda i mutui — tema questo toccato dal senatore Anderlini — si debba tenere conto, sì, che vi sono stati in passato contribuenti che hano contratto mutui a tassi vantaggiosi, ma in questi ultimi anni, soprattutto al momento attuale, i tassi per i mutui fondiari, quelli cioè che si contraggono per l'acquisto o la costruzione di un alloggio, sono talmente alti che i 3 milioni di limite di deducibilità previsti nel testo della Commissione corrispondono praticamente ad un mutuo di 20 milioni, e credo che con questa cifra oggi sia ben difficile poter acquistare un alloggio, anche nelle zone periferiche.

Non voglio soffermarmi sugli altri aspetti particolari toccati dai vari senatori, ma penso che sia doveroso da parte mia prendere atto che la discussione ha portato la attenzione sui vari problemi riguardanti il funzionamento del sistema tributario. Di

questo mi ero occupato anch'io nella relazione. Come ho affermato all'inizio, bisogna dare atto a tutti i colleghi che vi è un intento, una disponibilità di collaborazione. Credo che i tempi difficili che stiamo attraversando e l'esigenza di reperire nuove fonti di entrata per il bilancio ci pongono tutti in una posizione di grande responsabilità riguardo al funzionamento degli uffici. Francamente, possiamo dire che ben poco riuscirebbero a produrre i provvedimenti che abbiamo approvato e che ci accingiamo ad approvare in materia fiscale anche nelle prossime settimane se il Ministero non ha a disposizione strumenti efficaci per l'applicazione e soprattutto per il doveroso controllo delle leggi tributarie. Devo ricordare qui una situazione che è stata sottolineata anche da alcuni colleghi, quella cioè di una evasione piuttosto sfacciata cui assistiamo soprattutto in taluni settori. Penso che non si può consentire ancora un largo margine di evasione nel campo dell'IVA e che occorre mettere in atto alcuni strumenti di controllo, come è stato fatto in taluni paesi della Comunità europea, in modo particolare in Belgio; strumenti che avevamo già indicato in una legge che abbiamo approvato nella primavera dello scorso anno.

Ma indubbiamente, oltre a mettere in atto questi strumenti, dobbiamo preoccuparci di fare qualche cosa di più concreto nei confronti del personale addetto agli uffici tributari. Credo che dobbiamo mettere questo personale, come del resto è stato sottolineato dal senatore Li Vigni, in grado di compiere il proprio lavoro, avendo a disposizione mezzi e strumenti moderni, ed un materiale informativo che è uno degli elementi di base per effettuare un tale lavoro. Credo che debba essere anche svolta qualche iniziativa per aggiornare il personale facendo delle riunioni anche a livello locale per trattare l'applicazione di norme che non sono chiare, e per attuare all'interno dell'amministrazione un'azione di aggiornamento e di informazione indispensabile se vogliamo che questo personale possa compiere il proprio lavoro con strumenti adeguati.

Dobbiamo però pensare che questo personale merita una considerazione anche per quanto riguarda il trattamento economico, soprattutto se pensiamo che in taluni paesi vi sono norme che prevedono alcune agevolazioni e riconoscimenti ai fini economici, nei confronti di personale che svolge mansioni così delicate. Oltre a questo problema c'è quello di migliorare le norme che oggi sono in vigore e credo sia giusto quanto propone il Governo nell'articolo 16 del disegno di legge con cui viene concessa una ulteriore delega a norma dell'articolo 17 della legge di riforma tributaria, che consente di apportare alle norme in vigore quelle modifiche, quei miglioramenti che sono indispensabili. Sappiamo infatti tutti che esistono norme — ho presentato anche un ordine del giorno per quanto riguarda una norma di difficile, se non di impossibile applicazione come quella dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica numero 597 — poco chiare che hanno dato adito a svariate interpretazioni e credo che in una materia come quella fiscale si debba veramente porre come obiettivo quello di emanare norme chiare, precise e semplici che anche il cittadino normale abbia la possibilità di capire senza dover dipendere da consulenti o da professionisti e quindi senza pagare un onere per il fatto che molte volte le norme non sono chiare. Penso che dobbiamo operare veramente una certa bonifica nell'ambito di queste norme. Soprattutto per quanto riguarda le circolari e le risoluzioni ministeriali nel campo dell'IVA dove ne sono state ormai emanate più di mille con la conseguenza che la lettura di talune suscita francamente molte perplessità. Basti pensare che la legge istitutiva dell'IVA, il decreto del Presidente della Repubblica, e naturalmente la legge di riforma tributaria parlano di esenzione dall'IVA per i trasporti urbani di persone ed una risoluzione ministeriale afferma tra l'altro che trasporto urbano di persone è anche quello effettuato con le seggiovie, con gli *skilift* nelle località turistiche. Credo che la forzatura sia abbastanza evidente e che un'interpretazione così estensiva possa far sorgere perplessità. Bisogna perciò fare una pulizia generale di queste risoluzioni, dei numerosi telegrammi in modo da mettere in evidenza ciò che va modificato. Sicco-

me c'è stata l'esigenza di tante circolari e risoluzioni, forse alla luce di tali risoluzioni possiamo apportare alle norme alcune modifiche consentendo che queste divengano chiare senza bisogno di tutto un supporto di documentazione necessario per tutti coloro che devono interpretare la legge.

Non penso di aggiungere altro in questa breve replica, ma ritengo infine che debba essere sottolineato come ancora una volta in questa sede coloro che hanno preso la parola — e sono tutti componenti della Commissione finanze e tesoro — abbiano dato la misura della disponibilità della Commissione a collaborare con il Ministro sulle linee tracciate dalla riforma tributaria.

Credo che dobbiamo dare atto al ministro Pandolfi della fatica veramente intelligente e costante che egli pone nella sua attività in un momento così difficile. Ma diciamo al ministro Pandolfi che egli deve tener conto di questa situazione favorevole alla adozione di iniziative che consolidino i princìpi della riforma tributaria, che rendano più chiare le norme e migliorino il sistema e che siano intese a combattere efficacemente l'evasione ed a portare una maggiore perequazione.

Ritengo che debba essere anche sottolineato un altro aspetto e cioè che vi è una situazione favorevole anche all'esterno. Penso che molti di noi, in particolare quelli che sono in contatto con gli operatori economici, abbiano percepito che esiste una situazione di disagio, che si vuole che sia posto un freno all'evasione soprattutto per quanto riguarda l'IVA in quanto la situazione attuale porta anche ad uno stato di concorrenza sleale e di disagio per le aziende, soprattutto per quelle che vogliono tenere una contabilità in regola, a causa di quei fenomeni che abbiamo sottolineato tante volte e che consistono soprattutto nella non fatturazione e nella non registrazione della fattura.

Dobbiamo appunto prendere atto che vi è questa situazione favorevole in questo momento difficile, di cui credo la gran parte dei cittadini si rende conto, per il nostro sistema finanziario. In una situazione nella quale chiediamo sacrifici, dobbiamo prendere atto che vi è anche una posizione positiva nei confronti di azioni di controllo e di repressione dell'evasione, in quanto i cittadini onesti chiedono che compiamo anche degli atti di giustizia combattendo in maniera efficace la evasione.

Sono d'accordo che è venuto il momento di agire e soprattutto di agire con decisione. Questo appunto nell'interesse di tutti. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro delle finanze.

* P A N D O L F I , *Ministro delle finanze.* Signor Presidente, onorevoli senatori, cercherò di sviluppare una replica sintetica per punti essenziali. Del resto l'eccellente relazione scritta del senatore Segnana, le osservazioni importanti a cui ha dato luogo la discussione generale ieri pomeriggio e da ultimo la replica del relatore hanno già fornito sufficiente illuminazione sui punti e del provvedimento e dell'ordinamento tributario in generale che, in quanto coinvolti dalle singole disposizioni del disegno di legge in esame, vengono naturalmente in discussione.

Mi sia consentito di dire che l'esame di questo provvedimento non può essere condotto con una visione che circoscriva in maniera assai netta e precisa la sfera delle disposizioni che sono toccate da un disegno di legge che si propone di dare la nuova, definitiva disciplina alla tassazione dei redditi del nucleo familiare.

Occorre tenere presente che la storia di questa vicenda, la tassazione appunto dei redditi del nucleo familiare, non può considerarsi come una storia parallela rispetto a due altre che sono in pieno svolgimento in questo torno di tempo e cioè la difficile azione per l'applicazione amministrativa del nuovo ordinamento e la manovra di politica economica che vede in primo piano l'uso della leva fiscale. Occorre considerare che queste tre storie non si svolgono parallelamente, in maniera cioè da non incontrarsi, ma finiscono anche in questo stesso provvedimento col convergere ponendosi, ad esempio, dei limiti ad alcune disposizioni perequative che sono state largamente invocate

durante la discussione presso la 6ª Commissione finanze e tesoro e di cui è cenno anche in alcuni emendamenti che sono stati presentati in Aula, con il lodevole ed apprezzabile intento di rendere meno gravosa la situazione del nucleo familiare in cui il reddito complessivo derivi da un'unica fonte rispetto alla situazione, oggi diventata più favorevole, dei nuclei familiari in cui il reddito complessivo risulti da più redditi, in particolare dal reddito dei due coniugi.

Ebbene, onorevoli senatori, non possiamo guardare alla questione dei limiti quantitativi delle detrazioni come se non si intrecciasse alla storia di questo provvedimento la storia della difficile azione amministrativa per dar vita concreta alle disposizioni del nuovo sistema fiscale ed anche la storia della manovra di politica economica complessiva che pone alcuni condizionamenti e limiti oggettivi, ad esempio, a rinunce in termini di gettito che potrebbero essere giustificate in momenti di evoluzione più tranquilla del nostro ordinamento, ma che finiscono per diventare molto rischiose in un momento in cui la tensione, per quanto riguarda il gettito, è piuttosto forte; ma comunque, anche se le questioni finiscono per intrecciarsi, mi pare naturale e giusto che esse vengano distintamente esaminate salvo trarne alla fine alcune conclusioni là dove le diverse strade — come dicevo — si intrecciano.

La storia del provvedimento in quanto tale è ormai fin troppo nota perchè la debba ripercorrere a fondo.

Vorrei ricordare sinteticamente che la disciplina della tassazione dei redditi familiari aveva avuto nell'ordinamento tributario precedente alla riforma un punto fermo nella rilevanza attribuita al reddito complessivo dei coniugi. Tale principio era stato confermato dalla legge di delegazione legislativa n. 825 del 1971; tale questione è stata poi coinvolta in una acuta controversia dopo la attuazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche come delineata appunto dalla riforma tributaria. La questione di principio, se dovesse prevalere la sfera strettamente individuale del reddito di ciascun coniuge o invece la complessiva posizione reddituale risultante dalla entità economica della famiglia aveva certamente un suo fondamento e in quanto, appunto, questione di principio, era sempre rimasta aperta in dottrina. Ma la soluzione a suo tempo adottata con l'introduzione dell'imposta complementare progressiva sul reddito nella direzione del cosiddetto cumulo dei redditi familiari, conviene ricordarlo, aveva finito con l'imporsi senza dar luogo a particolari rilievi. Nel corso dei lavori preparatori del disegno di legge delega per la riforma tributaria la questione tornò sul tappeto, ma prevalse anche in quella sede e lungo l'itinerario parlamentare l'orientamento già consolidato nella nostra legislazione. Emerse, in sede parlamentare, discutendosi il disegno di legge delega per la riforma tributaria soltanto una preoccupazione per gli effetti della tassazione cumulata sui minori redditi familiari. La questione non verteva cioè sul principio in sè, ma piuttosto sulle sue conseguenze in termini di *quantum* di imposta e venne perciò affrontata nel novero dei temperamenti da introdurre per i redditi minori alla stregua dei correttivi, ad esempio, al sistema delle detrazioni e alla tabella delle aliquote. Si giunse così alla formulazione contenuta nell'articolo 2 della legge delega n. 825. Il temperamento che venne introdotto consistette allora nella fissazione di un tetto al di sotto del quale non si doveva far luogo al computo cumulativo del reddito, fissato originariamente in 4 milioni di lire. L'attenzione del legislatore quindi non si fermò particolarmente sulla questione della soggettività tributaria distinta per ciascuno dei coniugi, che è materia diversa da quella dell'influenza della condizione globale della famiglia ai fini della determinazione dell'imponibile; e in tal modo il principio della tassazione cumulativa finì per esercitare una sorta di attrazione sulla scelta operata in materia di soggettività tributaria, con la conseguenza che essa venne riconosciuta soltanto al marito anche per i redditi degli altri componenti del nucleo familiare, in particolare per i redditi della moglie.

Le cose cominciarono a cambiare nell'opinione pubblica, nelle stesse forze politiche, in Parlamento, dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina delle imposte sul reddito,

cioè dopo il 1° gennaio 1974. Si potè allora constatare presto come il nuovo ordinamento spiegasse i suoi effetti di maggiore rigore nel campo delle ritenute alla fonte sui redditi, ad esempio, di lavoro dipendente. Venivano condotti sotto tassazione redditi medio-alti, in particolare, che precedentemente erano assoggettati ad una tassazione assai approssimativa e tra la fine del 1974 e l'inizio del 1975, proprio per effetto della più rigorosa applicazione dell'imposizione sui redditi di lavoro dipendente, cominciò a delinearsi una resistenza psicologica alla prospettiva della ulteriore imposizione che si sarebbe verificata sugli stessi redditi quando essi si fossero cumulati dopo la dichiarazione dei redditi che sarebbe seguita nei primi mesi del 1975.

Ed allora l'attenzione tornò a porsi intorno alla questione di principio della tassazione cumulativa dei redditi familiari e si determinò un moto di opinione diretto a mettere in discussione il punto su cui si era attestata senza particolari difficoltà la legge di delegazione legislativa.

Si ebbero varie proposte di iniziativa parlamentare, alcune dirette a proporre semplicemente la tassazione separata, altre favorevoli a sistemi perequativi più raffinati come quello dello *splitting* in vigore negli Stati Uniti d'America, nella Germania federale o quello del quoziente familiare in vigore nella vicina Francia; altre proposte infine volte a temperare ulteriormente l'effetto del cumulo dei redditi con la fissazione di un livello più alto di reddito complessivo quale limite superiore per la tassazione separata, cioè ancora rispettandosi il principio della tassazione cumulativa, ma soltanto temperandone gli effetti per i redditi minori.

La questione fu posta poi, come è noto, all'attenzione della Corte costituzionale con alcune decisioni di rinvio da parte della magistratura chiamata a giudicare questioni coinvolgenti la materia considerata. Intervenne allora un'importante iniziativa legislativa del Governo — e mi piace ricordarlo alla presenza del senatore Visentini che ne fu l'autore e lo strenuo difensore anche nell'*iter* parlamentare non certamente semplice — che si sarebbe conclusa con la legge 2 dicembre 1975, n. 576, che porta oramai il nome del senatore Visentini.

Criterio ispiratore della legge era da un lato il riconoscimento della soggettività tributaria a ciascun coniuge, con i conseguenti importanti riflessi sul piano procedimentale, cogliendo perciò nel segno, là dove venivano mosse critiche anche di carattere costituzionale alla disciplina che era stata introdotta con la legge delega e con i successivi decreti delegati; dall'altro era il mantenimento della commisurazione degli imponibili alla posizione reddituale complessiva del nucleo familiare, sia pure con un duplice correttivo costituito dal più alto limite per l'applicazione del cumulo — 7 milioni — e da una speciale detrazione per i redditi, con funzione anticumulo per i redditi superiori a tale limite. L'innovazione introdotta sul primo punto, cioè sulla disciplina della soggettività tributaria, valeva a superare l'indubbia difficoltà derivante dal testo della legge delega e dei relativi decreti delegati e rimuoveva il maggiore degli ostacoli che si ponevano sul piano della coerenza, della disciplina delle imposte sul reddito delle persone fisiche e su quello dei princìpi della Costituzione.

Sul secondo punto, per quanto riguarda cioè i temperamenti dal lato del *quantum* dell'imponibile, la riforma Visentini finiva per introdurre elementi perequativi giudicati abbastanza soddisfacenti, comunque suscettibili nel tempo di essere adattati alle mutate circostanze, tali cioè da recare anche per questa via una integrazione apprezzabile alla originaria disciplina. È in questa situazione che intervenne la sentenza n. 159 del 15 luglio 1976 della Corte costituzionale.

La situazione in cui si è trovato il Governo a quel punto era una situazione delicata: da un lato, non v'era dubbio, occorreva rispettare la decisione della Corte costituzionale evitando che una posizione azzardata nella predisposizione del disegno di legge — quello che è attualmente all'esame dell'Assemblea — ponesse il rischio di ulteriori interventi della Corte stessa e quindi l'eventualità concreta di un'insanabile difficoltà per l'amministrazione dell'ordinamento tributario, già di per sè sottoposta a particolari tensioni per ragioni che non attengono alla

materia qui considerata. Occorreva quindi seguire un criterio di prudenza per non forzare la linea cui si è attenuta la Corte costituzionale nel pronunciare la sua sentenza.

Dall'altro lato era necessario per il Governo farsi carico di alcune conseguenze, in un certo senso simmetriche a quelle dell'ordinamento precedente, che si venivano a determinare, soprattutto per il caso che venne subito individuato anche dalla più generale opinione pubblica, della condizione di minor favore che si veniva a determinare per il nucleo familiare in cui il reddito venisse prodotto da uno solo dei coniugi: condizione piuttosto diffusa nel nostro paese, soprattutto in talune aree geografiche, e situazione meritevole della più larga considerazione.

Davanti a questa duplice esigenza il Governo ha cercato di fare quanto era possibile tenuto conto delle condizioni complessive del nostro ordinamento, della sua applicazione amministrativa, della stessa manovra di politica economica che spinge a limiti di tensione oggi non facilmente superabili l'uso della leva fiscale. Abbiamo cercato, ad esempio, di sollevare — almeno parzialmente, almeno per quanto riguarda i minori nuclei familiari, quelli con minore reddito complessivo — la condizione in cui il reddito è prodotto da un solo coniuge prevedendo una detrazione maggiore per il coniuge a carico e cercando anche di dare di quest'ultimo una nuova definizione che consenta di considerare anche il coniuge il quale, ad esempio, abbia un piccolo reddito catastale, caso che, per le condizioni sociologiche del nostro paese, è probabilmente il più frequente.

Avremmo certamente dovuto fare di più in questa direzione, ma a questo punto la storia di questo provvedimento si intreccia con la storia delle altre vicende della nostra situazione tributaria.

Mi sia consentito, prima di parlare di queste ultime, di ricordare ancora che quello di un'ulteriore riforma della tassazione dei redditi del nucleo familiare è un problema che non intendiamo cancellare dalle nostre prospettive. E bene ha fatto anche il relatore, nella sua assai apprezzata relazione, a tenerlo vivo, perchè non è chiuso per sempre, ma è soltanto un problema che non possiamo affrontare in questa fase (intendendo per questa frase, grosso modo, l'arco di un triennio, che è quanto è indispensabile perchè possa almeno consolidarsi un ordinamento che, è il caso di ricordarlo, ha appena qualche anno di vita).

Ebbene, pur tenendo aperta quella prospettiva, occorre oggi considerare le condizioni complessive del nostro sistema e della politica tributaria posta in essere da parte del Governo perchè risultino più chiari, anche ai fini dell'esame degli emendamenti, alcuni condizionamenti oggettivi che ho il dovere di rappresentare dinanzi al Senato. Innanzitutto l'evoluzione del nostro sistema fiscale. Tale sistema è in una fase di rapida evoluzione. Non mi riferisco tanto o soltanto all'evoluzione del nuovo ordinamento rispetto al vecchio, perchè questa materia è definitivamente consegnata ad uno degli episodi più importanti della nostra storia istituzionale. Infatti non è soltanto la storia di un sistema tecnico, pratico o di un sistema giuridico, ma è la storia dell'evoluzione degli istituti fondamentali del nostro paese. Ebbene, non mi riferisco al passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento, mi riferisco ai risultati della prima applicazione del nuovo ordinamento tributario, di cui vorrei dare alcuni dati sintetici.

Dal 1975 al 1977 abbiamo una fortissima evoluzione del gettito tributario. Per misurarla secondo uno degli indicatori che sono più accessibili e che sono più comuni anche nelle classificazioni internazionali, cioè la percentuale delle entrate tributarie rispetto al prodotto lordo interno a prezzi correnti, dirò che nel 1975 le entrate tributarie pure — esclude quindi le contribuzioni sociali che pure, nelle classificazioni internazionali, sono assimilate alle imposte indirette — cioè quelle delle cinque categorie del reddito della tabella I allegata al bilancio dello Stato, rappresentavano il 17,6 per cento del prodotto lordo, a prezzi correnti esattamente 19.700 miliardi, contro un prodotto lordo di 112.000 miliardi. Nel 1977 se raggiungeremo, come certamente faremo, il livello dei 37.800 miliardi di gettito — è probabile anche che lo superiamo — le entrate tributarie rappresenteranno il 23,6 per cento del prodotto

lordo a prezzi correnti, posto che il prodotto lordo si attesti su una cifra di 160.000 miliardi: sono 6 punti di crescita percentuale nel giro di due anni; il che, detto con altra espressione, indica che il coefficiente di elasticità fiscale è nel biennio considerato di 2,14, con un aumento quindi delle entrate tributarie che è pari a 2,14 volte l'aumento del prodotto lordo interno a prezzi correnti. In ciò sta la forza ma nello stesso tempo il limite della manovra fiscale a cui il Governo oggi è applicato, di cui sarà arbitro in definitiva il Parlamento nelle sue sceite. È noto che il Governo per il 1977 ha preferito non usare la manovra fiscale nel settore dell'imposizione diretta, anche per la ragione abbastanza semplice e disarmante che la platea dei contribuenti di tale imposizione nel 1977 non è affatto omogenea: abbiamo contribuenti che corrisponderanno quest'anno una annualità soltanto di imposta; abbiamo contribuenti che corrisponderanno nel 1977 allo Stato 2,75 annualità (naturalmente in termini di cassa, ma questo è ciò che conta normalmente per il contribuente), aggiungendosi all'annualità ordinaria, per cui avremo il versamento per autotassazione entro il 31 maggio, un 75 per cento di questa stessa annualità che si verserà come anticipo per la imposta dovuta per l'anno in corso entro il 30 settembre, e infine un'intera annualità, che, proprio per effetto della sentenza della Corte costituzionale di cui stiamo parlando, è slittata dal 1976 al 1977 per effetto della riliquidazione con tassazione separata dell'imposta che era stata liquidata invece congiuntamente. È stata una fortuna per i contribuenti e per gli uffici che questa riliquidazione sia potuta avvenire con relativa celerità per una provvida iniziativa che venne presa nel 1975, in momenti di estrema difficoltà, ossia per la scelta di una procedura semiautomatizzata che ha consentito di avere il nastro su cui tutti questi dati erano immessi e quindi la possibilità di trattarli successivamente con rapidità. In queste condizioni diventa pericolosa qualunque manovra che incida ulteriormente sul gettito anche perchè se, ad esempio, dall'esame di questo provvedimento, dalla sua approvazione in sede parlamentare, dovesse risultare un minor gettito di qualche rilevanza, il Governo si troverebbe costretto ad immaginare una manovra che finirebbe per essere meno razionale di quello che si è cercato di fare fino a questo punto. I margini si fanno sempre più ristretti man mano che ci si avvicina ad un punto limite superiore ed io ho il dovere di far presente che questa condizione è tale da rendere nullo il margine di manovra per il Governo, anche di fronte ad emendamenti la cui portata di carattere sociale, di carattere addirittura umano, data la rilevanza particolare della materia, è indubbiamente forte.

Vorrei da ultimo dire che abbiamo dovuto resistere anche ad alcuni miglioramenti del provvedimento che avrebbero tuttavia avuto qualche riflesso negativo sulla difficile situazione in cui si trovano gli uffici finanziari. Si sta conducendo una strategia che punta tutto sulla liberazione di risorse umane per l'azione fondamentale di un ente impositore, che è l'azione dell'accertamento, ed in ciò consiste appunto la nostra azione diretta, ad esempio, a semplificare le procedure.

Sono grato alla 6ª Commissione del Senato, che ha accolto l'emendamento governativo diretto ad abolire la certificazione da parte degli uffici ed a sostituirla con una dichiarazione da parte del contribuente. Sembra questo un fatto marginale; ma abbiamo fatto dei conti e ciò significa 2.100 anni-uomo; ovvero in un anno, per gli adempimenti richiesti dalla certificazione, occorrono, in sostanza, 2.100 persone applicate soltanto a questo compito. Giustamente da parte della 6ª Commissione del Senato si è accolto il principio secondo cui l'avanzamento del nostro sistema di giustizia e di perequazione complessiva non è tanto affidato alla certificazione di un reddito dichiarato per ottenere una qualche agevolazione, spesso del tutto marginale, ma piuttosto ad un'azione che consenta di vedere se quel reddito che è stato dichiarato in una certa misura non rappresenta, per caso, un decimo del reddito effettivamente posseduto dal contribuente.

Pertanto, attraverso la semplificazione di queste procedure, attraverso l'automazione delle principali di esse, stiamo liberando risorse per l'azione dell'accertamento.

Abbiamo introdotto il principio della riscossione attraverso le banche con il sistema genialmente, direi, introdotto dall'articolo 17 della legge n. 576, anche dell'IVA, per cui quest'anno si tratterà di 7.500 miliardi che per delega del contribuente le banche verseranno all'erario dello Stato. È ancora più significativo, probabilmente, il fatto che a questa nuova procedura abbiamo associato un principio di grande importanza per l'avvenire del nostro sistema informativo, di cui si occupa tanto egregiamente, come presidente dell'apposita Commissione di coordinamento per l'anagrafe tributaria, il sottosegretario onorevole Azzaro, cioè il principio che le banche trasmetteranno la documentazione delle avvenute riscossioni o degli avvenuti versamenti non più su supporto cartaceo, bensì su supporto magnetico. Con ciò credo di aver dato una qualche assicurazione a coloro i quali, giustamente, invocano che gli uffici non vengano più sommersi da tonnellate di carta. Attraverso questi supporti magnetici e attraverso l'alimentazione dell'archivio storico dei contribuenti noi cominceremo ad avere una più ordinata gestione complessiva del nostro ordinamento tributario.

Ho voluto fornire anche queste indicazioni, che sembrerebbero, forse, extravaganti rispetto all'oggetto specifico del provvedimento, per indicare come queste diverse strade tutte quante s'intrecciano e come sia dovere di chi è preposto alla responsabilità nel settore delle finanze di cercare di avere sempre, in quanto possibile, il quadro complessivo della situazione perchè non venga sbagliata la manovra tributaria, in un momento in cui tanto il paese si attende da essa, non tanto per i grandi fini di giustizia che sono connessi al precetto dell'articolo 53 della Costituzione, ma anche per le occorrenze pressanti del bilancio dello Stato in anni difficili come questi.

Non avrei molto da aggiungere se non per dire che il provvedimento si correda anche di un articolo cui il Governo annette molta importanza. Si tratta dell'articolo 16 contenente la proroga della delega. Do assicurazione al Senato che il Governo farà un uso temperato della delega che gli sarà fornita; cercherà, come ha fatto anche negli anni passati, di tenere nella maggiore considerazione possibile il parere dell'apposita Commissione parlamentare, la cosiddetta Commissione dei Trenta; cercherà di chiudere il capitolo della riforma, anche attraverso la legislazione correttiva ed integrativa, nei tempi che qui sono fissati, in modo da giungere a quella tregua legislativa che è stata ieri da più parti invocata.

Da ultimo sono debitore agli onorevoli senatori che sono intervenuti nella discussione; al senatore Luzzato Carpi, che mi è parso avere trattato, con accenti fortemente critici, forse più le questioni di carattere generale che non punti specifici di questo provvedimento; al senatore Vitale, che ha colto lo spirito del provvedimento del Governo — cosa di cui gli sono grato — e che ha con prudenza dislocato in una collocazione temporale più ampia, e quindi più remota dalle contingenze di oggi, la prospettiva di una riforma più incisiva della tassazione dei redditi del nucleo familiare. Al senatore Li Vigni vorrei dire che la sua lucida analisi delle conseguenze della sentenza della Corte costituzionale coincide con le preoccupazioni che il Governo ha espresso nel non forzare la norma, o meglio il principio che nasce dalla sentenza della Corte costituzionale. Gli sono anche grato per gli ammonimenti che ha voluto rivolgere al Governo per questa difficile e lunga fatica in cui consiste la lotta alle evasioni fiscali. Il senatore Buzio, poi, ha recato alcuni dati preziosi di esperienza, cui ho accennato, ed ha voluto toccare il problema dei rimborsi. A questo proposito forse è noto al Senato che il Governo si propone — è uno dei suoi traguardi più ambiziosi ma anche più difficili — per il 1977 una nuova procedura per l'effettuazione dei rimborsi, che consisterà nell'invio a domicilio ai contribuenti che ne hanno diritto — e sono tre milioni per 120 miliardi — dopo la prima dichiarazione dei redditi, di vaglia cambiari della Banca d'Italia con cui lo Stato farà fronte al suo dovere nei loro riguardi. Il senatore Buzio ha anche presentato un emendamento in questo senso e debbo dire che il Governo sta già lavorando a questo scopo.

Da ultimo il senatore Anderlini ha sollevato la discussione nell'ambito delle grandi questioni di principio e della dialettica tra opposte concezioni, come ad esempio della famiglia e dei suoi istituti. Gli sono grato anche per aver voluto ricordare ieri — vorrei che queste fossero anche le parole conclusive dell'intervento — che: « Il Ministro delle finanze » — cito testualmente quanto ha detto il senatore Anderlini — « non è oggi in condizioni di perdere un gettito di 100 miliardi. Se fossi io al suo posto farei altrettanto ». Se questa esortazione che viene dalla voce autorevole del senatore Anderlini potesse essere valutata in tutto il suo peso avrei una ragione di più per essere grato all'Assemblea del Senato. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Invito il relatore a esprimere il parere sugli ordini del giorno presentati.

S E G N A N A , *relatore*. Signor Presidente, sono favorevole all'ordine del giorno presentato dai senatori Luzzato Carpi e Cipellini, auspicando anch'io che possa essere emesso presto questo testo unico delle leggi, anche se credo sia piuttosto difficile che entro l'anno ci si riesca. Ad ogni modo concordo con lo spirito di quest'ordine del giorno.

Sono favorevole poi all'ordine del giorno del senatore Antonio Vitale, a quello da me sottoscritto, come pure naturalmente a quello sottoscritto da me assieme al collega Antonio Vitale. Sono altresì favorevole all'ordine del giorno n. 5, da me sottoscritto assieme ai senatori Li Vigni e Luzzato Carpi. Sono poi favorevole, sia pure come raccomandazione, allo spirito dell'ordine del giorno del senatore Luzzato Carpi, anche se credo che forse sarebbe bene non avviare la discussione su questo argomento con il Governo in quanto l'altro ramo del Parlamento sta già occupandosi del problema relativo alla difficile situazione dei comuni. Tutti possiamo capire le preoccupazioni che sono alla base di quest'ordine del giorno, però credo non sia opportuno impegnare il Governo, ma eventualmente dare indicazioni che servano soltanto come invito a studiare, nell'elaborazione della legge sulla finanza locale, la possibilità dell'istituzione di un'imposta locale sulle proprietà immobiliari, cosa che del resto era stata in qualche occasione anche in Commissione preannunciata dall'onorevole Ministro.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere sugli ordini del giorno.

* P A N D O L F I , *Ministro delle finanze*. Signor Presidente, per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 1, presentato dal senatore Luzzato Carpi e da altri senatori, vorrei osservare che esso contrasta con una disposizione contenuta nell'articolo 16 del disegno di legge nel testo approvato dalla Commissione. Accolgo senz'altro l'invito a fare tutto il possibile perchè i testi unici vengano elaborati nel tempo previsto appunto dall'articolo 16 del provvedimento così come è all'esame dell'Aula del Senato. Poichè qui, tuttavia, si impegna il Governo per una data che è largamente anteriore a quella indicata nell'articolo, non posso accogliere l'ordine del giorno in quanto tale. Potrei accogliere l'invito a far sì che il termine fissato dall'articolo 16 per l'emanazione dei testi unici venga puntualmente adempiuto. Di più non posso fare. Se rimanesse in questa forma non potrei accettare l'ordine del giorno, signor Presidente.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 2, presentato dal senatore Vitale, il Governo lo accetta con un'unica osservazione, che è la seguente. Poichè si pone un limite entro il 1979, l'impegno del Governo ha qualche orizzonte temporale che non sempre coincide con queste prospettive di lunge periodo. Però, anche per le ragioni che ho brevemente detto nella mia replica, sono favorevole e quindi accolgo l'ordine del giorno n. 2.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 3, presentato dal senatore Segnana, il Governo è d'accordo.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 4, presentato dai senatori Segnana, Vitale e Tarabini, vorrei fare la seguente dichiarazione rivolta in modo particolare ai firmatari

dell'ordine del giorno. Il Governo sta provvedendo a rivedere la disciplina della contabilità sia ai fini dell'imposizione diretta sia ai fini dell'IVA per le imprese minori, in maniera organica e in modo da superare molte delle difficoltà che oggi sono state opportunamente ricordate in quest'ordine del giorno. Qui sono già fissati però criteri direttivi molto precisi, per esempio per quanto riguarda la valutazione delle rimanenze e il registro riepilogativo di magazzino e per quanto riguarda addirittura il termine temporale per l'emanazione di questi provvedimenti. Poichè l'amministrazione delle finanze si trova oggi in una situazione molto delicata, accolgo l'ordine del giorno senz'altro, come raccomandazione, e senza nessuna attenuazione nell'impegno. Preferirei per ragioni di lealtà dire che la mia accettazione arriva sino alla accettazione come raccomandazione.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno numero 5, il Governo si rende conto del problema ed ha già avuto occasione di esporre la sua opinione anche in seno alla Commissione 6ª del Senato discutendosi di un emendamento a questo riguardo. Posso accettare l'ordine del giorno come raccomandazione; mi risulterebbe più difficile accettarlo come impegno testuale, tenuto conto che anche qui ci sono delle norme che richiederebbero una maggiore e più ponderata valutazione.

Da ultimo l'ordine del giorno n. 6, a firma del senatore Luzzato Carpi e di altri senatori, mi pare che comprenda l'emendamento piuttosto ampio che il senatore Luzzato Carpi aveva già presentato in Commissione e poi, mi pare, di nuovo in Aula. Anche qui l'opinione del Governo è molto chiara. Per quanto riguarda la finanza locale, il nostro orientamento è di considerare favorevolmente la possibilità dell'introduzione di una imposizione per i comuni, cioè del ripristino di una sfera di autonomia impositiva dei comuni nell'ambito della imposizione sui cespiti immobiliari. Naturalmente l'elaborazione di una normativa di questo tipo comporta un itinerario abbastanza complesso. Non esiste nemmeno ancora un accordo di principio, perchè ovviamente il Governo deve tener conto anche di consensi a livello di Parlamento, di forze politiche, delle stesse associazioni rappresentative dei comuni e delle province. Quindi nella forma impegnativa in cui l'ordine del giorno è formulato il Governo non si sente di accoglierlo, mentre accetta senza altro l'invito ad accelerare gli studi perchè una volta che venisse accettata l'idea di una nuova, o meglio rinnovata sfera di autonomia impositiva per i comuni, si possa arrivare presto alla sua definizione legislativa.

P R E S I D E N T E . Quindi lo accetta come raccomandazione?

P A N D O L F I , *ministro delle finanze.* Signor Presidente, forse in questo caso mi pare persino difficile la raccomandazione. Accetto una diversa raccomandazione e quindi non posso essere d'accordo con l'ordine del giorno così come è formulato.

P R E S I D E N T E . Senatore Luzzato Carpi, come ella ha udito, il Ministro non può accogliere il suo ordine del giorno n. 1 soprattutto per quella dizione dell'ultimo capoverso in cui si dice: « comunque non oltre il 31 disembre ».

L U Z Z A T O C A R P I . Non mi è chiaro, o almeno io non ho capito — e me ne scuso — se intende modificare l'anno o quanto meno indicare in quale anno è disponibile il Governo per fare questa riforma.

P A N D O L F I , *ministro delle finanze.* L'articolo 16 del disegno di legge in esame, nella formulazione della Commissione, stabilisce che il termine per l'emanazione dei testi unici sia fissato al 31 dicembre 1980. Se ella consente nell'indicare questo medesimo termine, sono perfettamente d'accordo, ma a questo punto l'ordine del giorno non sarebbe altro che la riproduzione della disposizione contenuta nell'articolo 16.

P R E S I D E N T E . Senatore Luzzato Carpi, insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 1?

L U Z Z A T O C A R P I . Non insisto per la votazione, ma lo trasformo in una raccomandazione.

PRESIDENTE. Senatore Antonio Vitale, insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 2?

VITALE ANTONIO. Insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno n. 2, presentato dal senatore Antonio Vitale e accettato dal relatore e dal Governo.

LI VIGNI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI VIGNI. Il nostro Gruppo avrebbe preferito che ci si fosse accontentati dell'impegno, oltretutto abbastanza preciso, preso in questo senso dal Ministro, ma se si deve votare, come ho avuto occasione di dire nell'intervento di ieri pomeriggio, noi siamo dell'ordine di idee contenuto nell'ordine del giorno, ma abbiamo esposto alcune grosse preoccupazioni. Temiamo in particolare che si arrivi ad un sistema per il quale queste agevolazioni vengano a significare un ulteriore beneficio ed una consistente minore entrata fiscale per il paese. Quindi — dicevamo — pur essendo d'accordo che ci si muova in questa direzione, invitavamo ad una notevole cautela e ad un approfondimento ulteriore. Se si dovesse insistere per la votazione, è chiaro che proprio per questi motivi di prudenza non potremmo fare altro che astenerci.

PRESIDENTE. Senatore Antonio Vitale, dopo queste ultime dichiarazioni, insiste ancora per la votazione?

VITALE ANTONIO. Non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Senatore Segnana, il Governo ha espresso parere favorevole sul suo ordine del giorno n. 3. Insiste per la votazione?

SEGNANA, *relatore*. Non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno n. 4, presentato dal senatore Segnana e da altri senatori, il Governo lo accetta come raccomandazione. Senatore Segnana, insiste per la votazione?

SEGNANA, *relatore*. Non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno n. 5, presentato dal senatore Segnana e da altri senatori.

BUZIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUZIO. Prima di decidere se votare a favore o no di quest'ordine del giorno, vorrei che fosse chiarito dai presentatori cosa intendono e quali sono gli enti.

Non vorrei che al di fuori del Parlamento pensassero che il testo proposto contenga norme e disposizioni soprattutto a nostro favore. Noi paghiamo cifre imponenti di IVA e quindi nella interpretazione dell'ordine del giorno potremmo sospendere i pagamenti; il secondo problema riguarda i controlli da parte della Guardia di finanza, cosa che non possiamo accettare.

Al contrario, proprio noi, attraverso l'assistenza sanitaria integrativa sia nostra che del personale, non facciamo nessun rimborso se la documentazione non è in regola con l'applicazione dell'IVA.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, vuole dare qualche chiarimento, se crede?

SEGNANA, *relatore*. Onorevole Presidente, qui si tratta di prendere in considerazione prestazioni che sono fatte dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro eccetera, dagli enti e associazioni che hanno scopi sociali, ricreativi, sportivi e culturali e che hanno una rappresentanza in campo nazionale, per prestazioni svolte nell'ambito della loro attività che non sono da considerare attività di carat-

tere commerciale. Faccio un esempio: se da parte di una organizzazione sindacale viene fatta una prestazione che è straordinaria rispetto alla prestazione normale e per la quale vi è una corresponsione di un qualche compenso. diciamo che questo compenso non dovrebbe essere assoggettato a imposta purchè non ecceda l'ammontare dei costi sostenuti. È un problema che interessa tutte le organizzazioni. In modo particolare abbiamo anche i circoli ricreativi e tutte le attività sportive in genere che non hanno scopo di lucro e comunque si trovano ad avere una incertezza interpretativa della materia. Attraverso quest'ordine del giorno invitiamo soltanto il Governo a voler studiare questo problema ed eventualmente, se lo ritiene, a proporre una soluzione, magari in Commissione dei trenta, avvalendosi della delega.

P R E S I D E N T E . Senatore Buzio, ha udito quanto ha detto l'onorevole relatore?

B U Z I O . Comunque — anche se agli ordini del giorno io credo molto poco — toglierei la parola « enti ».

P R E S I D E N T E . In ogni modo si tratta di una semplice raccomandazione al Governo.

Infine vi è l'ordine del giorno n. 6, presentato dal senatore Luzzato Carpi e da altri senatori, al quale il relatore si è dichiarato favorevole, mentre il Ministro ha detto che non lo può accettare nemmeno come raccomandazione. Senatore Luzzato Carpi, insiste per la votazione?

L U Z Z A T O C A R P I . Mantengo il principio, però chiedo che l'ordine del giorno non venga posto in votazione per evitare che ostacoli i lavori dell'altro ramo del Parlamento.

P R E S I D E N T E . Avverto che il Governo ha presentato una serie di emendamenti, per cui, in attesa che tutti possano prenderne visione, propongo di sospendere per il momento la discussione del disegno di legge n. 335 e di passare intanto al secondo punto all'ordine del giorno.

Non essendovi osservazioni, così resta stabilito.

Discussione del disegno di legge:

« Ammodernamento dei mezzi dell'Aeronautica militare » (542) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ammodernamento dei mezzi dell'Areonautica militare », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Nencioni. Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Illustre Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, è con soddisfazione che iniziamo l'esame del disegno di legge sull'ammodernamento dei mezzi dell'areonautica militare perchè esso ritorna in Aula dopo un periodo in cui, come ha riconosciuto anche il relatore, praticamente le nostre forze armate non sono mai state in grado di conseguire capacità operativa.

Presidenza del vice presidente ROMAGNOLI CARETTONI Tullia

(*Segue* N E N C I O N I) . Ricordo nella passata legislatura una amara relazione del Ministro della difesa sullo stato delle forze armate che metteva il dito apertamente e coraggiosamente su quelle che erano anche le responsabilità, intendiamoci, di carattere morale. Scrive il relatore che le nostre forze armate non sono mai state messe in grado di conseguire la capacità operativa commisurata alle loro esigenze. Quali sono

queste esigenze? Quelle di svolgere, in tempo di pace, un ruolo dissuasivo nei confronti di possibili aggressori, di salvaguardare molteplici interessi nazionali sul mare mediante costante presenza e protezione delle nostre attività marittime; in caso di conflitto, l'esigenza di difesa del territorio, di effettuazione di operazioni difensive del traffico marittimo ed aereo.

Il provvedimento al nostro esame è un provvedimento finanziario di incentivo che viene ad aggiungersi all'altro che prevede una spesa di 1.000 miliardi e si propone sinteticamente l'approvvigionamento di moderni velivoli a livello europeo, secondo gli accordi internazionali stabiliti, con relativo supporto ed armamento, per il necessario rinnovo della linea di volo dell'aeronautica, l'approvvigionamento di apparati radar, dei sistemi missilistici e relativo supporto per le esigenze della difesa aerea a bassa ed a bassissima quota, l'approvvigionamento di moderni velivoli per le esigenze delle scuole di volo con il relativo supporto.

È evidente che la Costituzione della Repubblica, abbandonando antiche concezioni, prevede la difesa della neutralità e la difesa effettiva anche dello stato diretto ad una situazione di accordi multilaterali e di smussamento di tutti gli angoli. A questi obiettivi però non ci si può arrivare mantenendosi completamente disarmati e mettendo le forze armate nella impossibilità di conseguire la capacità operativa per cui sono concepite. In particolare si trattava di arrivare ad una razionalizzazione del sistema difensivo che da una parte impedisse delle spese eccessive per la difesa sì da disperdere ogni possibilità di altre attività ritenute altamente prioritarie e a fondo sociale e dall'altra portasse alla realizzazione di un apparato che fosse talmente razionale ed efficiente, nei limiti del possibile, sì da svolgere quella funzione di dissuasione e quella funzione di difesa della pace sociale all'interno, di difesa dei confini e dei molteplici interessi nazionali per terra, sul mare all'esterno, mediante l'efficienza dei mezzi difensivi, la razionalizzazione dei sistemi per arrivare ad un equilibrio in questo mondo incerto e corrucciato, in un quadro di violenza.

In questi anni si sono dibattute diverse teorie contrastanti, senza che ciò portasse ad un apparato difensivo efficiente, sì da rendere anche i cittadini sicuri nei propri confini e nella vita di relazione all'interno. Ringrazio il relatore che ha voluto ampiamente esaminare questa situazione e arrivare a delle conclusioni che condividiamo pienamente. Era necessaria una soluzione che non lasciasse vuoti ed incertezze per anni ed anni: ebbene, attraverso la razionalizzazione della costruzione di questo apparato difensivo, si è pensato ad una soluzione che ha trovato molte critiche sulla stampa: a mio avviso però ogni soluzione avrebbe incontrato critiche. Infatti, il programma MRCA, in unione con l'Inghilterra e con la Francia, pone possibilità di soluzione per l'aeronautica militare. Qualsiasi altra soluzione avrebbe portato, a parte la perdita di miliardi che sono stati stanziati per l'attuazione di questo programma, a non poter arrivare alle consegne di tali mezzi in tempo utile sì da non lasciare dei vuoti.

Il disegno di legge al nostro esame cerca di addivenire a tutte le premesse per arrivare a conseguenze positive, senza soluzione di continuità, e prevedendo possibilità che consentono di raggiungere gli obiettivi che sono nelle speranze della maggioranza. Pertanto noi, esaminando questo provvedimento, daremo il nostro apporto tecnico e politico per un esame approfondito di tutte le premesse, per un esame tecnico di tutte le soluzioni e per l'esame costituzionale delle necessità di difesa della comunità nazionale.

Un ringraziamento va al relatore per la relazione che ci esime da un approfondito esame del disegno di legge, con l'augurio che si arrivi, attraverso l'approvazione del provvedimento al nostro esame, ad attuazioni rapide e decise e che essa sia seguita — questo è molto importante affinchè l'approvazione non sia solo un fatto formale — dalla relazione annuale che dovrà informare il Parlamento degli stati di avanzamento della costruzione di questo apparato poliedrico, nei diversi rami cui il disegno di legge si richiama.

Pertanto siamo favorevoli ed esprimeremo la decisione del nostro voto nel corso

della discussione, dopo aver sentito il relatore ed il Ministro e dopo aver avuto la certezza soprattutto che le conseguenze immediate siano in armonia con le premesse e con le promesse del provvedimento.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Signori. Ne ha facoltà.

S I G N O R I . Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, a giudizio del Gruppo parlamentare socialista è importante che si discuta oggi questo provvedimento che prevede l'ammodernamento dei mezzi dell'areonautica militare. Tuttavia ribadisco, a nome anche dei miei colleghi, le perplessità per le scelte compiute — sono tante — e per il momento economico nel quale discutiamo il provvedimento di legge che non è certo dei migliori.

Si sta compiendo oggi uno sforzo di approfondimento e di analisi critica in sede di discussione del provvedimento stesso, come già è stato fatto in Commissione difesa e nell'altro ramo del Parlamento Questo può rappresentare un inizio di collaborazione col Parlamento, che avviene, però, con estremo ritardo, per dare un volto nuovo e diverso alle nostre forze armate.

È un fatto, onorevole Ministro, che il Parlamento del nostro paese per troppi anni è rimasto estraneo alle grandi scelte delle nostre forze armate ed ai loro indirizzi fondamentali.

Le nostre perplessità sono forti e ci inducono a preannunciare, sin d'ora, un voto di astensione sul provvedimento.

Sappiamo, ad esempio, che per anni il programma MRCA è stato presentato come completamente allineato alla linea politica difensiva italiana e compatibile con le disponibilità finanziarie che il paese può devolvere alla difesa

Si è parlato in modo favorevole dello sviluppo tecnologico e dello sviluppo dell'occupazione delle nostre maestranze nell'approntamento di questo programma e si è parlato di esso in termini tali da ritenerlo capace di rafforzare i legami tra gli Stati membri della Comunità europea.

È un fatto che la situzione economica del paese è quella che noi tutti conosciamo; è un fatto che tale situazione è caratterizzata da provvedimenti che gravano in modo serio e grave sulle grandi masse lavoratrici del nostre paese ed è un fatto che le difficoltà per uscire dalla crisi nella quale ci troviamo sono estremamente serie: nello stesso tempo si affrontano spese che noi riteniamo eccessive per l'ammodernamento dei mezzi militari.

Il disegno di legge prevede infatti uno stanziamento globale di 1.265 miliardi di lire con i quali finanziare diversi programmi; mentre per l'acquisto dei soli 100 aerei MRCA questa somma appare insufficiente. Sappiamo, onorevole Ministro, che un solo esemplare di MRCA costa all'incirca 15 miliardi e mezzo di lire e c'è chi parla di somme addirittura superiori ma non ci discostiamo comunque di molto da questa somma assai rilevante salvo aumenti derivanti, come è inevitabile, dalla svalutazione della nostra moneta. Inoltre si tratta di costi relativi ad un esemplare di aereo pronto al volo, non pronto al combattimento ed allora il discorso si amplia ulteriormente e si fa più complicato. A questo proposito sarebbe opportuno conoscere il pensiero del signor Ministro su alcuni motivi legati a questo programma. Ad esempio: qual è il costo reale di un MRCA pronto al volo e pronto al combattimento? Quale percentuale dello stanziamento generale per l'areonautica sarà assorbita dal programma MRCA? Come si prevede di fronteggiare l'obbligo di spesa per l'acquisizione dei 100 MRCA nell'eventualità che l'ammontare del costo superi la percentuale qualche attimo fa ricordata? Vorrei anche una parola chiarificatrice o rassicuratrice per quanto riguarda quella parte dell'articolo 2 là dove si sostiene che lo stanziamento potrà essere aumentato con legge di approvazione del bilancio dello Stato in relazione allo stato di attuazione del programma. Il che significa che il limite finanziario non sappiamo quale tetto raggiungerà. O non stanno così le cose? Vorrei qualche chiarimento a questo proposito.

Non si fanno poi previsioni circa i costi di gestione, di impiego, di manutenzione

del programma MRCA che in sostanza ci verrà a costare tanto che l'aeronautica militare si ridurrà a disporre soltanto di questi cento aerei previsti dal consorzio tra il nostro paese, la Germania e l'Inghilterra. Si tratta di aerei da attacco, come abbiamo già detto ed è stato ripetuto e scritto su tutti i giornali e sulle riviste specializzate; non hanno infatti caratteristiche difensive. Sorge però spontanea la domanda: perchè si stanziano somme così ingenti per un aereo chiaramente offensivo trascurando invece un orientamento diverso favorevole almeno in parte alla dotazione del nostro paese di aerei difensivi? Si è parlato anche in Commissione difesa della NATO ed io non voglio qui diffondermi attorno a motivi di carattere più generale. Sappiamo bene come socialisti che non può essere posto in discussione il sistema di alleanze del nostro paese e nessuno di noi pensa una cosa di questo genere, ma sappiamo anche che la NATO è concepita come un fatto militare difensivo e non offensivo: questo l'abbiamo sempre detto da quando il nostro paese aderì all'Alleanza atlantica.

Il progetto dell'MRCA è derivato, come è a tutti noto, da quello britannico TSR2, sviluppato nel 1959 e bloccato poi nel 1964 dal Governo laburista perchè ritenuto scarsamente convincente e troppo costoso. Per l'MRCA non esistono grosse prospettive di esportazione e basti come esempio — lo ricordavo anche al senatore Pastorino in Commissione — il fatto che il mercato medio orientale che è disposto a comprare armi di ogni tipo, purchè siano armi belliche, non ha formulato sino a questo momento alcuna richiesta relativa all'acquisto di aerei MRCA. Questo programma non rappresenta un motivo di unità tra i paesi della Comunità economica europea, ma può anzi rappresentare un elemento di divisione dal momento che al programma aderiscono solo tre paesi (l'Italia, la Germania e il Regno Unito) per cui la maggioranza dei paesi della stessa CEE non aderiscono al programma stesso.

Ancora alcuni quesiti vorrei rivolgere all'onorevole Ministro. È vero o non è vero — e qui l'onorevole sottosegretario Pastorino dette una risposta in Commissione che non mi sembrò eccessivamente convincente — che alti ufficiali hanno lasciato il servizio ed hanno assunto incarichi di rilievo presso l'Aeritalia e presso la Panavia? Esistono garanzie precise per l'impiego di armi nucleari? E ancora: sono stati effettuati studi circa un impiego degli MRCA quali vettori di tali armi? In quale modo si prevede di assolvere a compiti difensivi della aeronautica militare stante l'enorme incidenza dei costi del programma MRCA?

Sono quesiti che comportano spiegazioni o delucidazioni estremamente serie ed impegnative perchè altrettanto seri ed impegnativi sono i motivi che, a me sembra, stanno dietro ad ognuno di essi.

È stato detto che non esisteva e non esiste un'alternativa al programma MRCA. Ma perchè, allora, ad esempio, è stata respinta la collaborazione con la Svezia per la produzione di un velivolo facilmente esportabile come quello che si aveva in programma di costruzione? Perchè è stata respinta la collaborazione con Israele? Perchè è stato respinto l'accordo per lo sviluppo in Italia della produzione di un tipo di caccia per il quale il CIPE addirittura a suo tempo aveva già stanziato 20 miliardi di lire? Si comprendono male queste cose.

Quali misure — debbo aggiungere — si intendono adottare per armonizzare l'impiego aereo tra marina e aeronautica, dal momento che è un problema anche questo estremamente importante e serio?

Credo che sarebbe da discutere assai a lungo circa le procedure che si sono seguite nell'approntare e perfezionare il programma MRCA. In sostanza, anche se l'onorevole Pastorino in Commissione contestò o tentò, direi meglio, di contestare questa mia osservazione, il Parlamento è stato posto dinanzi al fatto compiuto, a differenza di quanto accadde ad esempio in Germania dove si discusse del programma MRCA lunghissimamente; l'intero Parlamento tedesco fu investito del problema in modo estremamente serio.

Sintetizzando il mio pensiero a questo riguardo, credo, signor Ministro, che adottando il programma MRCA il nostro paese,

stante le proprie condizioni economiche, ha compiuto un passo, come si dice dalle mie parti, in Toscana, assai più lungo della propria gamba, ha voluto fare le cose in grande o comunque sproporzionate rispetto alle risorse economiche e alla crisi che stiamo attraversando.

Credo ancora di dover aggiungere che non si doveva procedere in questo senso e in questa direzione in assenza di un libro bianco della difesa che in questi giorni ci viene anticipato, per evitare scollegamenti tra le varie forze armate. Un anno, un anno e mezzo fa si discusse e si approvò il piano e i relativi stanziamenti per la marina. Oggi è la volta dell'aeronautica militare. Tra breve sarà la volta dell'esercito. Si tratta di leggi promozionali per le tre forze armate non inquadrate così in una politica globale della difesa. Si è proceduto un po' a compartimenti stagni distaccati l'uno dall'altro, senza una visione globale e generale del problema.

A questo proposito è necessario, a mio modo di vedere, che l'aeronautica militare gestisca tutta la componente aeronautica a fattor comune delle altre forze armate per evitare conflitti di competenza, contraddizioni e mancanza di coordinamento che sono tutti motivi nocivi alla aeronautica, ma anche alle altre forze armate.

A questo proposito è opportuno, a mio modo di vedere, rilevare che è fuori della realtà l'intendimento della marina, ad esempio, di mettere in mare un incrociatore cosiddetto tutto ponte, cioè una portaelicotteri e portaerei a decollo verticale che comporta un costo di dimensioni insostenibili date le nostre attuali condizioni economiche. Non solo, ma questo tipo di nave a detta degli esperti, o almeno di una parte rilevante di essi, non trova valida giustificazione operativa in entrambe le forme (portaelicotteri e portaerei) per i motivi giustificativi che gli specialisti potrebbero validamente rappresentare.

C'è da aggiungere inoltre che nel particolare e limitato ambiente in cui dovrebbe operare, per esattezza l'ambiente del mare Mediterraneo predisposto a facile riscaldamento, incontrerebbe serie difficoltà e la sua difesa sarebbe difficile a realizzarsi. D'altra parte la stessa 6ª flotta americana stazionante nel Mediterraneo sembra orientata ad abbandonare queste acque per dislocarsi in altri mari al momento in cui insorgessero crisi internazionali di una certa portata e di una certa serietà.

Deve essere aggiunto inoltre che da questa nave dovrebbero operare aerei di difesa e di attacco che sul mercato internazionale non possono che identificarsi negli Harrier inglesi a decollo e atterraggio verticale i quali — è risaputo — hanno scarsa autonomia e limitata capacità operativa nonostante l'elevatissimo costo di acquisizione e l'altrettanto elevato costo di manutenzione e di impiego di ciascun esemplare.

Basti pensare che, sempre a detta degli esperti, uno solo di questi esemplari supera in fatto di costo un esemplare MRCA. Sono cose sulle quali occorre riflettere e che debbono lasciarci pensare.

Presidenza del vice presidente VALORI

(*Segue* SIGNORI). Colgo l'occasione, signor Ministro, per richiamare l'attenzione (che poi è un tutto legato a filo doppio) su un altro aspetto ormai divenuto di grande attualità. Non sarebbe male che il Parlamento conoscesse a priori e non a posteriori i criteri che il Governo intende seguire nel procedere al rinnovo dei vertici militari. È noto che nei prossimi mesi dovranno essere sostituiti il capo di stato maggiore della difesa ed i capi di stato maggiore delle forze armate Si parla inoltre con insistenza della nomina del nuovo comandante dei carabinieri. Quali criteri si intendono

seguire per procedere a queste nomine? Io credo che queste cose dovrebbero essere dette, almeno per quanto ci riguarda, unitamente alle esigenze che sono proprie del personale, unitamente all'esigenza di dare una nuova normativa democratica agli appartenenti alle forze armate del nostro paese, unitamente all'esigenza, anche in questi ultimi tempi sottolineata nuovamente, di garantire, tanto per fare un esempio, alloggi dignitosi agli appartenenti alle nostre forze armate. Io credo che sia indispensabile (e ne parleremo quando si discuterà del disegno di legge che istituisce la Commissione parlamentare d'inchiesta sulle forniture e le commesse militari) avere ben presente la esigenza di dar luogo a norme che evitino il connubio che negli anni si è ripetuto tra alcuni alti gradi militari che hanno raggiunto l'età del pensionamento e industrie che lavorano per la difesa e l'approntamento di mezzi bellici. Penso che sia indispensabile rafforzare il controllo del Parlamento quando si vanno a compiere scelte così serie e così impegnative per un paese come il nostro; penso che sia indispensabile avere ben presente che noi miriamo ad un esercito efficiente che poggi più che sul dispendio di risorse economiche, che non possediamo, sulla moralità dei militari, sulle loro condizioni economiche oggi larghissimamente insoddisfacenti, sul loro addestramento, sullo sfruttamento delle risorse intellettuali che pure albergano in larga misura nell'ambito delle stesse nostre forze armate, sulla lotta agli sprechi e agli sperperi.

È richiamando l'attenzione dell'onorevole Ministro e degli onorevoli colleghi su questi problemi che io concludo il mio intervento, riaffermando le perplessità alle quali mi richiamavo all'inizio e l'intendimento che da queste perplessità deriva per il Gruppo del PSI di astenersi nella votazione di questo disegno di legge.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Balbo. Ne ha facoltà.

B A L B O . Signor Presidente, onorevoli colleghi, alcune brevi considerazioni e valutazioni sul disegno di legge n. 452 riguardante ammodernamento dei mezzi dell'aeronautica militare oggi in discussione.

Ringrazio il relatore per la sua opera chiara e documentata che ci ha dato la possibilità di questo nostro intervento.

Nel corso della discussione dello stato di previsione della spesa del Dicastero della difesa era stato sottolineato che la sicurezza del paese impone forze armate sempre più efficienti, di fronte all'apparato militare dei paesi aderenti al patto di Varsavia, che in questi ultimi tempi è stato nuovamente potenziato allo scopo di superare le forze della NATO.

L'Italia ha scelto da tempo i suoi alleati. Tale scelta si è rivelata nel tempo condizione dell'attuale processo di distensione; il provvedimento promozionale in discussione va pertanto inquadrato nella partecipazione italiana all'Alleanza atlantica.

La solidarietà dell'Occidente ci ha consentito per molto tempo di destinare ad altri interventi risorse che altrimenti sarebbero andate alle esigenze della difesa nazionale. Ma oggi non è più possibile rinviare. Non è più possiblie rinviare ancora l'ammodernamento di attrezzature belliche che appaiono insufficienti, superate, obsolete e non garantiscono più una minima credibilità dello strumento difensivo nazionale.

S'impone pertanto un potenziamento ed un ammodernamento dei nostri armamenti nel quadro dell'Alleanza atlantica. Nell'ambito della NATO sono infatti assegnati all'Italia compiti che le nostre forze armate devono essere in grado di svolgere con efficienza e prontezza.

I provvedimenti di ammodernamento e di potenziamento delle forze armate, che si prospettano con particolare riguardo all'aeronautica, non possono che trovare favorevoli i liberali che già nella passata legislatura furono favorevoli alla legge di potenziamento della difesa navale.

D'altra parte spese siffatte, che riteniamo indispensabili ed urgenti in questo particolare momento, si inquadrano perfettamente in una politica di ripresa produttiva.

L'ammodernamento ed il rafforzamento dell'aeronautica militare costituiscono uno strumento determinante per l'adempimento

dei compiti assegnati dalla NATO all'Italia. È un'arma, l'areonautica, la cui caratteristica preminente è e deve essere quella di intervenire in caso di necessità con la massima rapidità.

Non esiste per quest'arma differenza tra momenti di tensione e momenti di pace.

Essa deve essere infatti sempre pronta ad intervenire tant'è vero che per essa non è prevista in caso di emergenza una fase di mobilitazione.

Il piano MRCA, di cui al disegno di legge in esame, rappresenta la via per la soluzione di alcuni dei problemi che affliggono l'aeronautica militare. Si tratta infatti di una scelta tecnicamente idonea frutto della collaborazione tra Italia, Gran Bretagna e la Repubblica federale germanica.

Una mancata approvazione del provvedimento avrebbe serie conseguenze sul piano economico. Si finirebbe col condannare alla recessione un settore trainante della nostra economia, l'industria aeronautica italiana.

La spesa straordinaria prevista dal provvedimento per l'ammodernamento dei mezzi dell'aeronautica militare rappresenta un contributo al rilancio della nostra industria aeronautica. Questa nostra industria partecipa a livello internazionale alla produzione del velivolo MRCA.

Occorre tener presente che oltre 100 imprese italiane sono interessate a tale produzione ed in questo particolare momento di crisi dell'industria italiana il trascurare di sostenere questo tipo di industria sarebbe veramente colpa grave. Lo sviluppo del settore aeronautico è assai importante anche per la crescita economica del paese. L'Italia non deve restare emarginata nella gara per l'ammodernamento tecnologico, pena il suo rimanere in una posizione subordinata tra i paesi progrediti.

Questo discorso non riguarda solo l'industria aeronautica ma anche l'industria elettronica, ad essa indubbiamente collegata.

L'industria nazionale da sola non è certo in grado di tenere il mercato di fronte alle multinazionali, è persino dubbio nella attuale situazione che si possa inserire nell'industria europea.

Ogni sforzo quindi penso debba essere compiuto perchè questa possibilità, questa necessità si possa verificare.

Non è da trascurarsi il significato e l'importanza della combinazione per la prima volta di un consorzio europeo nel settore.

L'Italia è inserita in un consorzio di progettazione e di produzione insieme alla Gran Bretagna ed alla Repubblica federale di Germania che sarebbe per il nostro paese e per l'Europa da incoraggiare ed estendere.

È necessario pertanto rispettare gli impegni assunti e le relative scadenze.

I presupposti della politica militare italiana non possono prescindere dalla attesa, che si rende possibile nel tempo, del superamento della attuale contrapposizione dei blocchi militari.

Non si può prescindere neppure dalla considerazione della distensione quale dato ed obiettivo fondamentale per frenare la corsa agli armamenti e mantenere una reciproca uguale sicurezza attraverso un equilibrio di forze al più basso livello.

La strategia che ne scaturisce di conseguenza è quella di disporre di uno strumento difensivo nazionale idoneo ad intervenire autonomamente ed efficacemente contro minacce per le quali non si possa fare assoluto affidamento sul concorso sicuro e tempestivo degli alleati.

Discorso quello di oggi che non dovrebbe disgiungersi da quello sul rinnovamento delle forze armate che dovrebbe essere globalmente considerato anche al fine di precisare quali impegni nell'attuale situazione si possano complessivamente prendere.

È indispensabile un certo parallelismo tra i singoli provvedimenti di ristrutturazione e quelli sui principi e sull'ordinamento militare, il quale provi l'intento del Governo di portare avanti in modo unitario e globale la politica militare.

È da tempo che si richiama l'attenzione del Governo sulla necessità di rispettare gli impegni assunti per una pronta pubblicazione del libro bianco della difesa.

Tale pubblicazione costituirebbe occasione per la verifica degli adempimenti programmatici del Governo, ma sarebbe anche strumento di confronto, di partecipazione di

tutte le componenti politiche parlamentari alla definizione della strategia della difesa nazionale.

Ora vi è da chiedersi perchè per dare un minimo di credibilità operativa alle forze armate occorra adottare provvedimenti finanziari di carattere straordinario. La risposta non può essere che una sola: l'insufficienza per troppo tempo, per troppi anni di stanziamenti adeguati assegnati alla difesa nei diversi bilanci.

Ma non è certo con finanziamenti straordinari che si può completare il processo di ristrutturazione delle forze armate. È necessaria una adeguata programmazione tecnico-finanziaria delle esigenze complessive della difesa.

Qual è allora il rapporto che intercorre tra le leggi di finanziamento straordinario e la tradizionale legge di bilancio?

Il punto politico è quello di vedere se in tal modo, con queste leggi di finanziamento straordinario, non si finirà col mantenere in piedi ordinamenti militari ormai superati, e che tuttavia permangono dato che nessuno ha provveduto ancora a modificarli. Che questi ordinamenti militari siano da superare emerge chiaramente dallo stesso bilancio della difesa.

Con riferimento all'aeronautica è noto come le spese siano per il 60 per cento assorbite dal personale militare, per il 26 per cento dagli organi centrali e per il 14 per cento dagli ammodernamenti.

Tali dati dimostrano di per se stessi che la parte più importante, quella destinata alla efficienza dello strumento militare, è la parte minore, quasi insignificante nel contesto della spesa di fronte alle necessità.

I dati dimostrano che ci si trova di fronte ad un bilancio caratterizzato da esorbitanti oneri burocratici, da forze operative emarginalizzate.

Se si vuole correggere questa situazione non bastano le leggi di ammodernamento dei mezzi militari.

Per stabilire un giusto rapporto tra leggi di finanziamento straordinario e riforma delle forze armate, occorre si introduca un mezzo legislativo che dia al Parlamento ed al paese questa garanzia.

Ora, tornando al problema specifico che stiamo trattando, io non vorrei addentrarmi in una discussione di ordine tecnico; non sono sufficientemente preparato e mi accontento delle valutazioni fatte dall'arma aeronautica ove tecnici e lo stato maggiore stesso hanno studiato il problema; e non mi scandalizzerei affatto se riguardosi consigli fossero pervenuti dalla NATO alla quale noi siamo impegnati a collaborare. È per me probante la documentazione fornita dal Governo e dallo stato maggiore, documentazione che pure nella sua riservatezza ha messo in condizione di meglio giudicare il programma promozionale. Mi basta conoscere alcuni dati essenziali di questo tipo di apparecchio che dovrà sostituire il velivolo F 104 nelle sue variazioni per poterne valutare le qualità.

Decollo corto sotto i 500 metri, velocità di gran lunga superiore a quella dell'F 104, possibilità di salita a 5.000 metri di quota in meno di due minuti.

Motore Rolls Royce 199 in coproduzione colla FIAT e con una società tedesco-occidentale.

Dati questi che lo fanno preferire all'F 104 attualmente in dotazione, perchè più prestigioso, più aggiornato, più adeguato ai compiti che gli si richiederanno, più adatto a contrastare i velivoli suoi antagonisti nel caso di un ipotetico e certo non augurabile confronto.

L'Italia produce in questo contesto anche ali e pannelli ed è inserita nel consorzio multinazionale con una partecipazione dell'11 per cento avendo però una produzione che supera il 15 per cento complessivo.

Non mi soffermo neppure sul numero di 100 MRCA, 88 da combattimento e 12 da addestramento, ritenuti il minimo indispensabile per contrastare l'aggressione all'apertura di un eventuale conflitto e per addestrare gli equipaggi. Esula dalle mie possibilità. Presumo però che la mancata acquisizione degli apparecchi nel numero previsto comprometterebbe quantitativamente e qualitativamente l'intera possibilità combattiva del-

la aeronautica anche per la impossibilità di reperire sostituti con la capacità voluta.

Questi dati, queste considerazioni, sia quelli riguardanti la qualità del velivolo sia quelli sulle sue possibilità di impiego, sia quelli ancora riguardanti la sua costruzione mi confortano nella mia decisione per un voto favorevole al provvedimento in esame.

Per concludere voglio comunque raccomandare l'esercizio da parte del Governo di una particolare vigilanza circa l'impiego del pubblico denaro anche nel settore delle forze armate perchè, specialmente nelle attuali contingenze sociali, politiche ed economiche, la spesa pubblica non diventi ancora una volta occasione di ingordigia.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Arrigo Boldrini. Ne ha facoltà.

B O L D R I N I A R R I G O . Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli senatori, riteniamo che la discussione del disegno di legge 452 presentato dal Governo e già discusso dall'altro ramo del Parlamento, sia davvero importante perchè si sollevano diverse questioni di ordine più generale, intanto per la situazione economica in cui si trova il paese che è grave e preoccupante e di questo ne siamo tutti convinti in modo drammatico, per la politica dell'ammodernamento delle forze armate italiane nel contesto internazionale e della NATO; ed infine per i problemi che si pongono nei vari settori delle forze armate con l'ammodernamento, come abbiamo sentito testè ribadire dal senatore Balbo, e che non sono stati risolti.

Indubbiamente vi è una domanda alla quale il Governo attuale forse non potrà rispondere perchè dovrebbe assumersi le gravi responsabilità dei governi del passato. Perchè le questioni che riguardano gli armamenti delle forze armate ed il loro ammodernamento si sono concentrate tutte in questi anni?

Innanzitutto vi è un primo elemento che è rappresentato dalla considerazione, secondo me estremamente seria, che le questioni di fondo non sono state affrontate con una visione nazionale ed internazionale aperta e puntuale. Mi riferisco non tanto al clima politico generale perchè sono persuaso che anche nel contesto della distensione e del disarmo la politica dell'ammodernamento delle forze armate ha sempre una sua esigenza, ma perchè di fronte al primo salto degli armamenti mondiali (si pensi agli anni 1960-64, quando già l'aeronautica accusava le prime deficienze) non si è stati capaci di fare una valutazione aggiornata politico-militare, economica ed industriale.

È mancata, appunto, una politica italiana industriale, tecnologico-scientifica, non vista esclusivamente sulla base degli armamenti, ma nella complessità del processo produttivo.

Ecco perchè ci troviamo di fronte a tre provvedimenti approvati in tempi diversi, ma che in fondo sollevano la medesima questione.

È vero, ora discutiamo l'ammodernamento dell'aeronautica per 1.250 miliardi, poi avremo quello dell'esercito per 1.100 miliardi, mentre è già stata approvata la legge del 22 marzo 1975 per quanto riguarda l'ammodernamento della marina per 1.000 miliardi. Siamo cioè di fronte ad uno stanziamento totale di oltre 3.500 miliardi destinati esclusivamente alla produzione dei mezzi e degli armamenti delle forze armate, in aggiunta ai bilanci ordinari della difesa.

A parte i problemi generali strategici, politici e militari che si ripropongono e che brevemente tratterò, vi è un interrogativo che abbiamo di fronte: quale finalità si spera di conseguire con una tale manovra di politica economica e quali risultati si intendono ottenere per le industrie di questo settore e con quali finalità? Si può ritenere che le leggi speciali, quella dell'aeronautica in particolare, possano portare ad una espansione del settore industriale e che il volume della produzione nei prossimi anni aumenti in modo notevole per effetto della domanda interna ed esterna, tenendo conto di alcuni risultati già ottenuti. A questo punto però si pone un problema politico e cioè come intendete collocarvi nel quadro delle esportazioni generali delle armi. È vero, ne parleremo nel secondo punto all'ordine del giorno relativo all'istituzione della Commissione d'inchiesta sulle commesse militari,

ma intanto sappiamo già che uno dei punti fondamentali che vi proponete di raggiungere, oltre all'ammodernamento delle forze armate, è quello di partecipare al grande mercato internazionale delle esportazioni.

Sorgono qui delle questioni assai delicate. A parte il meccanismo che riguarda le esportazioni militari, che non descriverò perchè è talmente complicato che alla fine noi stessi ci troveremmo in difficoltà per comprenderlo, la questione di fondo che si pone è un'altra: come intendete conciliare questa politica militare degli ammodernamenti e delle esportazioni delle armi con una politica di distensione e di pace? E quale controllo politico e parlamentare intendete svolgere su questo settore? Quali settori degli armamenti intendete rafforzare ed impegnare nel commercio internazionale?

Parlo di settori degli armamenti perchè è facilmente comprensibile che cosa significhi un tipo di esportazione anzichè un altro. Quando si esporta un sistema d'arma non si vende solo il materiale bellico, ma si interviene per l'addestramento, per la preparazione dei tecnici. Soprattutto è bene riconsiderare che un sistema d'arma altamente sofisticato può cambiare l'equilibrio strategico o tattico in un determinato settore — Medio Oriente — o in qualsiasi altra parte del Terzo mondo, in particolare con ripercussioni interne ed internazionali non sempre prevedibili.

Come valutate tutto ciò? Avete un programma, avete degli indirizzi? Assumete dei precisi impegni di fronte al paese ed al Parlamento?

Ed ancora, si pone un'altra questione che mi pare sia un nodo centrale da sciogliere, come sottolineano giustamente le riviste più attente a questo problema. Per quanto riguarda il mondo industriale sappiamo che vi è una dispersione dei centri programmatici, delle stesse direzioni decisionali dovuta all'articolazione dell'industria italiana e probabilmente alla organizzazione delle stesse direzioni generali del Ministero della difesa che sono competenti per le diverse destinazioni di impiego per la marina, per l'aeronautica e l'esercito. Come intendete coordinare il tutto avendo ben presente che vi sono programmi, tecnologie che vengono decise in modo unilaterale? Abbiamo più volte sostenuto che manca una programmazione economica e nazionale articolata e quindi capace di coordinare anche i settori militari ed oggi voi dovrete gestire tre programmi decennali, marina, aeronautica ed esercito, senza avere risolto nessun problema relativo alla programmazione generale.

Ed allora, a questo punto la domanda diventa ancora più incalzante: come potete voi domani con tre programmi decennali delle tre forze armate arrivare ad una politica di interforze? Nei tre programmi elaborati dagli stati maggiori vi sono in alcuni casi delle formulazioni diverse. Sarebbe estremamente interessante soffermarsi sulla tematica della strategia politico-militare della marina e confrontarla con quella dell'aeronautica e dell'esercito. Noteremo che ci sono delle diverse valutazioni che certamente complessivamente si inquadrano nel Patto atlantico, ma per ogni arma, non v'è dubbio, vi sono delle impostazioni che non sempre rispondono ad una visione globale.

Del resto lo stesso Ministro della difesa quando ha presentato la relazione sul libro bianco della difesa per il 1977 ha dichiarato che « la programmazione dei mezzi e delle leggi promozionali vuole rispondere all'esigenza molto sentita di dimostrare che una programmazione pluriennale della spesa della difesa, in un primo tempo può essere canalizzata per le singole Forze armate, ma che in un secondo tempo dovrà assumere un carattere interforze rispondente ad una effettiva necessità ».

Quando ci sarà questo secondo tempo, onorevole Ministro, forse lei nella replica sarà in grado di precisarlo.

Nelle motivazioni che abbiamo letto sia nella relazione di maggioranza, sia nel dibattito nell'altro ramo del Parlamento puntualizzazioni di questo genere non ve ne sono state.

Ma vi è un altro problema che forse serve a capire l'importanza di questi provvedimenti.

Mi riferisco cioè a quella che viene definita la capitalizzazione tecnologica. In sostanza si afferma che la politica degli arma-

menti, per la cooperazione internazionale, per gli sforzi di certe ditte, per alte e specifiche ricerche scientifiche può creare un *trend* tecnologico di grande valore. Il settore degli armamenti assume un valore nazionale ed internazionale non di poco conto.

Ma come intendete sfruttare questo capitale tecnologico? O voi lo utilizzerete secondo una politica generale che investa l'industria italiana nei suoi centri vitali, e può avere una portata nazionale, altrimenti avremo quella che ho sentito anche poc'anzi definire dal senatore Balbo una industria trainante degli armamenti fine a sè stessa.

A questo punto, onorevoli senatori, il problema diventa assai importante sul piano politico ed economico perchè se voi considerate le tre leggi di ammodernamento quale sostegno esclusivo della industria degli armamenti, ci dovete spiegare come intendete risolvere la crisi economica e industriale ed aumentare il reddito nazionale!

Ecco un nodo che a mio avviso non è stato sciolto, e credo che sia anche difficile affrontarlo proprio per le impostazioni unilaterali che sono state date sia per l'ammodernamento, sia per i provvedimenti più generali per la ripresa industriale che non hanno potuto tenere conto di queste scelte economiche militari. Di fronte alla situazione in cui ci troviamo, si ritorna al problema fondamentale e cioè alla diversa soluzione che si poteva dare sia per i finanziamenti, sia per le scelte politiche dei piani decennali.

Mi spiego. Se invece di fare tre leggi per l'ammodernamento per la marina, l'aeronautica e l'esercito si fosse stabilito un aumento normale del bilancio della difesa, anche con una prospettiva di programmazione a lunga scadenza, non v'è dubbio, avremmo potuto preventivare uno stanziamento complessivo anno per anno secondo la cifra media delle tre quote annuali previste. Intanto il programma secondo il libro bianco si sarebbe potuto aggiornare tenendo conto dei molti elementi, se non anno per anno, almeno per periodi di 3-4 anni.

Non mi si dica che con un impegno complessivo ed annuale del bilancio della Difesa non sarebbe stato possibile assumere degli impegni per quanto riguarda le commesse pluriennali. Bastava stabilire un programma molto serio e responsabile; anzi avreste avuto anche la possibilità di valutare più convenientemente l'aumento dei costi che oggi nessuno è in grado di preventivare. I costi degli armamenti sono in continua ascesa sia per effetto dell'inflazione, sia anche per i miglioramenti delle apparecchiature. Non voglio riferirmi all'MRCA, ma solo ricordare per esempio che il prezzo contrattuale del carro armato Leopard nel 1971 era di 220 milioni ed ora costa già oltre 500 milioni; quello di un autocarro medio nazionale nel 1973 era di 8 milioni, nel 1975 ha già superato i 20 milioni.

In verità non siamo di fronte a un piano decennale dell'aviazione, se non in via di massima, onorevole Sottosegretario: l'abbiamo detto in Commissione e lo ribadisco in Aula, ma ad un anticipo di spesa per quanto riguarda il programma generale di ammodernamento dell'aviazione italiana. Del resto lo riconoscete voi stessi. Infatti rileggendo il programma rileviamo, ad esempio, che dovrete provvedere all'approvvigionamento dell'armamento per i velivoli F-104 S che restano in servizio con costi altissimi dei missili aria-aria che sono in continuo aumento.

Affermare che è necessario « l'avvio degli studi di difesa per sostituire a suo tempo l'F-104 » e quanto costeranno queste ricerche non lo sappiamo! Ed ancora: prevedete studi per lo sviluppo di un velivolo leggero destinato a sostituire il G-91 Y. Riconosco che sono elementi essenziali del programma, ma proprio per questo i 1.200 miliardi stanziati non saranno sufficienti per affrontare tutti i problemi che sono strettamente collegati gli uni agli altri.

Vedremo alla fine di questo piano decennale, sperando di essere in un clima di pace e di distensione, quale sarà il costo effettivo.

Sarà una analisi interessante, signor Ministro, se avremo buona memoria.

Del resto anche lei ha dovuto riconoscere che il costo dello stesso MRCA è destinato ad aumentare secondo una ben nota lievitazione dei prezzi, ma che può anche diminuire se-

condo l'interesse che il Tornado potrà suscitare in altri paesi e superare la richiesta dei tre paesi che ne costituiscono il consorzio.

Onorevole Ministro, capisco benissimo questo gioco del dare e dell'avere, della domanda e dell'offerta, ma siamo nel campo delle valutazioni di mercato. Ma prima di affrontare questo problema mi preme di sottolineare ancora un altro aspetto per quanto riguarda l'ammodernamento e cioè che secondo il libro bianco dell'aeronautica si precisa che è necessario un numero complessivo di mille velivoli sia per quanto riguarda la difesa aerea, che la ricognizione, la controaviazione, l'appoggio alle forze terrestri, il soccorso aereo, la formazione dei piloti. Ebbene, tutto questo nella legge non è previsto. Non so se sia indicato per memoria in qualche altro documento amministrativo; è certo comunque che se non vi sarà un altro finanziamento l'ammodernamento dell'aeronautica rimarrà incompleto.

Non voglio aggiungere una parola di più, perchè comprendo la delicatezza dell'argomento.

Il sottosegretario Pastorino, giustamente nella sua replica alla Commissione della difesa, e devo dire anche il Ministro nell'altro ramo del Parlamento, hanno soprattutto concentrato la loro attenzione e la loro analisi sul consorzio che è nato per la produzione dell'apparecchio MRCA ed hanno sottolineato che il Consorzio ha un respiro europeo e rappresenta un primo passo autonomo dell'Europa rispetto al mercato degli armamenti e alla tecnologia americana.

Non posso non riconoscere che questa è una scelta politica di grande interesse ma bisogna poi considerare subito i tempi, i momenti dello sviluppo del Consorzio; parlerà qualche altro collega su questo argomento.

Intanto come si è sviluppato il programma. Per quanto riguarda la fattibilità si è indicata la data del novembre 1968; per la definizione si è previsto l'aprile 1969; per la produzione in serie degli aerei si è indicato il periodo della seconda metà del 1974 o l'inizio del 1975. Non siamo ancora arrivati a questa fase finale! Quindi vi è un ritardo assai preoccupante. E perchè questo ritardo? Intanto il Governo prima di prendere una decisione per presentare questo disegno di legge e per l'MRCA ha dovuto attendere a lungo perchè vi erano delle complicazioni di carattere internazionale, delle differenziazioni di valutazione sul piano tecnico e dell'impiego. Potremmo fare una lunga disquisizione sulle polemiche di carattere tecnico, sulla utilizzazione, l'addestramento e via di seguito che hanno impegnato a lungo il consorzio. E poi infine il consorzio europeo quando doveva rappresentare uno degli organismi della cooperazione europea nella sua specificità, sul piano degli armamenti tecnologico e scientifico, è entrato in crisi.

Nessuno ci ha mai spiegato bene perchè il Belgio, l'Olanda, il Canada sono usciti dal consorzio. Quali le cause: l'apparecchio non rispondeva ad una comune concezione strategica d'impiego, oppure vi sono state forti pressioni internazionali? Questo è un nodo che merita una attenta riconsiderazione ed una approfondita conoscenza dei fatti.

Ecco perchè diventa problematica la tesi che è stata sostenuta da molti di voi secondo la quale questo consorzio avrebbe rafforzato i vincoli tra i paesi della comunità europea. Non v'è dubbio che per i tre paesi dell'Europa si sono creati dei rapporti nuovi, ma si è anche determinata nel contempo una profonda divisione non solamente, direi, di carattere militare, ma tecnologica, economica, industriale con tutti gli altri paesi. E vedremo il perchè. Ecco perchè tante sono le domande e molte sono le risposte che dovete dare.

Onorevole Ministro, lei sa benissimo che siamo alla vigilia di quello che si chiamerà il grande mercato aereo degli anni ottantanovanta. Forse avrete anche considerato che in questo mercato aereo nel prossimo decennio l'Europa assumerà una grande importanza.

Secondo i dati della Comunità europea economica si pensa che le nazioni europee potranno acquistare circa 28.025 aerei civili. Mi si dirà: ma che cosa c'entra l'industria civile aeronautica con l'industria militare? Onorevoli senatori, chi non sa quale interdipendenza esista fra questi vari settori in-

dustriali? E come vi presentate a questo mercato? Avete un programma generale? Avete la possibilità, nel quadro europeo, di prepararvi, oppure la situazione è quella che facilmente si può immaginare? In verità la controprova è negativa, tant'è che per quanto riguarda la questione relativa al mercato degli MRCA — mi dispiace, onorevole Ministro, di dover esprimere un parere completamente opposto al suo ottimismo — anche se vi presentate con l'acquisto di 809 macchine da parte dei tre paesi, Italia, Inghilterra, Repubblica federale tedesca, e quindi con un cartello di garanzie, non siete in grado di fare alcuna previsione di mercato perchè non avete potuto risolvere il problema del prezzo, della concorrenza e dell'apparecchio stesso altamente sofisticato.

Qualche giorno fa lei ha affermato, onorevole Ministro, che il Canada e forse l'Australia sarebbero stati gli eventuali nuovi acquirenti. Ebbene, siamo andati a rivedere i documenti di qualche anno fa e abbiamo letto che nel 1967 il capo di stato maggiore delle forze armate del Canada faceva parte di quel gruppo di tecnici del consorzio F-104 G, composto da quelli del Belgio, dell'Olanda, della Repubblica federale tedesca, dell'Italia e del Canada che iniziarono lo studio per il rinnovamento delle linee di combattimento dell'aeronautica dei vari paesi. Ma dal 1970 il capo di stato maggiore del Canada ha dato le dimissioni. Quindi come fa a dire che ci sarà un ripensamento da parte del Canada e dell'Australia?

L A T T A N Z I O , *ministro della difesa.* Se lo dico vuol dire che lo posso dire.

B O L D R I N I A R R I G O . Onorevole Ministro, non metto in dubbio che lei abbia avuto delle assicurazioni, ma il mercato delle armi...

L A T T A N Z I O , *ministro della difesa.* Ho parlato di interesse.

B O L D R I N I A R R I G O . È un'altra cosa allora perchè può essere interessante sapere che vi sono paesi che studiano ed esaminano determinate commesse militari, ma per stipulare i contratti relativi ci vuole ben altro.

L A T T A N Z I O , *ministro della difesa.* Del resto altrimenti avrei detto che abbiamo concluso.

B O L D R I N I A R R I G O . Vorrei ancora aggiungere che fra i tanti problemi si pone anche quello dell'addestramento. Non sapevo che state ancora discutendo per quanto riguarda non solo la produzione, ma le stesse modalità per l'addestramento.

Se non vado errato ho letto che in questi ultimi tempi sui problemi dell'addestramento si sono aperte alcune polemiche. Si sostiene, ad esempio, che per l'addestramento dei piloti per l'MRCA la tendenza è quella di avere un *training* a livello internazionale. Ecco un altro elemento di valutazione. Voi stessi avete dichiarato che l'Italia non ha ancora finalizzato la sua adesione a questo *training* che si chiama IOCU, che dovrebbe avere il suo centro in Inghilterra, a Cottesmore perchè i costi risultano molto elevati e richiederebbero un esborso di valuta.

L A T T A N Z I O , *ministro della difesa.* Se non approviamo la legge.

B O L D R I N I A R R I G O . Ma lei stesso per quanto riguarda l'addestramento afferma che i costi sono molto alti e che non è sicuro di poter partecipare.

Le questioni centrali sono appunto che tuttora molti problemi politici, ideologici, addestrativi e finanziari non sono stati definitivamente risolti.

Quindi non è vero che la partita è chiusa, anzi è come se aveste davanti una scatola cinese per cui quando l'aprite si moltiplicano i pezzi e cioè i problemi.

L A T T A N Z I O , *ministro della difesa.* Senatore Boldrini, se io questa sera fossi venuto qui con tutti i problemi risolti lei giustamente mi avrebbe accusato di aver fatto tutto senza il Parlamento.

BOLDRINI ARRIGO. Vede, onorevole Ministro, le questioni da risolvere sul piano politico e finanziario sono una cosa, ma quelle di carattere tecnico, strategico ed anche di addestramento, che voi non avete risolto, sono ben altra cosa, il che significa che siete ancora in una fase preparatoria. (*Interruzione del Ministro della difesa*).

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, lei sarà l'ultimo a parlare su queste questioni, quindi lasciamo concludere il senatore Boldrini.

BOLDRINI ARRIGO. Vorrei dire infine che per la questione di mercato, quella tecnica e finanziaria, vi trovate dinnanzi alla grande operazione che è stata portata avanti dagli americani con l'F-16. Gli Stati Uniti quando si è sviluppato il consorzio Panavia, per un altro tipo di apparecchio, hanno operato per la costruzione di un consorzio con il Belgio, i Paesi Bassi, la Danimarca e la Norvegia per l'acquisto di 348 apparecchi e per la costruzione di tre catene di montaggio, di cui due saranno dislocate in Europa, il che significa che la standardizzazione sulla quale voi avete posto l'accento da diverso tempo per quanto riguarda la NATO e l'UEO non è oggi in una fase molto avanzata. L'altro giorno, lei, onorevole Sottosegretario, mi ha detto: ma come, lei sostiene la standardizzazione? Forse è diventato più europeista di noi? Il problema è che non andando avanti il processo della standardizzazione europea significa che il peso delle multinazionali è più che mai forte e sappiamo quanto contino oltre Atlantico e che i rapporti tra l'Europa e gli Stati Uniti d'America sono pieni di contraddizioni. Queste sono le grandi questioni che vi stanno davanti.

Si tratta di problemi di difficile soluzione, ma non potete dire che non esistono. Sorge allora un interrogativo: nel quadro della collaborazione e cooperazione europea, anzichè porre all'ordine del giorno il problema dell'MRCA non potevate concentrare gli sforzi per armamenti sofisticati e forse utilizzando le industrie già pronte per programmazioni comuni? Tutti sappiamo che il 30 per cento delle spese della NATO sono sprecate per la duplicazione degli armamenti. Queste potevano essere delle valutazioni da farsi con approfondimenti e dibattiti, ma il Parlamento non ne è mai stato informato.

Non so se per questi complessi problemi europei siano esenti da critiche gli stati maggiori della NATO e del nostro paese, ma non v'è dubbio che esistono gravi responsabilità per non avere tenuto conto di tutti gli elementi internazionali e interni.

Onorevole Ministro, prima o contemporaneamente alla discussione di queste proposte di legge per gli armamenti, era necessario un ripensamento generale sulla politica militare, nel quadro del Patto Atlantico, proprio per esaminare lo strumento militare in base ad una valutazione più complessiva. Mi compiaccio che per la prima volta il capo di stato maggiore generale Viglione abbia recentemente affermato al Centro alti studi militari, sviluppando il tema « Forze armate - analisi di una realtà » che il ruolo dello strumento militare deve essere visto nell'ambito di una difesa globale. Prendo atto inoltre, con una certa soddisfazione perchè è un argomento che abbiamo sostenuto da molti anni, che lo stesso generale Viglione riconosce che per le esperienze di guerra oggi « abbiamo di fronte due concezioni strategiche (il modello rivoluzionario del Vietnam e quella classica del Kippur)» e precisa appunto che avendo presenti queste due esperienze di grande peso mondiale si studiano « le concezioni strategiche attuali e del futuro ».

Come non tenere conto dunque di tutte le evoluzioni in corso, delle esperienze di altri popoli? Non a caso abbiamo sostenuto che bisognava, avendo ben presente le posizioni politiche che abbiamo ripetutamente assunto, sulla base dell'impegno dell'Alleanza atlantica, elaborare una politica della difesa nazionale secondo il quadro politico, economico, sociale, industriale, democratico e delle forze armate come una delle componenti fondamentali, ma non a sè stante, perchè la difesa del paese assume un ben altro valore politico, civile, militare. Indubbiamente un dibattito serio e responsabile avrebbe per-

messo di fare ben altre scelte, anzi sarebbe stato salutare anche per correggere certe impostazioni ed isolare le posizioni velleitarie che molte volte si sono manifestate!

Innanzitutto occorre davvero una chiara assunzione di responsabilità sulla dibattuta e controversa questione sulla possibilità che l'apparecchio Tornado possa essere utilizzato per il trasporto di armi nucleari. È vero che anche altri apparecchi come l'FS4S potevano trasportare vettori di arma nucleare, ma oggi, di fronte alle varie polemiche internazionali, alle spinte di alcuni circoli militari NATO ed americani che sostengono che bisogna « riconsiderare l'impiego atomico » come una revisione della strategia della risposta flessibile, è necessario che il Governo sia estremamente chiaro e ci auguriamo che come è già avvenuto in Commissione, il Ministro esprima la posizione ufficiale del nostro paese contro ogni impiego di materiale atomico. Ad ogni modo, signor Ministro, anche all'interno del nostro paese ci sono delle posizioni contrastanti. Leggo, ad esempio, in una rivista ispirata da alcuni gruppi militari che « l'impiego del Tornado si traduce in un mutamento della stessa dottrina di impiego delle forze aree italiane nell'ambito della collaborazione con quelle di terra e di mare ». E fin qui possiamo anche essere d'accordo, ma poi si aggiunge: « I Tornado dell'amministrazione militare troveranno nei cieli del Mediterraneo un altro campo d'azione ben congeniale con lo sviluppo di una guerra navale condotta autonomamente al di fuori del puro e semplice concorso diretto delle operazioni delle forze di altri paesi». Che cosa si prospetta con questa impostazione? Forse di volere assumere delle responsabilità maggiori? Siccome la aeronautica italiana verrà dotata di una linea di volo con armi altamente sofisticate nel quadro del Patto atlantico si pensa che possa assumere un ruolo primario nel quadro della NATO per quanto riguarda lo scacchiere del Mediterraneo orientale.

Pongo questo problema perchè spinte in questa direzione esistono da tempo e conosciamo benissimo qual'è la situazione dell'area della NATO nell'oriente Mediterraneo e qual è lo stato dei rapporti fra la Turchia e la Grecia.

Ma vi è un altro argomento che, a mio avviso, deve preoccuparci, e cioè vi è qualcuno che pensa che questa legge per oltre 1.200 miliardi all'aeronautica, come quella per la marina e per l'esercito, dovrà servire a dare una maggiore credibilità internazionale al nostro paese. Onorevole Ministro, ritengo che possiamo essere tutti d'accordo nel considerare che la credibilità si conquista sul piano generale con una conseguente politica per il disarmo e la distensione, sviluppando i rapporti bilaterali, ma se dovessimo concepire la credibilità in termini di specificità e di efficienza militare, onorevoli senatori, davvero rinuncieremmo ad assicurare al nostro paese un ruolo dinamico ed aperto per la soluzione dei grandi problemi internazionali.

Infine, l'ultima questione: qual'è il rapporto che intercorre tra questa legge per il potenziamento dell'aeronautica e la ristrutturazione? È uno dei problemi più complessi non risolto. Innanzitutto vogliamo sottolineare, onorevole Ministro, che ben sappiamo come tutto il processo della ristrutturazione sia stato posto da tempo nelle istanze internazionali della NATO.

Certo, vi sono le condizioni oggettive delle forze armate; ma è anche vero che l'« eurogrupp » della NATO, del quale lei fa parte, da tempo aveva posto allo studio la questione della ristrutturazione delle forze armate degli Stati membri. Le ragioni sono sia di carattere internazionale, ma anche per la evoluzione dei processi integrativi nel campo militare della NATO per tentare di superare i gravi problemi che hanno creato scompensi e crisi nello stesso Patto atlantico.

Ebbene, come poter conciliare oggi — ha sollevato il problema anche il senatore Balbo — il potenziamento dell'aeronautica e la mancata ristrutturazione? Per quali ragioni si è ritenuto che il programma di ristrutturazione non dovesse coincidere con la riorganizzazione degli organi centrali e periferici dell'aeronautica, quando un terzo della consistenza operativa di forza armata verrà ridotto!

Abbiamo avuto alcune note esplicative sulla riduzione di alcuni comandi, ma non credo che ella potrà dire che questo rappresenta l'elemento essenziale di un processo di ristrutturazione. Le questioni sono più complesse e riguardano il ridimensionamento della forza operativa, ma anche il suo ammodernamento, come si potrà procedere alla ristrutturazione degli organi centrali e periferici di direzione, alla riunificazione dei servizi, gli eventuali cambiamenti di apparati e di strutture in base agli stessi armamenti che verranno adottati.

Ecco perchè si pongono i diversi problemi che hanno sollevato altri colleghi, e cioè del pacchetto delle riforme che interessano tutte le Forze armate.

In verità, quando poniamo la questione dell'ordinamento moderno delle Forze armate e quindi della ristrutturazione, comprendiamo quanti problemi dovete affrontare che richiedono grande chiarezza e forza politica.

Per elaborare un ordinamento generale delle Forze armate dovete intanto stabilire quale linea politica e militare nel quadro della NATO siete decisi a portare avanti; è necessario precisare quale ruolo ogni arma è chiamata a svolgere nel contesto delle Interforze e dovete nello stesso tempo, secondo i continui mutamenti e al di là dei vecchi schemi, riconsiderare il quadro strategico e geografico del Mediterraneo.

Ecco perchè vi poniamo molti problemi: non tanto perchè non ne comprendiamo la delicatezza, ma perchè il modo in cui è venuto avanti il processo di ammodernamento non ha affrontato nella sua complessità, secondo noi, la politica militare, economica e industriale del nostro paese.

Da tutto ciò scaturisce a nostro parere l'esigenza di un impegno maggiore del Parlamento che potrà intervenire efficacemente anche per la gestione di questi piani pluriennali di ammodernamento. Qualcosa si è ottenuto. Si precisa intanto che il Comitato previsto dall'articolo 3 del disegno di legge per l'attuazione del programma, deve esprimere un parere obbligatorio anche se non vincolante e si precisa ancora all'articolo 2 che annualmente sarà trasmesso allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa una relazione sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta dal Comitato.

Consideriamo che questo sia insufficiente perchè non è vero che il Parlamento non possa intervenire nei problemi politici, tecnici dell'ammodernamento. Secondo noi vi sono le condizioni. Innanzitutto il Parlamento può stabilire l'indirizzo di una programmazione generale e discutere le finalità strategiche e politiche fondamentali; può esprimere un parere motivato sul programma delle commesse tanto più che il 70-80 per cento dell'industria degli armamenti è rappresentata dall'industria di Stato e dare un contributo serio e responsabile sulla politica della ricerca scientifica.

Per queste ragioni ci asterremo dal voto. Abbiamo fatto le nostre valutazioni critiche e ci auguriamo che in questo processo di ammodernamento e di trasformazione il paese ed il Parlamento siano chiamati a dare un apporto continuo e positivo per risolvere le questioni di fondo della politica militare del nostro paese. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Nella ragionevole previsione di poter terminare entro stasera la discussione del disegno di legge n. 335, sospesa in precedenza, sospendiamo la discussione del disegno di legge n. 452, che continuerà domattina.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 335

P R E S I D E N T E . Riprendiamo la discussione del disegno di legge n. 335.

Passiamo all'esame degli articoli nel testo proposto dalla Commissione. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Art. 1.

Sono abrogate le disposizioni degli articoli da 1 a 7 della legge 2 dicembre 1975, n. 576.

(*È approvato*).

Art. 2.

Nell'articolo 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, sono soppresse le parole « ad eccezione di quelle i cui redditi sono imputati ad altri ai sensi dell'articolo 4 ».

(*È approvato*).

Art. 3.

Il primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è sostituito dal seguente:

« L'imposta si applica sul reddito complessivo netto formato da tutti i redditi del soggetto passivo, compresi i redditi altrui dei quali egli ha la libera disponibilità o la amministrazione senza obbligo della resa dei conti ed esclusi i redditi sui quali l'imposta stessa si applica separatamente ai sensi degli articoli 12, 13 e 14 ».

(*È approvato*).

Art. 4.

Dopo l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 597, è inserito il seguente:

« Art. 4 - *Coniugi e figli minori.* — Ai fini della determinazione del reddito complessivo o della tassazione separata prevista dagli articoli 12 e seguenti:

a) i redditi dei beni che formano oggetto della comunione legale di cui agli articoli 177 e seguenti del codice civile sono imputati per metà del loro ammontare netto a ciascuno dei coniugi;

b) i redditi dei beni che formano oggetto del fondo patrimoniale di cui agli articoli 167 e seguenti del codice civile sono imputati per metà del loro ammontare netto a ciascuno dei coniugi. Nelle ipotesi previste dall'articolo 171 del detto codice i redditi dei beni che rimangano destinati al fondo sono imputati per l'intero ammontare al coniuge superstite o al coniuge cui sia stata esclusivamente attribuita l'amministrazione del fondo;

c) i redditi dei beni dei figli minori soggetti all'usufrutto legale dei genitori sono imputati per metà del loro ammontare netto a ciascun genitore. Se vi è un solo genitore o se l'usufrutto legale spetta a un solo genitore i redditi gli sono imputati per l'intero ammontare ».

(*È approvato*).

P R E S I D E N T E . Dopo l'articolo 4 è stato proposto un articolo aggiuntivo. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Art. . . .

La scrittura privata prevista dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576 per la costituzione dell'impresa familiare e sue modificazioni è sottoposta a registrazione e si applica l'imposta fissa di registro. L'attribuzione del reddito sulla base delle quote previste sulla privata scrittura non comporta assoggettamento all'imposta di registro.

4. 0. 1 LI VIGNI, LUZZATO CARPI, ANDERLINI, BONAZZI, CIPELLINI, MARANGONI

L I V I G N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

L I V I G N I . Ritiriamo l'emendamento 4. 0. 1 perchè è assorbito da uno degli emendamenti presentati dal Governo.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame dell'articolo 5. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Art. 5.

L'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è sostituito dal seguente:

« Art. 10 - *Oneri deducibili.* — Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo e purchè risultino da idonea documentazione, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente:

a) l'imposta locale sui redditi che concorrono a formare il reddito complessivo, iscritta nei ruoli la cui riscossione ha inizio nel periodo d'imposta. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 5, primo comma, l'imposta si deduce per ciascun socio o associato nella proporzione stabilita dallo stesso articolo;

b) i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori;

c) gli interessi passivi pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nonchè quelli pagati ai medesimi soggetti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili per i quali la deduzione è ammessa per un importo non superiore a tre milioni di lire, salvo quanto stabilito dal quarto comma dell'articolo 58;

d) le spese mediche e chirurgiche, nonchè quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, per la parte del loro ammontare complessivo che eccede il dieci o il cinque per cento del reddito complessivo dichiarato secondo che questo sia o non sia superiore a quindici milioni di lire. La deduzione è ammessa a condizione che il contribuente, nella dichiarazione annuale, indichi il domicilio o la residenza del percipiente nel territorio dello Stato e dichiari che le spese sono rimaste effettivamente a proprio carico;

e) le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone indicate nell'articolo 433 del codice civile, nonchè degli affiliati, per un importo complessivamente non superiore a lire un milione;

f) le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali;

g) gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria;

h) gli assegni periodici corrisposti in forza di testamento o di donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti a persone indicate nell'articolo 433 del codice civile, per le quali non spettino le detrazioni di cui al secondo comma dell'articolo 15;

i) i contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge;

l) i premi per assicurazioni sulla vita del contribuente, i premi per le assicurazioni contro gli infortuni ed i contributi previdenziali ed assistenziali non obbligatori per legge, per un importo complessivamente non superiore a due milioni di lire. Per le assicurazioni sulla vita che danno luogo a diritto di riscatto la deducibilità è subordinata alla condizione che la polizza preveda una durata, determinata a decorrere dalla data di emissione, non inferiore a cinque anni e la rinunzia all'esercizio del diritto di riscatto per i primi tre anni.

Sono inoltre deducibili, nel limite del settantacinque per cento del loro ammontare, le spese relative ad immobili di interesse artistico, storico o archeologico sostenute ai sensi dell'articolo 16 della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

Gli oneri indicati alle lettere *d*), *f*) ed *l*) sono deducibili, fermo restando il limite complessivo rispettivamente stabilito, anche se sono stati sostenuti nell'interesse del coniuge non legalmente ed effettivamente separato, di figli o affiliati minori di età o di altri parenti e affini di cui all'articolo 433 del codice civile conviventi con il contribuente ».

Il Governo della Repubblica è delegato a regolare con nuove norme, entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le condizioni e i limiti di deducibilità delle spese mediche e chirurgiche dal reddito complessivo delle persone fisiche, in base al criterio di coordinarne la disciplina con le disposizioni legislative in materia di assistenza sanitaria pubblica e mutualistica e di evitare distorsioni tra le forme diretta e indiretta dell'assistenza stessa.

Le norme di cui al comma precedente saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica avente valore di legge ordinaria, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri delle finanze e della sanità, sentito il parere della Commissione parlamentare prevista dall'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e avranno effetto dall'anno successivo a quello della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Alla lettera c), *sostituire le parole da*: « mutui garantiti da ipoteca » *sino alla fine della lettera, con le altre*: « cessione di quote di retribuzione nonchè di mutui garantiti da ipoteca su immobili per un importo non superiore ad un milione e mezzo di lire aumentabile fino a lire 2 milioni e mezzo qualora concorrano per una quota parte non inferiore alla metà mutui contratti dopo il 31 dicembre 1974. Resta salvo quanto stabilito nel quarto comma dell'articolo 58 ».

5. 1 LUZZATO CARPI, CIPELLINI, FERRALASCO, FINESSI, FABBRI, SIGNORI, DALLE MURA, CARNESELLA

Alla lettera c), *terz'ultima riga, sostituire le parole*: « tre milioni » *con le altre*: « un milione e mezzo ».

5. 2 ANDERLINI, ROMANÒ

Alla lettera c) *aggiungere in fine il seguente periodo*: « , purchè sia indicato il soggetto percepiente gli interessi e purchè il contribuente non sia stato contemporaneamente creditore di tale percepiente per un importo superiore ai tre milioni di lire; in caso di indebita deduzione, accertabile ai sensi degli articoli 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 49 del suddetto decreto; ».

5. 3 ANDERLINI, ROMANÒ

In via subordinata all'emendamento 5. 3 *alla lettera* c) *aggiungere in fine il seguente periodo*: « , per detta detrazione è prescritta la indicazione del percepiente col quale non possono esistere rapporti di credito ».

5. 4 ANDERLINI, ROMANÒ

Sostituire la lettera l) *con la seguente*:

l) i premi di assicurazione sulla vita del contribuente, i premi per le assicurazioni contro gli infortuni ed i contributi previdenziali ed assistenziali non obbligatori per legge, per un importo complessivamente non superiore a un milione di lire. Il limite di deducibilità è raddoppiato per il contribuente coniugato quando il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, non possiede redditi propri, esclusi i redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, per un ammontare superiore a lire 840 mila al lordo degli oneri deducibili. Per le assicurazioni sulla vita che danno luogo a diritto di riscatto la deducibilità è subordinata alla condizione che la polizza preveda una durata, determinata a decorrere dalla data di emissione, non inferiore a cinque anni e la rinunzia all'esercizio del diritto di riscatto per i primi tre anni ».

5.5 ANDERLINI, ROMANÒ

Sostituire la lettera l) *con la seguente*:

« *l*) i premi per assicurazione sulla vita del contribuente, i premi per le assicurazioni contro gli infortuni ed i contributi previdenziali non obbligatori per legge, per un importo complessivamente non superiore a due milioni di lire. La deduzione dei premi per l'assicurazione sulla vita è ammessa a condizione che dai documenti allegati alla dichiarazione annuale l'assicurazione risulti stipulata per durata non inferiore a cinque anni; in caso di riscatto nel corso del quinquennio l'impresa assicuratrice deve operare, sulla somma corrisposta al contribuente, una ritenuta di acconto del dieci per cento commisurata all'ammontare complessivo dei premi riscossi. L'ammontare dei premi che sono stati dedotti dal reddito complessivo del contribuente è soggetto a tassazione a norma dell'articolo 13 ».

5. 6 IL GOVERNO

L U Z Z A T O C A R P I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

L U Z Z A T O C A R P I . Ho già illustrato l'emendamento 5. 1 nel corso del mio intervento in sede di discussione generale.

R O M A N Ò . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R O M A N Ò . Gli emendamenti 5. 2, 5. 3, 5. 4 e 5. 5 sono stati illustrati nel corso della discussione generale dal collega Anderlini.

P A N D O L F I , *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* P A N D O L F I , *ministro delle finanze*. Per il 5. 6, si tratta della migliore formulazione di un emendamento che era stato discusso in Commissione e che si proponeva di meglio regolamentare la deducibilità dei premi per assicurazioni sulla vita. La sostanza della nuova formulazione consiste nel fatto che si è cercato di studiare un congegno che consenta di prevedere una normativa uniforme in qualunque caso di riscatto nel corso del quinquennio. Quindi non ci sono particolari novità rispetto all'orientamento che era prevalso in Commissione; raccomanderei tuttavia, per ragioni di carattere tecnico, la formulazione contenuta nell'emendamento 5. 6.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

S E G N A N A , *relatore*. Signor Presidente, purtroppo, anche secondo quanto è stato affermato durante la discussione in Commissione, non posso accettare l'emendamento 5. 1. Per quanto riguarda l'emendamento 5. 2, ho già espresso nella replica le ragioni per cui non sono favorevole. Sono pure contrario agli emendamenti 5. 3 e 5. 4 Per quanto riguarda l'emendamento 5. 5, essendo favorevole all'emendamento del Governo, sono naturalmente contrario.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

* P A N D O L F I , *ministro delle finanze*. Il Governo, signor Presidente, si associa al parere del relatore Il senatore Anderlini aveva ieri esposto il principio comune che sottendeva i diversi emendamenti all'articolo 5 e non posso che ritenere che questo principio abbia un suo fondamento. Tuttavia la logica in cui si muove il provvedimento è tale da rendere difficilmente compatibili alcune disposizioni contenute nello stesso testo e dirette alla stessa finalità con questa particolare ottica con cui sono stati appunto formulati gli emendamenti 5. 2, 5. 3, 5. 4 e 5. 5.

Per quanto riguarda l'emendamento 5. 1, il parere del Governo è identico a quello del relatore, cioè contrario.

P R E S I D E N T E . Senatore Luzzato Carpi, insiste per la votazione dell'emendamento 5. 1?

L U Z Z A T O C A R P I . Insisto.

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione dell'emendamento 5. 1.

L I V I G N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

L I V I G N I . Noi ci asterremo dalla votazione di questo emendamento, pur condividendo lo spirito indubbiamente positivo che ha portato il collega Luzzato Carpi e gli altri colleghi a presentarlo. Ci asterremo perchè investe problemi che richiederebbero un ulteriore approfondimento e un'ulteriore puntualizzazione e temiamo che con questa formulazione si aprano delle maglie pericolose. Ci asteniamo solo per questo motivo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 5. 1, presentato dal senatore Luzzato Carpi e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Senatore Romanò, insiste per la votazione dell'emendamento 5. 2?

R O M A N Ò Non insisto, così come non insisto per la votazione degli emendamenti 5. 3, 5. 4 e 5. 5.

S E G N A N A , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S E G N A N A , *relatore*. Mi sono già espresso sull'emendamento 5. 6 presentato dal Governo, però devo far presente che in una breve riunione che è stata tenuta poco fa è stata apportata a questo emendamento, d'accordo con il Governo, una modifica nel senso che, invece di parlare di una ritenuta di acconto del 10 per cento, deve intendersi del 20 per cento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 5. 6, presentato dal Governo e accettato dalla Commissione, con la sostituzione delle parole « 20 per cento » alle altre: « 10 per cento ». Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Dopo l'articolo 5 sono stati presentati alcuni articoli aggiuntivi. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Dopo l'articolo 5, *inserire i seguenti*:

Art. . . .

« Entro il 30 giugno 1977 il Governo della Repubblica è delegato ad emanare con uno o più decreti norme per l'istituzione della imposta locale sulle proprietà immobiliari e per la contemporanea esclusione dall'ILOR dei redditi relativi ai cespiti assoggettati all'imposta locale sui redditi con l'obbligo da parte del soggetto passivo di corresponsione al comune dell'imposta stessa.

La disciplina di tale imposta avrà i seguenti princìpi e criteri direttivi:

1) carattere reale e proporzionale dell'imposta;

2) applicazione dell'imposta nei confronti delle persone fisiche e giuridiche ovunque residenti, commisurata al valore delle aree fabbricabili e degli immobili in uso di civile abitazione situati nel territorio dello Stato, posseduti a titolo di proprietà o di altri diritti reali;

3) obbligo di presentare, entro il 20 febbraio di ogni anno all'Ufficio comunale nel cui territorio è situato l'immobile, una apposita dichiarazione per ogni cespite indicante le caratteristiche dell'immobile ed il numero della partita catastale e, in mancanza di

accatastamento, gli estremi della ricevuta catastale comprovante la richiesta di accatastamento relativa ad ogni singolo cespite;

4) determinazione del valore tassabile sulla base del valore di mercato del cespite indicato dal contribuente nella dichiarazione;

5) per gli immobili accatastati il valore dichiarato non può essere inferiore al maggiore dei valori determinati o avendo riguardo al reddito medio ordinario risultante dal catasto moltiplicato per coefficienti stabiliti con frequenza biennale dal Ministro delle finanze, oppure al valore definito (e — in mancanza di esso — dichiarato) ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro, di successione o dell'IVA a trasferimenti, avvenuti entro il quinquennio precedente, aventi per oggetto lo stesso immobile;

6) per gli immobili non accatastati, il valore è determinato comparativamente avendo riguardo al valore di mercato di unità immobiliari viciniori con caratteristiche similari, nonchè al reddito netto di cui tali immobili sono suscettibili, tenendo conto del tasso medio di capitalizzazione, applicato nel periodo di tassazione, per gli investimenti immobiliari nella località in cui si trovano gli immobili stessi. In ogni caso il valore dichiarato non può essere inferiore al valore definito o — in mancanza di esso — a quello dichiarato ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro, successione o dell'IVA a trasferimenti, avvenuti entro il quinquennio precedente, aventi per oggetto lo stesso immobile;

7) per le abitazioni date in affitto e soggette a legislazione vincolistica, l'imposta è ridotta fino a due terzi proporzionalmente alla data in cui risale il regime di blocco;

8) obbligo di corresponsione al comune dell'imposta nel termine previsto per la presentazione della dichiarazione, modalità e tempi entro i quali i comuni dovranno provvedere al versamento del 25 per cento di introito al fondo nazionale per il consolidamento dei bilanci dei comuni;

9) obbligo a carico del notaio di indicare, nell'atto pubblico o nella scrittura privata autenticata, stipulata ai fini del trasferimento della proprietà dell'immobile, gli estremi della quietanza di pagamento dell'imposta relativa all'immobile trasferito;

10) determinazione, anche in relazione alle caratteristiche dell'immobile, dell'aliquota fissata tra lo 0,25-0,50 per cento, da parte dei comuni, cui viene in pari tempo attribuito il potere di accertamento del valore finale;

11) possibilità accordata ai soggetti passivi dell'imposta sulle proprietà immobiliari di detrarre dall'imposta sul reddito delle persone fisiche una quota fissa non superiore a lire 100.000;

12) previsione di sanzioni anche a carico del notaio per l'omessa indicazione e comunicazione degli elementi di cui al n. 9);

13) esenzione dall'imposta dell'immobile abitato dal proprietario nel comune di residenza quando il valore è inferiore a 15 milioni e riduzione a metà della aliquota per quelli aventi un valore tra 15 e 30 milioni; esenzioni dall'imposta degli immobili di proprietà dello Stato, dei comuni e dei relativi consorzi, province, regioni ed IACP, dei fondi rustici e delle costruzioni rurali di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nonchè degli immobili strumentali destinati all'esercizio di attività agricola, industriale ed artigianale ».

5. 0. 1 LUZZATO CARPI, CIPELLINI, FERRALASCO, FINESSI, SIGNORI, CARNESELLA, POLLI, DALLE MURA

Art. . . .

« La detrazione di cui all'articolo 16 del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, primo comma, lettera *b*), modificata ai sensi dell'articolo 10 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, primo comma, lettera *d*), è diminuita, per ciascun contribuente, da 18 mila lire a 9 mila lire. Detta detrazione è raddoppiata se il coniuge del contribuente non possiede redditi propri per ammontare superiore a lire 600 mila, ovvero nel caso in cui il contribuente abbia diritto al raddoppio della detrazione per i figli o affiliati minori di età ai sensi

del successivo articolo 6, numero 2) della presente legge ».

5.0.2 ANDERLINI, ROMANÒ

L U Z Z A T O C A R P I . Ritiro l'emendamento 5.0.1.

R O M A N Ò . Ritiro l'emendamento 5.0.2.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame dell'articolo 6. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Art. 6.

L'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è sostituito dal seguente:

« Art. 15 - *Detrazioni soggettive dell'imposta.* — Dall'imposta determinata a norma dei precedenti articoli si detraggono lire trentaseimila per quota esente.

Si detraggono inoltre, per carichi di famiglia:

1) lire settantaduemila per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato che non possieda redditi propri, esclusi i redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, per ammontare superiore a lire ottocentoquarantamila al lordo degli oneri deducibili;

2) le seguenti somme per i figli o affiliati minori di età:

lire 7.000 per un figlio;
lire 15.000 per due figli;
lire 23.000 per tre figli;
lire 32.000 per quattro figli;
lire 50.000 per cinque figli;
lire 70.000 per sei figli;
lire 100.000 per sette figli;
lire 150.000 per otto figli;
lire 72.000 per ogni altro figlio.

La detrazione spetta anche per i figli permanentemente inabili al lavoro e per quelli di età non superiore a ventisei anni dediti agli studi o a tirocinio gratuito, a condizione che non abbiano redditi propri per ammontare superiore a lire ottocentoquarantamila. Se uno dei coniugi non possiede redditi per ammontare superiore a lire ottocentoquarantamila la detrazione per i figli spetta all'altro coniuge in misura doppia. La detrazione per gli adottati e gli affiliati di un solo coniuge spetta a quest'ultimo in misura doppia. In caso di mancanza del coniuge la detrazione di cui al n. 1) si applica per il primo figlio e la quota detraibile in relazione al numero dei figli è raddoppiata e l'ammontare di essa è ridotta di lire quattordicimila;

3) lire dodicimila per ciascuna delle persone indicate nell'articolo 433 del codice civile, diverse da quelle previste nel precedente numero 2), che non possieda redditi propri superiori a lire ottocentoquarantamila e conviva con il contribuente o eserciti il diritto agli alimenti.

Le detrazioni per carichi di famiglia spettano a condizione che le persone cui si riferiscono, eccettuati i figli o affiliati minori di età per i quali è sufficiente la dichiarazione del contribuente, attestino di non possedere redditi per ammontare superiore ai limiti stabiliti ai sensi del comma precedente.

Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste ».

Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 10, lettere *b*) e *c*), della legge 2 dicembre 1975, n. 576.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Al numero 1), *sostituire le parole*: « lire settantaduemila » *con le altre*: « lire novantamila ».

6.4 ANDERLINI, ROMANÒ

Sostituire in tutto l'articolo le parole: « lire 840.000 » *con le altre*: « all'ammontare annuo della pensione minima obbligatoria dell'INPS ».

6. 3 LUZZATO CARPI, LI VIGNI, ANDERLINI, CIPELLINI, BONAZZI, MARANGONI

Al numero 1) *aggiungere, in fine, il seguente capoverso*:

« La predetta detrazione è portata a lire 108.000 quando i redditi del soggetto dichiarante siano inferiori a 8 milioni ».

6. 2 ANDERLINI, LUZZATO CARPI, LI VIGNI, CIPELLINI, BONAZZI, MARANGONI

Al numero 3), *sostituire la parola*: « dodicimila » *con l'altra*: « diciottomila ».

6. 1 LUZZATO CARPI, CIPELLINI, FERRALASCO, FINESSI, FABBRI, SIGNORI, DALLE MURA, CARNESELLA

Prima dell'ultimo comma, inserire il seguente:

« A decorrere dal secondo anno successivo alla entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle finanze provvede, con proprio decreto da emanare entro il 28 febbraio di ogni anno, ad adeguare le misure delle detrazioni d'imposta, previste dal presente articolo, alle variazioni degli indici del costo della vita stabilite dall'Istituto centrale di statistica ».

6. 5 BUZIO

R O M A N Ò . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R O M A N Ò . Dichiaro di ritirare l'emendamento 6. 4, da me presentato insieme al senatore Anderlini.

L U Z Z A T O C A R P I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

L U Z Z A T O C A R P I . Considero illustrati gli emendamenti 6. 3, 6. 2 e 6. 1 nel corso del mio intervento in sede di discussione generale.

B U Z I O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B U Z I O . Ritiro l'emendamento 6. 5.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

S E G N A N A , *relatore*. Sull'emendamento 6. 3 il parere della Commissione è contrario; riteniamo che l'emendamento abbia un fondamento, però ci sembra più logico che questa materia sia oggetto di studio da parte del Governo ed eventualmente sia proposta in un decreto delegato che si potrà emanare con la nuova delega che è stata concessa al Governo.

Per quanto riguarda l'emendamento 6. 2, devo purtroppo dichiararmi contrario per ragioni di bilancio in quanto avremmo una diminuzione di gettito. Chiediamo quindi ai presentatori di volerlo ritirare e contemporaneamente al Governo se si può preordinare per il prossimo anno una proposta intesa a tener conto di questa esigenza, cioè di un aumento della quota di detrazione per il coniuge a carico.

Per le stesse ragioni sono contrario all'emendamento 6. 1.

* P A N D O L F I , *ministro delle finanze*. Signor Presidente, sull'emendamento 6. 3 vorrei osservare che in linea generale è preferibile, in testi legislativi, avere dei riferimenti sicuri. La cifra di 840.000 lire potrà essere giudicata incongrua; me ne rendo conto e io stesso ho anche giustificato le limitazioni alla manovra del Governo. Tuttavia è una cifra sicura; l'ammontare annuo della pensione minima obbligatoria dell'INPS è invece un concetto che, diciamo, varia nel tempo. Poichè è impegno del Governo di rivedere gli elementi mobili dell'impianto tributario, ogni qualvolta ci sara

la possibilità di adeguare queste cifre lo faremo senz'altro. Quindi, pur rispettando per l'emendamento, tuttavia il mio parere è contrario.

Le considerazioni di carattere generale che ho svolto nella replica mi inducono ad esprimere parere contrario anche agli emendamenti 6. 2 e 6. 1.

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione dell'emendamento 6. 3.

L I V I G N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

L I V I G N I . Il Gruppo comunista voterà a favore dell'emendamento 6. 3 anche dopo le dichiarazioni dell'onorevole Ministro, perchè la realtà è che la cifra di 840 mila lire annue è già inferiore oggi all'importo complessivo annuo della pensione minima obbligatoria della previdenza sociale. Il che vuol dire che anche coloro che hanno una pensione minima obbligatoria della previdenza sociale superano questi limiti che sono indicati. Circa l'altra considerazione, non la possiamo accettare perchè purtroppo, onorevole Ministro, è estremamente sicuro nella sua insufficienza l'ammontare annuo delle pensioni minime della previdenza sociale.

P A N D O L F I , *ministro delle finanze*. Ma varia nel tempo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 6. 3, presentato dal senatore Luzzato Carpi e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6. 2, presentato dal senatore Anderlini e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6. 1, presentato dal senatore Luzzato Carpi e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 6. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo agli articoli successivi. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Art. 6-*bis*.

Il secondo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Se alla formazione della base imponibile concorrono redditi di impresa derivanti da ricavi, determinati agli effetti della tenuta della contabilità semplificata ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, non superiori a lire 12 milioni si detraggono dall'imposta lire 36.000 oltre a lire 18.000 a fronte degli oneri di cui all'articolo 10 del presente decreto salvo che il contribuente opti per la deduzione di tali oneri in misura effettiva ».

(*È approvato*).

Art. 7.

Nell'articolo 1, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le lettere *c*) e *d*) sono sostituite dalle seguenti:

« *c*) le persone fisiche che possiedono soltanto redditi di lavoro dipendente per ammontare complessivamente non superiore ad annue lire un milione e trecentottantamila, a condizione che non possiedano altri red-

diti diversi da quelli esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta;

d) i lavoratori dipendenti e i pensionati che, non possedendo altri redditi diversi da quelli esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, presentino o spediscano all'ufficio delle imposte del loro domicilio fiscale, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, il certificato di cui al primo comma dell'articolo 3, redatto in conformità ad apposito modello approvato e pubblicato ai sensi dell'articolo 8. Il certificato deve contenere l'attestazione del lavoratore o pensionato di non possedere altri redditi e le attestazioni delle persone cui si riferiscono le detrazioni effettuate in sede di applicazione della ritenuta d'acconto di non possedere redditi per ammontare superiore ai limiti fissati nell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 ».

(*È approvato*).

Art. 8.

L'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente:

« Alla dichiarazione devono essere allegati, a pena di inammissibilità delle relative deduzioni e detrazioni, i documenti probatori degli oneri deducibili di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, in originale o in copia fotostatica, e le attestazioni di cui al terzo comma dell'articolo 15. Se i documenti probatori sono allegati in copia fotostatica, l'ufficio delle imposte può richiedere l'esibizione dell'originale o di copia autentica ».

(*È approvato*).

Art. 8-*bis*.

All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il secondo periodo del terzo comma è sostituito dal seguente:

« I soggetti esonerati ai sensi dell'articolo 18 del presente decreto dalla tenuta delle scritture contabili di cui agli articoli 14 e seguenti nonchè le società semplici e le società ed associazioni equiparate non sono tenute alla presentazione del bilancio o rendiconto ».

(*È approvato*).

Art. 9.

Nell'articolo 23, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l'ultimo periodo della lettera *a*) è sostituito dal seguente: « Le detrazioni di cui al secondo comma dell'articolo 15 e al primo e terzo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, sono effettuate a condizione che il percipiente dichiari di avervi diritto e ne indichi la misura ».

(*È approvato*).

P R E S I D E N T E . Dopo l'articolo 9 sono stati presentati due articoli aggiuntivi. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Dopo l'articolo 9, *inserire il seguente*:

Art. . . .

Il primo e il secondo comma dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono sostituiti dai seguenti:

« Le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che corrispondono i compensi e le altre somme di cui all'articolo 23 devono effettuare all'atto del pagamento una ritenuta diretta in acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti. La ritenuta è operata:

1) sugli stipendi, pensioni, vitalizi e retribuzioni aventi carattere fisso e continuativo, con i criteri e le modalità di cui al secondo comma, lettera *a*), dell'articolo 23;

2) sulle mensilità aggiuntive e sui compensi della stessa natura, nonchè su ogni altro compenso o retribuzione diversi da quelli di cui al numero 1) e sulla parte imponibile delle indennità di cui all'articolo 48, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, con l'aliquota applicabile allo scaglione di reddito più elevato della categoria o classe di stipendio del percipiente all'atto del pagamento o, in mancanza, con l'aliquota del 10 per cento;

3) sugli arretrati degli emolumenti di cui ai numeri 1) e 2) e sulla parte imponibile delle indennità di fine rapporto di cui all'articolo 12, lettera *e*) e all'articolo 14 del decreto indicato al numero precedente, con i criteri indicati negli articoli 13 e 14 dello stesso decreto, intendendo per reddito complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente percepiti dal prestatore di lavoro nel biennio precedente.

Gli uffici che dispongono il pagamento degli emolumenti di cui al n. 1) devono effettuare entro due mesi dalla fine dell'anno o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è anteriore alla fine dell'anno, il conguaglio tra le ritenute operate su tutti gli emolumenti di cui ai nn. 1) e 2) corrisposti al dipendente e l'imposta dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti stessi, tenendo conto delle sole detrazioni considerate nella lettera *a*) dell'articolo 23. A tal fine i soggetti e gli altri organi che corrispondono i compensi e le retribuzioni di cui al n. 2) devono comunicare ai predetti uffici, entro 30 giorni dall'emissione dei titoli di pagamento, l'ammontare delle somme corrisposte al lordo e al netto delle ritenute operate; entro lo stesso termine deve essere effettuata anche la comunicazione per gli arretrati di cui al n. 3). Qualora, alla data di cessazione del rapporto di lavoro, l'ammontare degli emolumenti dovuti non consenta l'integrale applicazione della ritenuta di conguaglio, la differenza è recuperata mediante ritenuta sulle competenze di altra natura che siano liquidate anche da altro soggetto in dipendenza del cessato rapporto di lavoro ».

Nel quarto comma del predetto articolo 29 le parole « agli articoli 24 primo comma, 25, 26 quarto comma » sono sostituite dalle parole « agli articoli 24 primo comma, 25, 26 quinto comma ».

9. 0. 1 IL GOVERNO

Dopo l'articolo 9 *inserire il seguente*:

Art. ...

« Nell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 600, al primo periodo del primo comma, dopo la parola « ancorchè » sono aggiunte le seguenti: « non esercitate abitualmente ovvero siano » ed aggiunto il seguente comma: « Le disposizioni del presente articolo nonchè quelle del secondo comma dell'articolo 21 non si applicano ai compensi di importo inferiore a lire 20.000 corrisposti da soggetti che non esercitano attività commerciali per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente e sempre che non costituiscano acconto di maggiori somme ».

9. 0. 2 LA COMMISSIONE

LUZZATO CARPI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATO CARPI. Non è che io eccepisca le modalità delle trattenute mensili. Faccio soltanto presente che non mi risulta che i sindacati siano stati interpellati.

PANDOLFI, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PANDOLFI, *ministro delle finanze*. L'emendamento 9. 0. 1 modifica parzialmente la disciplina contenuta nell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo che disciplina le modalità con cui vengono effettuate le ri-

tenute dirette da parte delle amministrazioni dello Stato nei confronti dei propri dipendenti. Si tratta di rendere più agevole il conguaglio che viene attualmente operato a fine anno e che adesso invece è previsto entro due mesi dalla fine dell'anno, tuttavia con modalità che rendono meno ardue le attuali procedure e che consentono, tutto sommato, una migliore distribuzione del carico delle ritenute nei confronti dei dipendenti pubblici. Poichè il senatore Luzzato Carpi ha osservato che su questa materia sarebbe stata preferibile una consultazione con le organizzazioni sindacali, devo dire che l'impianto generale non porterà a modificazioni tali da incidere notevolmente sul ritmo dei flussi finanziari, tenuto conto del fatto che non modifichiamo nulla per quanto riguarda il *quantum* complessivo. Avremo, al contrario, una maggiore sicurezza per evitare dei conguagli arretrati che si ripercuotono negativamente sui dipendenti e una migliore regolarità nelle operazioni che vengono svolte da parte degli organismi dipendenti dalla ragioneria generale dello Stato.

Quindi penso che tra vantaggi e svantaggi la bilancia penda nettamente dalla parte dei vantaggi: questa almeno è la ferma intenzione del Governo.

SEGNANA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SEGNANA, *relatore*. Con l'emendamento 9. 0. 2 si stabilisce che per i soggetti che non esercitano attività commerciali, per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente e semprechè non costituiscano acconto di maggiori somme, non vi è l'obbligo della ritenuta per il pagamento di importi inferiori a lire 20.000.

Questo emendamento interessa soprattutto le società sportive e le piccole organizzazioni che non esercitano attività commerciali.

Per quanto riguarda l'emendamento 9. 0. 1, esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9. 0. 1.

LUZZATO CARPI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATO CARPI. Sono d'accordo con l'onorevole Ministro che si tratta di un provvedimento logico, ma come criterio di metodo sarebbe stato opportuno sentire le centrali sindacali. Pertanto, noi ci asteniamo dalla votazione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 9. 0. 1, presentato dal Governo e accettato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento 9. 0. 2.

* PANDOLFI, *ministro delle finanze*. Signor Presidente, sono favorevole alla sostanza dell'emendamento 9. 0. 2, ma il Governo intenderebbe presentare un nuovo testo con una dizione di effetto equivalente, ma più sicura dal punto di vista della tecnica legislativa.

Ecco la formulazione del Governo di cui do lettura ed una rapida illustrazione; la formulazione del Governo si scosta nella seconda parte, perchè la prima è identica al testo della Commissione.

Leggo la seconda parte del testo del Governo: « Al medesimo articolo 25 è aggiunto il seguente comma: "Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai compensi di importo inferiore a lire 20.000 corrisposti dai soggetti indicati nella lettera *c*) dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settem-

bre 1973, n. 598, per prestazioni di lavoro autonomo non esercitato abitualmente e semprechè non costituiscano acconto di maggiori compensi" ».

La differenza è nell'individuazione dei soggetti; poichè noi ci riferiamo sempre ai soggetti della lettera *c*) dell'articolo 2 del decreto 598, che sono i cosiddetti enti non commerciali, è molto più sicuro questo riferimento che non si presta ad interpretazioni errate.

Quindi pregherei la Commissione di accedere al testo del Governo.

P R E S I D E N T E . Siamo quindi di fronte ad un nuovo testo dell'emendamento 9. 0. 2 che viene proposto dal Governo e che prende il numero 9. 0. 3. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

Art. . . .

Nell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, al primo comma dopo la parola « ancorchè », sono aggiunte le parole: « non esercitate abitualmente ovvero siano ».

Al medesimo articolo 25 è aggiunto il seguente comma:

« Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai compensi di importo inferiore a lire 20.000 corrisposti dai soggetti indicati nella lettera *c*) dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, per prestazioni di lavoro autonomo non esercitato abitualmente e semprechè non costituiscano acconto di maggiori compensi ».

9. 0. 3 IL GOVERNO

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere su questo emendamento.

S E G N A N A , *relatore*. Sono senz'altro d'accordo. Si tratta di una formulazione più tecnica e più precisa. Pertanto ritiro l'emendamento 9. 0. 2 ed accetto l'emendamento 9. 0. 3.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 9. 0. 3. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Art. 10.

Nell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto il seguente comma:

« La stessa pena pecuniaria si applica a carico di coloro che nelle ipotesi previste nel terzo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e nel quarto comma, lettera *d*), dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, attestino fatti non rispondenti al vero, senza pregiudizio delle sanzioni penali eventualmente applicabili per la formazione, il rilascio e l'uso di tali attestazioni ».

(*È approvato*).

Art. 11.

Nell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è aggiunto il seguente comma:

« I capitali percepiti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita continuano a non essere soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche ed all'imposta locale sui redditi ».

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

PALA, *segretario*:

Premettere il seguente comma:

Il primo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è modificato come segue:

Sostituire le parole: « gli assegni connessi alle pensioni privilegiate ordinarie » *con le altre*: « le pensioni privilegiate ordinarie di ogni tipo e denominazione e le relative indennità accessorie ed assegni ad esse connessi ».

11.1 LUZZATO CARPI, FERRALASCO, FINESSI, SIGNORI, DALLE MURA, CARNESELLA, POLLI

Ripristinare il testo del Governo.

11.2 IL GOVERNO

LUZZATO CARPI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATO CARPI. Con l'emendamento 11.1 mi riferisco a coloro che non hanno ancora la medesima agevolazione già concessa agli invalidi e caduti di guerra: e cioè i mutilati e caduti sul lavoro; tra questi ci sono, ad esempio, anche i non vedenti, gli appartenenti alle forze dell'ordine, che salvaguardano le nostre istituzioni.

Sarei disponibile anche per il ritiro dell'emendamento, qualora l'onorevole Ministro facesse in merito qualche proposta.

PANDOLFI, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PANDOLFI, *ministro delle finanze*. L'emendamento 11.2 si rende necessario per la presenza del secondo comma dell'articolo 17, che stabilisce per la disposizione dell'articolo 11 una decorrenza tale da rendere superfluo l'emendamento della Commissione. Forse mi sono espresso in maniera un po' contorta. Secondo l'emendamento della Commissione le disposizioni in questione « continuano » ad applicarsi; poichè l'articolo 17 recita che quelle disposizioni hanno effetto dal 1° gennaio 1974 non è più necessario usare la locuzione « continuano ». Pertanto si tratta di un lavoro di pulizia del testo.

PRESIDENTE. Dal momento che ha la parola, onorevole Ministro, la invito ad esprimere il parere sull'emendamento 11.1.

PANDOLFI, *ministro delle finanze*. La questione sollevata dall'emendamento 11.1, presentato dal senatore Luzzato Carpi e da altri senatori, è indubbiamente di grande rilevanza. Si tratta di vedere qual è il regime attualmente praticato, soprattutto per i casi cui ha fatto riferimento il senatore Luzzato Carpi e a cui aveva accennato ieri nel suo intervento il senatore Vitale, e cioè i casi dei familiari dei caduti delle forze dell'ordine, alle quali va oggi la riconoscente attenzione del paese.

Vorrei precisare che per quanto riguarda i superstiti dei componenti le forze di polizia la legge del 26 ottobre 1973, n. 629, ha previsto dei trattamenti particolari. Tra l'altro è prevista una concessione di 50 milioni ai superstiti, c'è una misura della stessa pensione che è praticamente superiore a quella di qualunque altra pensione privilegiata. Pertanto c'è già un trattamento particolare che il Parlamento ha potuto esaminare ed approvare.

La richiesta che viene fatta è quella, eventualmente, per le pensioni privilegiate ordinarie, corrisposte a norma dell'articolo 1 della citata legge n. 629, di stabilire addirittura l'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche. Tale mi sembra sia l'intendimento del senatore Luzzato Carpi. La disciplina è piuttosto organica ed il timore del Governo è che, modificando alcune disposizioni che riguardano solo alcune categorie, si finisca con il lasciarne in ombra altre che sono altrettanto meritevoli. Se il senatore Luzzato Carpi ritiene di trasformare questo emendamento in una raccomandazione al Governo mediante le formule ritua-

li — e cioè attraverso la presentazione di un ordine del giorno — il Governo non ha difficoltà. Tuttavia è stata compiuta una attenta revisione della materia per vedere di fare eventualmente quanto altro è necessario per queste categorie. È stata comunque compiuta una revisione della normativa in essere, in particolare per le categorie ricordate da ultimo, come le forze di polizia, i caduti in servizio, i familiari degli stessi. Recenti disposizioni hanno assicurato un trattamento eccezionale anche dal punto di vista tributario.

PRESIDENTE. Senatore Luzzato Carpi, prima di chiedere il parere della Commissione, vorrei sapere se intende raccogliere l'invito del Governo a trasformare l'emendamento in ordine del giorno.

LUZZATO CARPI. Certamente, signor Presidente. Ritiro pertanto l'emendamento 11.1 e presento in sostituzione il seguente ordine del giorno:

« Il Senato

invita il Governo a studiare la possibilità di un diverso trattamento fiscale di tutte le pensioni privilegiate ordinarie con particolare riguardo alle forze dell'ordine ».

9.335.7

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere su questo ordine del giorno.

SEGNANA, *relatore*. Ritengo che possa essere accolto come raccomandazione.

PANDOLFI, *ministro delle finanze*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento 11.2.

SEGNANA, *relatore*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Metto quindi ai voti l'emendamento 11.2, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 11 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Senatore Luzzato Carpi, insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 7?

LUZZATO CARPI. Insisto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 7. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 11-*bis*. Se ne dia lettura.

PALA, *segretario*:

Art. 11-*bis*.

Il primo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente:

« Le persone fisiche e le società o associazioni di cui all'articolo 6 devono presentare la dichiarazione tra il 1° e il 31 maggio di ciascun anno per i redditi dell'anno solare precedente ».

Il quarto comma dello stesso articolo 9 è sostituito dal seguente:

« I sostituti d'imposta, anche se soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, devono presentare la dichiarazione prescritta dall'articolo 7 tra il 1° e il 31 maggio di ciascun anno per i pagamenti fatti nell'anno solare precedente ovvero, nell'ipotesi indicata nel sesto comma dello stesso articolo, per gli utili di cui è stata deliberata la distribuzione nell'anno solare precedente. Nell'ipotesi di cui al quinto comma dell'articolo 7 la dichiarazione deve essere presentata contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri ».

I certificati di cui all'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, redatti in conformità ad apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, devono essere consegnati agli interessati entro il 20 aprile di ciascun anno.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

PALA, *segretario*:

Nel testo modificato del quarto comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è soppresso il secondo periodo

11-*bis*. 1 IL GOVERNO

PANDOLFI, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PANDOLFI, *ministro delle finanze*. Signor Presidente, onorevoli senatori, l'emendamento 11-*bis*. 1 è esclusivamente una correzione ad una imperfezione di natura legislativa derivante dalla difforme collocazione di due commi nel testo originario della *Gazzetta Ufficiale* e nel testo normalmente adoperato nell'edizione della raccolta delle norme sulle imposte dirette. Quindi non ha alcun significato sostanziale, ma è soltanto un emendamento tecnico.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere su questo emendamento.

SEGNANA, *relatore*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11-*bis*. 1, presentato dal Governo e accettato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 11-*bis* nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Dopo l'articolo 11-*bis* è stato presentato un articolo aggiuntivo. Se ne dia lettura.

PALA, *segretario*:

Dopo l'articolo 11-bis, *aggiungere il seguente*:

Art. . . .

« È in facoltà dei coniugi, non legalmente ed effettivamente separati, di presentare una dichiarazione unica dei redditi di ciascuno di essi, compresi quelli dei figli minori di cui alla lettera *c*) dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nel testo aggiunto con la presente legge. In tale ipotesi la dichiarazione va presentata all'ufficio delle imposte o all'ufficio del Comune nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del marito. Se soltanto la moglie è residente nel territorio dello Stato, la dichiarazione dei redditi dei coniugi deve essere presentata all'ufficio del domicilio fiscale della moglie.

Ai fini della liquidazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche risultante dalla dichiarazione presentata a norma del precedente comma, le imposte commisurate separatamente sul reddito complessivo di ciascun coniuge si sommano e le detrazioni di cui all'articolo 15 del decreto indicato nel primo comma, nel testo modificato con la presente legge, si applicano sul loro ammontare complessivo.

Nell'ipotesi prevista nel primo comma, la notifica della cartella dei pagamenti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche iscritte nei ruoli è eseguita nei confronti del marito.

Gli accertamenti in rettifica sono effettuati a nome di entrambi i coniugi e notificati a norma del comma precedente.

I coniugi sono responsabili in solido per il pagamento dell'imposta, soprattassa, pene pecuniarie e interessi iscritti a ruolo a nome del marito ».

11-*bis*. 0. 1 IL GOVERNO

P A N D O L F I , *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* P A N D O L F I , *ministro delle finanze*. Vorrei subito anticipare la conclusione della mia brevissima illustrazione. Il Governo intende ritirare questo emendamento. Non intende ritirarlo per una minore convinzione sull'efficacia della norma che viene proposta o del gruppo di disposizioni che vengono proposte entro questo articolo aggiuntivo, ma per consentire una più meditata riflessione ai Gruppi parlamentari. In questo caso si tratterà dei Gruppi parlamentari dell'altro ramo del Parlamento ed eventualmente, poi, di questo ramo del Parlamento nel caso venga modificato il testo da parte della Camera. Vorrei dire però in sintesi che la sostanza dell'emendamento è diretta a prevedere la facoltà, da parte dei coniugi, di presentare una dichiarazione unica dei redditi di ciascuno di essi con alcune conseguenze di carattere procedimentale ed anche di carattere sostanziale per quanto riguarda l'applicabilità delle detrazioni soggettive anche a dei coniugi che, con il loro singolo reddito evidentemente basso, non abbiano capienza per l'effettuazione delle detrazioni. In un certo senso questo emendamento tiene conto di un risvolto contenuto nella motivazione della sentenza n. 159 della Corte costituzionale ed apre — mi rendo conto — una serie di problemi. Appunto per questo e per non pregiudicare un esame sereno da parte del Parlamento della questione che presenta una qualche sua rilevanza e complessità, il Governo preferisce ritirare l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Allora l'emendamento 11-*bis*. 0. 1 è stato ritirato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Art. 12.

Le persone fisiche che fruiscono dell'esonero dall'obbligo della dichiarazione ai sensi dell'articolo 1, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, devono dichiarare entro il 30 aprile 1977, al proprio datore di lavoro ed agli altri soggetti indicati nell'articolo 23 dello stesso decreto, se e in quale misura hanno diritto alle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'articolo 15, commi secondo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, modificato con l'articolo 6 della presente legge. Ai rimborsi ed ai recuperi, i cui importi devono risultare dai certificati previsti dall'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativi all'anno 1977, derivanti dalle detrazioni spettanti, provvedono i datori di lavoro e i soggetti indicati nell'articolo 23 dello stesso decreto, nel corso dell'anno anzidetto, secondo le modalità che saranno stabilite con apposito decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 marzo 1977.

I sostituti di imposta sui redditi corrisposti al personale dipendente a partire dal 1° gennaio 1977 dovranno procedere all'applicazione delle detrazioni per carichi di famiglia nella misura prevista dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, modificato con il precedente articolo 6, non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e provvederanno ad eseguire eventuali conguagli a partire dal periodo di paga immediatamente successivo, computando in tale occasione anche eventuali detrazioni spettanti a norma del comma precedente.

(*È approvato*).

Art. 13.

L'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai coniugi relativamente ai redditi posseduti nell'anno 1975 si applica separata-

mente sul reddito complessivo netto di ciascuno di essi a norma dei successivi articoli 14 e 15.

Sono valide a tutti gli effetti, anche se fatte separatamente da ciascuno di essi, le dichiarazioni presentate dai coniugi nell'anno 1976.

(*È approvato*).

Art. 14.

I redditi dei figli minori, ancorchè conviventi con uno solo dei coniugi, sono imputati a ciascuno di questi per metà del loro ammontare.

Gli oneri previsti dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, risultanti dai documenti allegati alla dichiarazione presentata nell'anno 1976, nonchè quelli previsti dall'articolo 85 dello stesso decreto, sono deducibili dal reddito complessivo del coniuge che li ha sostenuti; quelli sostenuti dai figli minori sono deducibili da ciascun coniuge per metà del loro ammontare.

Sull'imposta corrispondente al reddito complessivo netto di ciascun coniuge si applicano per intero la detrazione di cui al n. 1 e per metà quelle di cui al n. 3 dell'articolo 15 del suddetto decreto; le detrazioni di cui agli articoli 16 e 18 del decreto medesimo si applicano nella misura spettante a ciascuno dei coniugi.

All'imposta determinata ai sensi dei commi precedenti nei confronti di ciascuno dei coniugi non si applicano le detrazioni di cui all'articolo 3 e all'articolo 26, primo comma, della legge 2 dicembre 1975, n. 576.

Se l'ammontare delle detrazioni di cui ai numeri 1 e 3 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, spettanti a uno dei coniugi a norma del terzo comma, è superiore a quello dell'imposta corrispondente al suo reddito complessivo netto, l'eccedenza si detrae dall'imposta dovuta dall'altro coniuge.

Ai fini delle deduzioni e delle detrazioni di cui ai commi precedenti non si tiene conto delle modificazioni arrecate con la presente legge agli articoli 10 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

(*È approvato*).

Art. 15.

Dall'imposta sul reddito delle persone fisiche liquidata per l'anno 1975 nei confronti di ciascuno dei coniugi ai sensi dell'articolo precedente si scomputano, sempre che risultino dai documenti allegati alla dichiarazione presentata nell'anno 1976:

1) le ritenute d'acconto operate sui redditi di ciascuno dei coniugi e, per metà del loro ammontare, quelle operate sui redditi dei figli minori;

2) la somma già versata ai sensi dell'articolo 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, ripartita fra i due coniugi in proporzione all'ammontare delle imposte liquidate nei confronti di ciascuno di essi, al lordo delle ritenute d'acconto.

Se l'ammontare scomputabile è superiore a quello dell'imposta liquidata, l'eccedenza si detrae dall'imposta dovuta per l'anno 1977 ed è rimborsata per la parte rimasta incapiente.

In caso contrario l'imposta ancora dovuta per l'anno 1975, ripartita in due rate consecutive, è iscritta in ruoli principali da formare e consegnare all'intendenza di finanza, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 1977. Gli interessi e la soprattassa di cui all'ultimo comma dell'articolo 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, e successive modificazioni, commisurati alla differenza tra l'ammontare complessivo delle imposte liquidate nei confronti dei due coniugi, al netto delle ritenute d'acconto, e la somma già versata, si applicano a carico di ciascuno di essi in proporzione alle rispettive imposte ancora dovute e non possono superare, nel complesso, l'importo degli interessi e della soprattassa sulla differenza tra l'imposta risultante dalla dichiarazione e la somma già versata.

L'ammontare dell'imposta dovuta da ciascuno dei coniugi, o della somma a suo credito, è ad esso comunicato mediante notifi-

cazione di speciali cartelle esattoriali conformi ai modelli approvati con decreto del ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Si applicano le disposizioni dell'articolo 9, secondo comma, e dell'articolo 10 della legge 12 novembre 1976, n. 751.

P R E S I D E N T E . A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Sostituire il secondo comma dell'articolo 15 *con il seguente*:

« Se l'ammontare scomputabile è superiore a quello dell'imposta liquidata, l'eccedenza è rimborsata con vaglia cambiario della Banca d'Italia, consegnato all'interessato contestualmente alla notifica delle speciali cartelle esattoriali previste dall'ultimo comma del presente articolo ».

15. 1 BUZIO

B U Z I O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B U Z I O . La proposta governativa prevede un ingiusto rinvio, quanto meno al 1978, cioè per oltre due anni, del rimborso di quanto pagato per il cumulo con il sistema dell'autotassazione. Ciò crea innanzitutto una palese ulteriore ed inammissibile disparità di trattamento tra i lavoratori dipendenti, che per l'IRPEF per ritenuta d'acconto dovranno versare nel 1977 ulteriori somme all'erario le quali verranno loro restituite soltanto un anno dopo, ed altre categorie di percettori di reddito, tra le quali si annoverano la maggior parte degli evasori fiscali, che non sono tenute ad anticipare alcuna somma nel 1977 per la detta imposta e pagheranno solo la differenza tra il debito complessivo e il credito per il cumulo a metà del 1978.

Ho già spiegato nella mia relazione all'onorevole Ministro e al relatore quanto ho proposto nell'emendamento e chiedo quindi che l'emendamento sia messo in votazione dopo aver sentito il Ministro.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

S E G N A N A , *relatore*. Questo argomento è stato affrontato in Commissione e vi sono state delle dichiarazioni molto precise da parte del Ministro. Quindi io mi rimetto al parere che l'onorevole Ministro vorrà pronunciare su questo emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

* P A N D O L F I , *ministro delle finanze*. Il Governo è impegnato in un — mi si consenta l'espressione — durissimo sforzo per realizzare la procedura del rimborso a domicilio con vaglia cambiario della Banca d'Italia a milioni di contribuenti. Per la seconda metà dell'anno è impegno del Governo realizzare questo rimborso per i crediti di imposta maturati dopo la prima dichiarazione dei redditi: si tratta di 120 miliardi, come ho detto nella mia replica, a 3 milioni di contribuenti; quindi ogni vaglia cambiario avrà un importo medio di 40.000 lire.

Detto questo, risulta però difficile, anche per ragioni di gettito e di equilibrio del gettito stesso nel corso dei vari esercizi, accogliere l'emendamento del senatore Buzio, anche se esso ha indubbiamente fondamento. Siamo sulla stessa strada che indica il senatore Buzio; tuttavia, per i crediti di imposta che derivano dalla riliquidazione di cui all'articolo 15, abbiamo preferito che i crediti medesimi vengano scomputati nelle dichiarazioni successive, anche per non appesantire questa nuova procedura già difficilmente realizzabile — anche se sono convinto che verrà realizzata — di adempimenti ulteriori che la renderebbero molto problematica.

Quindi è una ragione di prudenza che induce il Governo ad esprimere un parere non favorevole al suo emendamento, senatore Buzio.

P R E S I D E N T E . Senatore Buzio, dopo la dichiarazione del Governo, insiste per la votazione dell'emendamento 15. 1?

B U Z I O . Lo ritiro.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 15 nel testo proposto dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 16. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Art. 16.

I termini previsti nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, prorogati al 31 dicembre 1976 e al 31 dicembre 1978 con l'articolo 30, primo comma, della legge 2 dicembre 1975, n. 576, sono ulteriormente prorogati rispettivamente al 31 dicembre 1978 e al 31 dicembre 1980. Fino a quest'ultima data è estesa l'autorizzazione di cui al quinto comma dello stesso articolo 17. Fino alla medesima data è altresì estesa l'autorizzazione di cui al quarto comma del predetto articolo 17 nei limiti degli stanziamenti di bilancio per gli anni 1977-1980, con l'applicazione della disposizione dell'ultimo comma dello stesso articolo.

Con decreti del Presidente della Repubblica da emanare ai sensi del secondo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, numero 825, saranno apportate alle norme dei decreti del Presidente della Repubblica emanati nell'esercizio della delega di cui alla legge stessa le modificazioni necessarie per integrarle e coordinarle con i princìpi e le disposizioni della presente legge e con quelli delle altre leggi entrate in vigore successivamente all'emanazione dei suddetti decreti e fino al 30 novembre 1978.

L'onere finanziario derivante dall'applicazione della disposizione di cui alla seconda parte del primo comma, valutato in lire 270 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1977 e successivi, fa carico sullo stanziamento previsto dall'ottavo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, prorogato dal primo comma della legge 4 agosto 1975, n. 397.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo metto pertanto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Dopo l'articolo 16 è stato presentato un articolo aggiuntivo. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Dopo l'articolo 16, *inserire il seguente*:

Art. ...

« L'ultimo comma dell'articolo 9 della legge 4 agosto 1975, n. 397, è sostituito dal seguente:

" Non si applicano le norme contenute nell'articolo 22 della legge 19 luglio 1962, n. 959, e nell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

La disposizione contenuta nell'articolo 200, primo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è applicabile anche nei confronti di coloro che hanno superato le prove di esame nei concorsi banditi successivamente alla data di entrata in vigore della legge 4 agosto 1975, n. 397 "».

16. 0. 1 BUZIO

B U Z I O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B U Z I O . Il secondo comma dell'articolo 9 della legge 4 agosto 1975, n. 397, recante norme per il potenziamento dei servizi

dell'amministrazione finanziaria, dispone, fra l'altro, che nei concorsi di accesso ai ruoli del Ministero delle finanze, per le categorie di candidati in cui favore leggi speciali prevedono deroghe, i limiti massimi di età non possono superare anche in casi di cumulo di benefici, i 36 anni.

Inoltre, nel medesimo articolo, al successivo comma, è prevista l'inapplicabilità di talune norme agevolative in favore di determinato personale in servizio presso l'amministrazione delle finanze che vuole partecipare a concorsi indetti dalla medesima amministrazione.

Infatti, mentre per quei candidati in favore dei quali si applicano leggi speciali, il suddetto limite di età può essere elevato ad anni 36, per gli impiegati già in servizio di ruolo presso l'amministrazione finanziaria che non possono beneficiare delle cennate deroghe, il limite di età è quello fissato dalla normativa concorsuale in vigore, a seconda della nomina cui si aspira, ossia di anni 28 per la carriera esecutiva, di anni 30 per la carriera di concetto e di anni 32 per quella direttiva.

Le conseguenze dell'applicazione della norma del cennato articolo 9 della legge 397 possono così sintetizzarsi.

Gli impiegati di ruolo dello Stato, compresi ovviamente quelli del Ministero delle finanze, possono partecipare purchè entro il limite di età, ai concorsi banditi da tutte le altre amministrazioni, esclusi quelli dell'amministrazione finanziaria.

Per converso, è preclusa agli stessi la partecipazione ai concorsi banditi dal Ministero delle finanze, ove gli interessati superino il limite di età previsto per l'accesso alle diverse carriere e non beneficino di deroghe particolari.

È appena il caso di aggiungere che, nello stesso ambito del Ministero delle finanze si è creata una situazione di disparità di trattamento: infatti, il personale proveniente dalle abolite imposte di consumo, giusta quanto previsto dal primo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, può beneficiare, per la partecipazione ai concorsi indetti dal Ministero delle finanze, della elevazione massima a 36 anni di età, mentre il rimanente personale, per effetto dell'esclusione dell'applicazione dell'articolo 200 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, resta vincolato a limiti di età inferiori.

Per le suesposte considerazioni ed al fine di eliminare le enunciate situazioni di disparità di trattamento, si ritiene di proporre la modifica della menzionata normativa che potrebbe, altresì, avere lo scopo di eliminare i motivi dedotti nei numerosi ricorsi amministrativi e giurisdizionali.

Lei sa, signor Ministro, che vi sono centinaia di ricorsi per questo problema e che tutto è bloccato: non si può procedere alle assunzioni perchè i vincitori devono attendere la decisione dei TAR. Si tratta delle prove dei concorsi indetti posteriormente alla data di entrata in vigore della legge numero 397.

Pertanto l'attuale ultimo comma dell'articolo 9 della legge 4 agosto 1975, n. 397, potrebbe essere così modificato:

« L'ultimo comma dell'articolo 9 della legge 4 agosto 1975, n. 397, è sostituito dal seguente:

"Non si applicano le norme contenute nell'articolo 22 della legge 19 luglio 1962, n. 959, e nell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

La disposizione contenuta nell'articolo 200, primo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è applicabile anche nei confronti di coloro che hanno superato le prove di esame nei concorsi banditi successivamente alla data di entrata in vigore della legge 4 agosto 1975, n. 397" ».

Infine ritengo di soggiungere che la proposta di modifica, non contrasta, a mio parere, con le attuali iniziative in tema di occupazione giovanile, in quanto si tratta di personale già in servizio che, in possesso di determinati requisiti, transita in altro ruolo, lasciando disponibile il posto in precedenza occupato.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'articolo aggiuntivo in esame.

S E G N A N A , *relatore.* Signor Presidente, in Commissione, data l'assenza dovuta a ragioni di forza maggiore del senatore Buzio, non è stato possibile avere una illustrazione della portata di questi emendamenti e non è stato possibile neppure discuterli perchè nessun membro della Commissione ha ritenuto di subentrare agli emendamenti proposti dal senatore Buzio. Vorrei accennare anche all'emendamento 16. 0. 2.

P R E S I D E N T E . Il senatore Buzio non l'ha però ancora illustrato.

S E G N A N A , *relatore.* Signor Presidente, trattandosi di emendamenti che riguardano problemi di personale del Ministero delle finanze e appunto non essendovi stato un approfondimento in Commissione io sono costretto, e credo anche doverosamente, a rimettermi al parere del Governo.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

* P A N D O L F I , *ministro delle finanze.* Signor Presidente, il Governo è in linea generale restio all'introduzione, in provvedimenti che hanno un oggetto definito, di norme che attengono a discipline un po' troppo genericamente affini.

Sul merito del problema il Governo, per la verità, non ha obiezioni. Quindi su questo punto preferisce rimettersi all'Assemblea, non ritenendo di dare il proprio assenso esplicitamente favorevole soltanto per la ragione di principio che intende seguire anche in questo caso. Quindi, ripeto, decida l'Assemblea.

P R E S I D E N T E . Senatore Buzio, mantiene l'articolo aggiuntivo 16. 0. 1?

B U Z I O . Lo mantengo, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 16. 0. 1, presentato dal senatore Buzio, per il quale la Commissione si è rimessa al Governo e il Governo si è rimesso all'Assemblea. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Essendo dubbio il risultato della votazione, procederemo alla controprova. Chi non approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Sempre dopo l'articolo 16 è stato presentato un articolo aggiuntivo. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Dopo l'articolo 16, *inserire il seguente*:

Art. . . .

« Sono ammessi ai concorsi per la carriera di concetto dei ruoli del Ministero delle finanze, banditi ai sensi della legge 4 agosto 1975, n. 397, i candidati che abbiano superato le prove d'esame e che siano in possesso di un titolo di studio d'istruzione secondaria di secondo grado diverso da quelli previsti nei relativi bandi ».

16. 0. 2 BUZIO

B U Z I O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B U Z I O . Anche questo emendamento tratta la materia dei concorsi espletati e da espletare previsti dal disegno di legge sul potenziamento dell'amministrazione finanziaria, per la quale dobbiamo ancora avvalerci delle norme dell'articolo 129 del regio decreto del 23 marzo 1933 n. 185 (regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari).

I bandi di concorso emanati dal Ministero prevedono che possono partecipare soltanto quelli che sono in possesso dei seguen-

ti titoli di studio: diploma di ragioniere o di perito commerciale, maturità classica e scientifica, e sono esclusi per esempio i segretari di amministrazione che hanno fatto cinque anni di scuola superiore proprio in istituti commerciali e altri con altri titoli di studio non menzionati nel bando di concorso. Gli stessi sono invitati alla prova scritta e in molti casi abbiamo constatato che l'hanno superata, poi quando si tratta di presentarsi alla prova orale ricevono un decreto del Ministro nel quale è detto che sono esclusi perchè non in possesso del titolo di studio prescritto dal bando di concorso.

Signor Ministro, la devo ringraziare per la comunicazione fattami per iscritto in data 28 settembre 1976 con la promessa di cambiare il regolamento su proposta della Presidenza del Consiglio; purtroppo questo non è avvenuto e ci troviamo di fronte a dei giovani che si sono preparati molto bene alle prove richieste sostenendo spese e sono stati esclusi dal concorso per i motivi che ho precisato. Con il mio emendamento potremmo ristabilire il tutto cercando di riportarci alle necessità e ai giustificati motivi di reazione degli interessati.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il parere sull'articolo aggiuntivo in esame.

S E G N A N A , *relatore.* Ho già detto prima, onorevole Presidente, che anche per questo emendamento, mi rimetto al parere del Governo.

* P A N D O L F I , *ministro delle finanze.* Comprendo le ragioni che hanno indotto il senatore Buzio alla presentazione di questo emendamento. A differenza di quello precedente, il Governo è anche nel merito contrario, nel senso che esiste un parere del Consiglio di Stato. Certo le cose non sono andate come dovevano andare, ma l'impressione dell'amministrazione, che io condivido, è che l'approvazione di questo emendamento aprirebbe nuovi problemi. Vedremo, e per la questione sollevata col primo emendamento e per questa seconda, se non sia il caso di trovare una sede idonea dove, in maniera un po' più organica, le cose possano essere riviste. In questo senso mi dichiaro anche personalmente a disposizione del senatore Buzio.

P R E S I D E N T E . Senatore Buzio, mantiene l'articolo aggiuntivo 16. 0. 2?

B U Z I O . Lo ritiro, signor Presidente. Vorrei solo dire che la mia preoccupazione era quella di dare al più presto all'amministrazione finanziaria il personale necessario.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame dell'articolo 17. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Art. 17.

Le disposizioni degli articoli da 2 a 8 e 10 e 12 hanno effetto dal 1° gennaio 1976, relativamente ai redditi posseduti da tale data e alle dichiarazioni da presentare nell'anno 1977.

La disposizione dell'articolo 11 ha effetto dal 1° gennaio 1974.

Le disposizioni degli articoli 1, 13, 14 e 15 hanno effetto dal 1° gennaio 1975 relativamente ai redditi posseduti da tale data.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Sostituire il primo comma con i seguenti:

« Le disposizioni degli articoli da 2 a 8, escluso l'articolo 5, e degli articoli 10 e 12 hanno effetto dal 1° gennaio 1976 relativamente ai redditi posseduti da tale data e alle dichiarazioni da presentare nell'anno 1977.

Le disposizioni dell'articolo 5 hanno effetto dal 1° gennaio 1977 ».

17. 1 VISENTINI

V I S E N T I N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V I S E N T I N I . Signor Presidente, l'emendamento si illustra da sè. Esso vuole evitare la retroattività dell'articolo 5 dell'attuale disegno di legge che modifica l'articolo 10 del decreto che disciplina l'imposta sul reddito delle persone fisiche. Il nuovo testo dell'articolo 10 differisce da quello attuale in diversi punti: nella deducibilità dei premi di assicurazione e nella deducibilità degli interessi passivi. Questi sono i due punti più importanti, e soprattutto il secondo.

Qual è la mia preoccupazione che si richiama del resto alle altre che sono state qui esposte? La norma costituzionale dispone che le leggi entrano in vigore 15 giorni dopo la loro pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, salvo che la legge stessa disponga diversamente. Vi è un'altra norma, che tutti conosciamo, della Costituzione, che dice che le disposizioni penali non possono avere carattere retroattivo, cioè nessuno può essere punito per un atto che non era reato nel momento in cui fu compiuto. C'è stato qualcuno — con nessun fondamento, a mio avviso — che, agganciandosi a questa disposizione, ha affermato l'irretroattività della legge tributaria, come se essa dovesse considerarsi una legge penale e come se il pagamento del tributo dovesse essere considerato una pena.

Quindi non è al fatto costituzionale che mi richiamo ma faccio presente che l'obbligazione tributaria nasce *ex lege*, ossia nasce quando si concretano i presupposti dai quali la legge fa derivare l'obbligazione medesima. Pertanto l'obbligazione tributaria per l'imposta sul reddito nasce con la chiusura del periodo di riferimento: dell'esercizio sociale se si tratta di società di capitali e di enti e quindi di imposta sulle persone giuridiche, o dell'anno solare se si tratta di imposta sulle persone fisiche. Tutto quello che avviene successivamente è esecuzione di un'obbligazione che è già nata *ex lege*: quindi la dichiarazione, l'autotassazione, l'accertamento degli uffici sono un complesso di atti procedurali attraverso i quali si concreta l'obbligo di dare che è l'oggetto dell'obbligazione tributaria. Modificare retroattivamente il contenuto di una obbligazione che è già sorta con la chiusura dell'anno è una cosa che dal punto di vista dei rapporti col contribuente, del costume morale merita, quanto meno, qualche perplessità e addirittura qualche critica.

L'onorevole Ministro ricorda certamente quale fu la nostra grave ansia e preoccupazione quando, nel 1975, verso la fine dell'anno si riportarono, con alcune modificazioni legislative, a tassazione sul reddito gli istituti di credito e le banche che per errori legislativi — o forse per cose volute precedentemente che non spetta a me giudicare — erano completamente esenti dall'imposta sul reddito. Ricordo come si riportò il settore del credito alla tassazione attraverso un emendamento proposto dallo stesso Governo in sede di discussione di quella che divenne la legge 2 dicembre 1975. E siccome le cose fatte in fretta non si fanno del tutto bene, era rimasto un altro aspetto, cioè quello della deducibilità delle quote per rischi su crediti che si riuscì a modificare con un decreto del 20 o 21 dicembre 1975, decreto rettificativo, in relazione al quale la Commissione dei trenta fu così benevola e cortese da dare un parere a vista per consentire questa modificazione. Il Ministro ricorda quindi come era mia preoccupazione che la modificazione intervenisse prima della fine dell'anno (tutte le banche chiudono l'esercizio il 31 dicembre, mentre gli istituti speciali di credito hanno l'esercizio a cavallo dell'anno e quindi si trovavano anch'essi nel corso dell'esercizio), cioè prima che l'obbligazione tributaria si concretasse con la chiusura dell'esercizio stesso. Credo che allora l'ansia la soffrimmo assieme, anche perchè fu l'onorevole Pandolfi che andò quella volta alla Commissione dei trenta.

Qualcuno potrebbe osservare che il mio argomento va troppo oltre perchè altre norme dell'attuale disegno di legge — e non soltanto il nuovo testo dell'articolo 10 del decreto che disciplina l'imposta sul reddito delle persone fisiche — hanno carattere

retroattivo. Ma l'obiezione non sarebbe valida perchè le altre norme che noi modifichiamo con effetto reatroattivo sono modificate a favore del contribuente ed altre sono modificate per adeguarci agli orientamenti dati dalla Corte costituzionale in materia di cumulo dei redditi. Vero è che noi abroghiamo norme che la Corte non ha fulminato col giudizio di incostituzionalità, ma che sono d'accordo debbano essere modificate per non correre rischi.

Comunque si tratta di norme favorevoli al contribuente perchè alcune costituiscono un adeguamento all'indirizzo della Corte costituzionale ed altre introducono delle detrazioni d'imposta. La modificazione dell'articolo 5 del disegno di legge si muove invece in senso contrario. Io l'accetto soltanto per ragioni di necessità, perchè altrimenti molti dubbi ci sarebbero sul nuovo testo dell'articolo 10 nella parte che limita la deducibilità degli interessi passivi. Ma sotto il profilo del costume — e chiedo scusa se ripeto questo concetto — la norma non può avere efficacia retroattiva. Dicendo questo penso soprattutto agli interessi passivi perchè le altre deduzioni previste dall'articolo 10, si risolvono in quote di reddito che vengono dichiarate esenti: così è, ad esempio, per le spese funerarie che costituiscono un reddito che viene esonerato, tenuto conto della sua destinazione; gli stessi premi di assicurazione vengono esonerati perchè si crede, fino ad un certo limite adesso, e giustamente, di incoraggiare un determinato investimento. Ma con la modifica dell'articolo 10 relativa agli interessi passivi si viene sostanzialmente a tassare come reddito qualcosa che reddito non è perchè se un soggetto ha da pagare degli interessi passivi, qualunque ne sia la ragione, la sua capacità contributiva è diminuita.

Naturalmente non sono qui a discutere sul merito. Di fronte ad esigenze dell'erario e di fronte anche a certi abusi che si erano verificati, credo che il limite di 3 milioni, per di più solo per i debiti ipotecari, escludendo i debiti non ipotecari, possa essere temporaneamente accettato soltanto per ragioni di necessità. Però, nel momento in cui introduciamo una siffatta norma, credo che non possiamo dare ad essa efficacia retroattiva. Vi possono essere contribuenti che hanno fatto i loro conti l'anno scorso, perchè i contribuenti sono molto più seri di quanto spesso pensiamo. C'è ancora in Italia molta gente ordinata che fa i suoi conti durante l'anno e calcola il suo onere tributario, specialmente adesso che abbiamo introdotto l'autotassazione e che quindi non c'è più il lungo rinvio tra il momento della formazione del reddito ed il momento in cui bisogna pagare. Pertanto pregherei il Governo di considerare l'opportunità di questo mio emendamento.

Del resto tutto ciò rientra nell'ambito di alcune osservazioni che sono state fatte qui e delle quali ringrazio. Soprattutto il senatore Li Vigni il quale si è soffermato sull'opera che mi sono trovato a svolgere in una parentesi della mia vita, vissuta con impegno e con grande angoscia. Ringrazio dell'apprezzamento favorevole che di tale opera è stato espresso. In particolare mi riferisco ad un punto che il senatore Li Vigni ha colto e per la qual cosa gli sono grato. Non si è trattato infatti tanto di un impegno su alcuni fatti legislativi: detrazioni, deduzioni, aliquote, rivalutazioni per conguaglio monetario, perchè queste sono cose abbastanza normali. Quello che mi è caro è che il senatore Li Vigni abbia ricordato la iniziativa svolta di modificazioni strutturali. Il primo punto si chiama autotassazione e avvio alla eliminazione dell'anacronistico sistema esattoriale, non più rispondente alla attuale disciplina dei tributi. A questo riguardo pregherei il Ministro di portare avanti questa tematica. Fu una battaglia dura del cui appoggio ringrazio chi allora me lo diede.

Dobbiamo continuare su questa strada; non è possibile che continuiamo a far passare per gli esattori le ritenute alla fonte. Ricordiamo che il costo dell'esazione bancaria è stato meno di un decimo di quello dell'esazione esattoriale, e ciò a prescindere da tutti gli altri aspetti fondamentali dell'autotassazione di cui stiamo vedendo gli sviluppi.

Il secondo punto è rappresentato dall'anagrafe tributaria che, attraverso quel conge-

gno che viene oggi ancora così duramente combattuto, abbiamo cercato di realizzare. Credo che già il fatto che nelle dichiarazioni di maggio si debba e soprattutto si possa indicare il numero di codice fiscale stia a dimostrare quanto è stato fatto soprattutto per opera del ministro Pandolfi che allora come sottosegretario ed oggi come ministro, dimostra la grande capacità con cui segue tutta questa materia.

Infine c'è tutto il riordinamento amministrativo e i rapporti con i contribuenti. Queste sono cose assai importanti che il Ministro sta portando avanti, ma appunto perchè sono cose importanti non dobbiamo turbare l'azione intesa a creare un nuovo sistema procedendo anche nei rapporti con i contribuenti su base di correttezza e obiettività. Non dobbiamo turbarlo con retroattività che sono urtanti oltre che costituzionalmente dubbie.

Per questo ho presentato il mio emendamento e confido che il Senato lo voglia accogliere.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

S E G N A N A , *relatore*. Le argomentazioni del senatore Visentini, a mio giudizio, non fanno una grinza, per cui personalmente ritengo di accogliere l'emendamento; comunque su di esso avrei il piacere di sentire anche il parere del Governo.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

* P A N D O L F I , *ministro delle finanze*. Sono grato al senatore Visentini di aver con tanta dottrina, come sempre, illustrato lo emendamento in modo do renderlo guarnito di eccellenti argomentazioni giuridiche. Indubbiamente il Governo aveva presentato questo testo del disegno di legge il 24 novembre 1976, in un momento di forti pressioni per l'iniziativa legislativa. Da un punto di vista del tutto teorico sarebbe stato possibile immaginare un'approvazione prima della fine dell'anno ed il Governo non intendeva per suo conto porre limiti preventivi alla alacrità del Parlamento. È per questo che il Governo non si è fatto avanti con propria iniziativa per quanto riguarda la decorrenza.

Tuttavia, al punto in cui siamo arrivati, credo che, a parte la fondatezza delle argomentazioni assolutamente ineccepibili, anche ove esistesse qualche margine di dubbio, sia sempre regola sicura quella di stare in una situazione di rapporto serio con il contribuente, secondo una linea che dovrebbe essere continuata. Quindi il Governo è favorevole e mi sia consentito, dal momento che sono chiamato da questo banco, a parti invertite, a rispondere ad un emendamento del senatore Visentini, di dire con quanta affezione ricordo il periodo passato con lui, questo mio fervido e devoto discepolato, e quanto aspiri ad essere il suo continuatore nelle tante cose da lui realizzate.

P R E S I D E N T E . Prima di passare alla votazione, avverto che nella formulazione dell'emendamento 17. 1 devono considerarsi compresi, fra gli articoli elencati, anche gli articoli aggiuntivi.

L I V I G N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

L I V I G N I . Sono particolarmente spiacente di non essere d'accordo con lei, senatore Visentini, e non per la parte squisitamente tecnica che con la ben nota competenza lei ha inquadrato in maniera più che seria e ragionevole, ma per motivi di ordine generale e politico. Se mi è permessa una garbata allusione agli interventi precedenti, onorevole Ministro, questo è un altro di quegli intrecci di treni che vanno visti in un quadro generale e non solo in una norma particolare. Che lo vogliamo o no, questo articolo è già entrato in un certo discorso di moralizzazione, che vuol dire anche maggiori entrate. Accettare questo emendamento, anche se tecnicamente ha indubbiamente un suo valore, vuol dire avere minori entrate e determinare una situazione

per la quale alcune cose che sono già entrate nell'opinione pubblica (limiti su questa e su quest'altra detrazione) verrebbero rimandate ulteriormente di un anno.

Quindi non per questioni tecniche, ma politiche, voteremo contro perchè riteniamo che anche questa parte di limitazioni debba divenire già effettiva per la prossima dichiarazione dei redditi.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 17. 1. presentato dal senatore Visentini, accettato sia dalla Commissione che dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 17 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 17-*bis*. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

I soggetti tenuti a produrre, ai fini della concessione di benefici e vantaggi non tributari previsti da leggi speciali, certificati rilasciati dagli uffici delle imposte dirette concernenti la propria situazione reddituale possono, in luogo dei certificati, dichiarare i fatti oggetto della certificazione. Alla dichiarazione si applicano le disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Quando il riferimento contenuto nelle norme vigenti per la concessione di benefici e vantaggi non tributari è fatto a imposte abolite dal 1° gennaio 1974, si applicano le disposizioni dell'articolo 88-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1975, n. 60.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo metto pertanto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Dopo l'articolo 17-*bis* sono stati presentati due articoli aggiuntivi. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

*Dopo l'articolo 17-*bis, *inserire il seguente*:

Art. ....

« Gli atti formati ai sensi dell'articolo 5, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, come modificato dall'articolo 9 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, con i quali vengono fissate le quote di partecipazione agli utili dell'impresa familiare sono soggetti alla imposta fissa di registro.

Sono altresì soggetti a imposta fissa di registro in caso d'uso gli atti con i quali i partecipanti alle imprese familiari provvedono alla distribuzione degli utili.

Gli atti indicati nel primo comma spiegano efficacia fino a quando le quote di partecipazione agli utili non sono modificate ».

17-*bis*. 0. 1 IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 17-*bis, *inserire il seguente*:

Art. ....

« Le persone fisiche e gli altri soggetti non tassabili in base a bilancio che hanno presentato, in luogo della dichiarazione dei redditi per l'anno 1973, domanda per la determinazione delle imposte dovute per lo stesso anno, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660, convertito con modificazioni nella legge 19 dicembre 1973, n. 823, senza che ricorresse la condizione richiesta nel medesimo articolo, sono rimessi in termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi per il predetto anno 1973.

La dichiarazione, redatta anche su modelli difformi da quelli approvati con decreto del Ministro delle finanze 6 dicembre 1973 purchè rispondente ai requisiti sostanziali dei medesimi, deve essere presentata o spedita

allo stesso ufficio delle imposte dirette al quale è stata presentata la domanda di cui al precedente comma entro 30 giorni dalla data di notificazione, che a tal fine dovrà essere eventualmente reiterata, del provvedimento con il quale l'ufficio medesimo ha dichiarato inefficace la domanda presentata ai sensi dell'articolo 4 indicato nel comma precedente. Le iscrizioni a ruolo che, per effetto della inefficacia di tale domanda, sono state eseguite ai sensi degli articoli 80, 123 e 142 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, sono riliquidate in base alla dichiarazione prevista nel presente comma.

La dichiarazione non può essere presentata quando i redditi dell'anno 1973 sono stati accertati in via definitiva prima dell'entrata in vigore della presente legge. In tal caso non si applicano le sanzioni stabilite per la omissione della dichiarazione dall'articolo 243 del predetto testo unico.

Gli accertamenti d'ufficio notificati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge per i redditi dell'anno 1973 a seguito della invalidità delle domande di cui al primo comma perdono efficacia se entro la data medesima non sono divenuti definitivi e se entro trenta giorni dalla data stessa viene presentata la dichiarazione prevista nel secondo comma.

Si applicano le disposizioni degli articoli 8 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonchè dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni ».

17-*bis*. 0. 2 IL GOVERNO

PANDOLFI, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PANDOLFI, *ministro delle finanze*. Illustro ambedue gli emendamenti aggiuntivi.

Dirò molto sinteticamente, signor Presidente, che l'emendamento 17-*bis*. 0. 1 è nient'altro che una formulazione, credo ampliata in senso migliorativo, di un emendamento del senatore Li Vigni. Si tratta, in sostanza, di stabilire per gli atti formativi dell'impresa familiare, che l'imposta di registro è applicata in misura fissa, che non è necessario altro atto fino a quando le quote di partecipazione agli utili non sono modificate. Abbiamo cioè risolto alcune questioni anche interpretative che erano rimaste aperte.

Per quanto riguarda l'altro emendamento, il 17-*bis*. 0. 2, il Governo ritiene con questa proposta di superare alcune difficoltà particolarmente spiacevoli, devo dire, che si sono verificate per un certo numero di contribuenti, generalmente contribuenti minori, spesso lavoratori dipendenti, i quali si sono avvalsi delle norme della legge cosiddetta per il condono presentando in luogo della dichiarazione dei redditi per il 1973 l'apposita domanda, per cui la tassazione è avvenuta sui redditi con l'imposta del 1972 maggiorata del 10 per cento. Poichè questa facoltà data al contribuente era legata alla definizione di tutte le pendenze tributarie precedenti, qualche contribuente si è trovato nella circostanza di non conoscere esattamente la sua posizione nei confronti del fisco, ha fatto la domanda, non ha presentato quindi la dichiarazione dei redditi ed ha scoperto successivamente di avere ancora qualche pendenza tributaria non definita. In questo caso la posizione del contribuente diventa quella di colui che incorre nella sanzione piuttosto severa per la omessa dichiarazione. Poichè si tratta di casi che noi riteniamo meritevoli di essere superati, la proposta contenuta nell'emendamento 17-*bis*. 0. 2 serve a rimettere in termini, dopo un'apposita notificazione da parte degli uffici, i contribuenti che si sono trovati nell'anzidetta spiacevole situazione.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli articoli aggiuntivi in esame.

SEGNANA, *relatore*. Sono favorevole ad entrambi.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'emendamento 17-*bis*. 0. 1, presentato dal Governo e accettato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17-*bis*. 0. 2, presentato dal Governo e accettato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 18. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Art. 18.

La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1977.

P A N D O L F I , *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* P A N D O L F I , *ministro delle finanze*. Dopo l'approvazione dell'emendamento 17. 1 del senatore Visentini e integrando i due commi di questo emendamento con il superstite terzo comma dell'articolo 17 nel testo della Commissione, si rende superfluo l'articolo 18 del disegno di legge nel testo della Commissione, in quanto si direbbe che la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1977 quando questa norma risulta contraddetta dalle più analitiche determinazioni che sono contenute nell'articolo 17, come risulta dalla combinazione del testo originario con il testo dell'emendamento Visentini. Quindi la legge entra in vigore secondo le normali disposizioni e senza questa che, al punto in cui è giunto il testo, apparirebbe non pertinente.

P R E S I D E N T E . Onorevole Ministro, se ho interpretato bene quanto ha detto, lei presenta praticamente l'emendamento 18. 1 per sopprimere l'articolo 18. Se così è, vorrei sentire il parere del relatore.

S E G N A N A , *relatore*. Sono favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'emendamento 18. 1 presentato dal Governo e accettato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Abbiamo così esaurito l'esame degli articoli e dei relativi emendamenti.

Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Luzzato Carpi. Ne ha facoltà.

L U Z Z A T O C A R P I . Molto brevemente. È mio dovere ringraziare il Presidente Segnana a nome del mio Gruppo per l'interessante ed ampia relazione e per il notevole impulso dato ai lavori della 6ª Commissione per l'approvazione del disegno di legge n. 335. Analogo ringraziamento rivolgo, a nome del mio Gruppo, a lei, onorevole ministro Pandolfi, per la puntuale, precisa, seria collaborazione ai lavori difficili e spesso ostici della nostra Commissione.

Purtroppo resta la nostra insoddisfazione per il mancato accoglimento del nostro emendamento sul cumulo, anche se è stato accolto come raccomandazione, e soprattutto per l'iniquo metodo di tassazione da me posto in evidenza a nome del Gruppo che privilegia i percettori di più redditi su quelli che ne percepiscono uno solo.

Ieri sera chiudevo il mio intervento con una riflessione sulla validità ed efficacia delle leggi fiscali che tanto è più ampia quanto più grande è la capacità di conseguire i risultati che si prefiggono.

A conclusione di questa mia dichiarazione di voto, riconfermo che le migliaia di miliardi che mancano all'appello ed il forte aumento del contenzioso sono emblematici di incertezze e carenze legislative ed anche di insufficienze dell'amministrazione finanziaria. Per combattere l'evasione fiscale (e noi socialisti ci siamo più volte espressi duramente ed in modo inequivocabile con-

tro questa piaga sociale) occorre un governo che raccolga in Parlamento più ampi consensi e non soltanto la « non sfiducia ». Se riusciremo ad incamminarci su questa strada sarà certamente un modo serio per difendere le istituzioni repubblicane dai nemici palesi od occulti.

Per le ragioni di cui sopra esprimo la astensione del Gruppo socialista sul disegno di legge di cui trattasi.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Giacalone. Ne ha facoltà.

G I A C A L O N E . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, crediamo che anche in questa occasione non siano sfuggiti a nessuno la serietà, la concretezza, il senso di responsabilità con cui i senatori del Gruppo comunista hanno voluto disertare il provvedimento a modifica della disciplina sul reddito delle persone fisiche. Con lo stesso senso di responsabilità ci accingiamo a dare il nostro voto che sarà di astensione, pur se i risultati conseguiti nel corso della battaglia in Commissione prima e in Aula oggi non ci lasciano soddisfatti, anche se sono state apportate alcune modifiche sostanziali al provvedimento. Ci è però di conforto il fatto di esserci battuti con coerenza, senza indulgere alla facile demagogia di fronte ad un problema difficile, complesso qual è quello del cumulo dei redditi che costringe il legislatore ad una prova non facile, starei per dire ad una fatica improba, quella di mettere d'accordo, o almeno tentare, il dettato della Carta costituzionale, le norme del diritto di famiglia e le leggi tributarie. Ed il compito si presenta più difficoltoso — ne converranno gli onorevoli senatori — quando si pensi che le leggi tributarie hanno preceduto di anni, alcune di molti anni, importanti conquiste nel campo del diritto di famiglia sulla strada tracciata dalla Costituzione repubblicana. Sappiamo tutti infatti che le innovazioni di alcuni arcaici istituti realizzati dal nuovo diritto di famiglia, che si muovono nella direzione dell'assoluta parità tra i coniugi, sono entrati in stridente contrasto con parecchie leggi tributarie che avevano, ad esempio, sempre accolta e fatta propria l'immagine della donna sottomessa e priva di qualsiasi iniziativa che esulasse dai suoi compiti di madre e di sposa.

Consapevoli delle difficoltà con le quali avremmo dovuto fare i conti, noi comunisti non ci siamo limitati ad analizzare e fronteggiare le ripercussioni che nell'immediato ha creato la sentenza con cui la Corte ha dichiarato incostituzionale il cumulo dei redditi. Abbiamo voluto fare di più, abbiamo colto l'occasione della discussione di questo disegno di legge per riproporre, così come ha egregiamente fatto ieri il senatore Li Vigni nel suo ampio intervento, la nostra strategia in materia di politica fiscale, una strategia che affonda le sue radici nella realtà viva del nostro paese oggi alle prese con una dura lotta contro l'inflazione e il disavanzo pubblico senza che questo comporti rischi recessivi. Abbiamo cioè riproposto i temi e gli obiettivi di una politica fiscale che noi concepiamo come valido strumento orientativo e selettivo della spesa pubblica e degli investimenti produttivi. Su questi temi, sui quali abbiamo voluto attirare la vostra attenzione, il Senato sarà chiamato ad esprimersi, da qui a pochi giorni, quando verranno in discussione le recenti misure adottate dal Governo e che sono oggi al centro di un vivace dibattito politico sulla fiscalizzazione degli oneri sociali e sull'ampio, preoccupante aumento dell'IVA, nonchè quelle, di cui si sta occupando la Camera, relative al consolidamento dei debiti a breve dei comuni italiani. Sarà anche quella, così come lo è stata questa del provvedimento del cumulo dei redditi, per noi un'occasione perchè in un settore delicato come quello fiscale si operi con la massima chiarezza evitando allarmismi inutili, dando a tutti certezza di prospettive, evitando soprattutto il ricorso pericoloso a continue innovazioni. Non vorremmo però essere fraintesi; evitare il ricorso a continue innovazioni non sta a significare che rinunziamo alla nostra battaglia che è poi la battaglia di tutti i democratici sinceri per correg-

gere le ingiustizie e le storture, che sono ancora tante, del nostro sistema tributario.

E il dopo cumulo, come molti colleghi intervenuti nel dibattito hanno sostenuto, come ha sostenuto e denunciato lo stesso presidente Segnana, crea una nuova grossa ingiustizia, quella relativa alla tassazione delle famiglie di lavoratori con un solo reddito; e mi si permetta qui una osservazione che può sembrare paradossale: il cumulo aveva permesso il raggiungimento di un obiettivo di perequazione tributaria, di garantire cioè una seria progressività dell'imposta per i redditi più alti. Non a caso a sollevare o a far sollevare, or è quasi due anni, il polverone, a protestare contro le ingiustizie sono stati proprio i percettori dei redditi più alti. La legge Visentini si apprestava a tagliar fuori dal meccanismo del cumulo i nuclei familiari con redditi fino al limite di 7 milioni che noi comunisti, già agli inizi del 1975, avevamo proposto, con un nostro disegno di legge presentato alla Camera, di elevare ad 8 milioni.

La verità è che si è voluto, proprio alla vigilia delle elezioni del 1975, scrivere una pagina non certamente edificante di agitazione demagogica ed elettoralistica, una agitazione non accompagnata da proposte concrete, ma mirante a creare una generale confusione e, perchè no, una vera e propria paralisi fiscale. Fu cioè portata avanti una strumentale operazione elettorale confondendo i miliardari con gli uscieri dei ministeri o addirittura con i pensionati della previdenza sociale.

Guarda caso, ad invocare la giustizia tributaria erano proprio quelli che in tutta la storia, a volte penosa, della riforma tributaria erano rimasti insensibili dinanzi ad ingiustizie ben più grandi che ancora oggi caratterizzano la nostra macchina fiscale: dal rapporto tra imposizione diretta e indiretta alla incapacità di colpire redditi e profitti, da una centralizzazione burocratica ed autoritaria alla spoliazione di potere autonomo degli enti locali. Pur ponendo l'accento, come si addice ad un partito che affonda le sue radici negli strati popolari, sui problemi di giustizia tributaria, noi comunisti non rimanemmo insensibili alle questioni di carattere costituzionale, alle questioni che erano state poste al vaglio della Corte. Sicchè, venuta fuori la sentenza, con le luci e le ombre alle quali qui è stato fatto ampio riferimento, cogliemmo la sostanza delle decisioni, ponendoci con grande senso di responsabilità il problema di cosa fare dopo la sentenza stessa. Ci chiedemmo allora: è producente riprodurre nella sostanza il cumulo, salvaguardando la disciplina disposta dalla legge Visentini con alcuni correttivi, come quello di elevare il limite sino al quale il cumulo non opera, conservando quindi il carattere di strumento della progressività dell'imposta nei confronti dei redditi più consistenti?

Scartata questa strada (e qui l'accordo mi sembra generale: c'è stato addirittura questa sera l'intervento del senatore Visentini molto significativo) per i pericoli di nuova dichiarazione di incostituzionalità, si è detto che forse sarebbe stato producente introdurre sistemi di tassazione vigenti in altri paesi. Ma a mio avviso (ed io sono d'accordo con l'acuta osservazione del senatore Li Vigni) l'« auspicio » della Corte del ricorso alla facoltà di optare per un differente sistema di tassazione sarebbe operante in un solo caso: quando il nuovo sistema riuscirà ai coniugi più vantaggioso rispetto alla tassazione separata dei loro redditi.

Del resto, anche a voler tentare questa strada, andremmo a scontrarci con l'attuale stato dell'amministrazione finanziaria e con il rischio di negare, nei fatti, allo Stato un prelievo rapido e sicuro di risorse finanziarie.

A questo punto, dopo questa esplorazione negativa, restava soltanto una via d'uscita, sarei per dire obbligatoria, quella della dichiarazione e tassazione separate con tutti i pericoli che essa comporta.

Qui si è parlato della divisione del reddito tra i vari componenti il nucleo familiare per utilizzare fino in fondo le detrazioni e per assoggettarsi ad aliquote più basse.

In questo contesto potevano e dovevano essere affrontati e risolti alcuni problemi per annullare o almeno ridurre le ingiustizie che si vengono a creare nei confronti delle famiglie con un solo reddito rispetto alle altre con più redditi o addirittura con un solo

reddito conseguito nell'ambito dell'impresa familiare sottoposta alla disciplina prevista dall'articolo 9 della legge Visentini.

Animati da questi propositi, ci siamo battuti perchè fosse portata a 108 mila lire la detrazione per il coniuge che non lavora quando i redditi del soggetto dichiarante siano inferiori a 8 milioni. Ci siamo mossi con i nostri emendamenti per avvicinare le detrazoni della moglie casalinga a quelle attribuibili alla moglie lavoratrice.

Sarebbe stato possibile così portare complessivamente il reddito non tassabile di una famiglia-tipo di lavoratori (moglie e due figli) a 2.760.000 lire: un passo avanti rispetto al passato, ma ben lontano da quelle che sono oggi le esigenze vitali dei lavoratori del nostro paese alle prese, oltre che col fisco, con la più nefasta tassa contro i più poveri, qual è l'inflazione.

Ci siamo invece trovati dinanzi a un muro di incomprensione e al netto rifiuto del Governo e della maggioranza dell'Aula, anche se lo stesso atteggiamento, onorevole Ministro, non è stato assunto nei confronti dell'emendamento 17. 1 del senatore Visentini, irreprensibile, come sosteneva il collega Li Vigni, dal punto di vista formale, ma ingiusto dal punto di vista sostanziale.

Certo non finisce qui la battaglia per un sistema tributario più equo e più giusto. La lotta, dopo il voto di questa sera, continuerà per noi senza sosta. Ci batteremo nel Parlamento e nel paese perchè si vada avanti sulla strada volta a realizzare un'efficace e democratico sistema di giustizia contributiva. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Buzio. Ne ha facoltà.

B U Z I O . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, anche da parte mia ringrazio il Ministro, il relatore Segnana, presidente della Commissione e tutti i suoi membri per il lavoro che hanno fatto su questo importante disegno di legge. Ho già detto nel mio intervento che personalmente ero contro il cumulo, per evitare ciò che si è verificato con la decisione della Corte costituzionale. Ho già avuto occasione, nel mio intervento, di precisare attraverso i nostri emendamenti la possibilità di migliorare il disegno di legge; devo dare atto che il nostro contributo è servito, se non altro, a chiarire il contenuto dello stesso disegno di legge. Mi dispiace che non sia stato approvato l'emendamento 16. 0. 1, ciò che avrà certamente gravi ripercussioni sul personale dell'amministrazione finanziaria e tenuto conto dei vari ricorsi presentati ai TAR (Tribunali Amministrativi) si avrà un ritardo nell'assunzione di circa tremila giovani che hanno vinto il concorso e dovrebbero adire al primo impiego; dovranno invece aspettare non so quanto tempo ed è strano che questo avvenga in un momento in cui il Governo ha presentato un disegno di legge per l'occupazione giovanile.

Certo questo stato di cose farà meditare i colleghi che non hanno votato l'emendamento, pur riconoscendo la validità delle loro decisioni in proposito. Certo sul provvedimento abbiamo qualche riserva. Riteniamo comunque, come ho già detto, di poter esprimere un parere favorevole di massima e pertanto, signor Ministro, le annuncio a nome mio personale e del Gruppo voto favorevole.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Tarabini. Ne ha facoltà.

T A R A B I N I . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, onorevoli rappresentanti del Governo, nell'annunciare il voto favorevole della Democrazia cristiana, credo di poter rilevare che, nonostante le posizioni astensionistiche che si sono registrate da parte dei gruppi comunista e socialista, il disegno di legge proposto alla nostra approvazione percorre, per il consenso anche di questi Gruppi, una via obbligata e che discende dall'insegnamento della nota sentenza della Corte costituzionale. Significativa la dichiarazione che a questo riguardo ha fatto questa sera il senatore Visentini, significativa dell'inesistenza di una alternativa e

soprattutto di una alternativa che dia sufficiente affidabilità al Governo per la prosecuzione di un'opera che passa anche attraverso la materia regolata da questa legge ma che riguarda assai più generalmente un campo tanto arduo, duro e impegnativo, come quello della riforma tributaria.

La sistemazione che in questo modo si dà alla materia e al tema delicatissimo della tassazione dei redditi familiari avviene purtroppo con un arretramento, dal punto di vista delle esigenze di gettito; per stare sul sicuro, dal punto di vista della certezza dei rapporti giuridici e quindi della definitività dell'attività dell'amministrazione finanziaria, si è dovuto fare un sacrificio che è misurabile in alcune centinaia di miliardi. Penso che questo dato sia la risposta più eloquente alle critiche, per la verità abbastanza sommesse, che sono state per questo verso avanzate dal Gruppo comunista; e, con maggior asprezza, dal Gruppo socialista.

È vero, non abbiamo potuto accedere all'aumento della detrazione fino alle 108 mila lire richieste dai comunisti e nemmeno fino alle 90 mila lire richieste dai socialisti, ma vorrei ricordare ai socialisti che essi stessi hanno richiamato l'esistenza e la grandezza del *deficit* pubblico e il rapporto intercorrente tra l'imposizione diretta e l'imposizione indiretta: come si possono richiamare questi elementi senza darsi contemporaneamente carico delle ragioni per le quali, se questi elementi non devono essere ulteriormente deteriorati, dobbiamo, sia pure sfidando la impopolarità, tener fede ad alcune considerazioni di gettito che per noi purtroppo, nell'attuale congiuntura, sono vincolanti?

Vorrei ricordare ai colleghi socialisti e comunisti quanto il Ministro delle finanze ha affermato in Commissione, cioè che con questa legge i redditi fino a 2.400.000 lire non vengono in alcun modo toccati e che questo dato è estremamente importante perchè in nessun paese della CEE vi è un trattamento così favorevole nei confronti dei redditi minori. Se dobbiamo farci carico delle esigenze della collettività, se vogliamo perseguire l'obiettivo, che oggi si sbiadisce un po' in relazione alla gravità della stiuazione del paese, di espandere i consumi sociali, dobbiamo anche sapere che per espandere tali consumi dobbiamo saper fare dei sacrifici e saperli allargare anche a coloro per i quali questi sacrifici sono più duri.

Certo, rimane la prospettiva della regolazione definitiva; proprio per noi democratici cristiani è particolarmente toccante il tema della disparità di trattamento tra i nuclei familiari dove entrambi i coniugi lavorano e i nuclei familiari cari alla nostra concezione politica e morale, dove uno solo dei coniugi presta il suo lavoro.

È per questa ragione che, sia nella relazione del presidente Segnana, cui vorrei rivolgere con ancor maggiore entusiasmo degli altri colleghi il ringraziamento degli amici della Commissione e mio, sia nell'ordine del giorno che è stato presentato dal collega Vitale, abbiamo lanciato un progetto, sia pure generico, ed aperto la prospettiva che a questa disparità di trattamento si ponga rimedio non con una soluzione neutrale ma addirittura — del resto in coerenza con le indicazioni finali della sentenza della Corte costituzionale — con una soluzione che si riverbera in termini più favorevoli per la famiglia rispetto ai coacervi di redditi che non siano caratterizzati dai vincoli familari.

Per queste ragioni — penso — noi democratici cristiani possiamo con soddisfazione esprimere il nostro favore a questa legge. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Annunzio di interpellanze

P R E S I D E N T E . Invito il senatore segretario a dare annunzio della interpellanza pervenuta alla Presidenza.

P A L A , *segretario*:

MELIS, ANDERLINI. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per sapere:

se sia vero e per quali ragioni la Cassa per il Mezzogiorno, con deliberazione del 2 febbraio 1977, ha disposto la revoca dello stanziamento di 18 miliardi di lire a suo tempo stanziati per la costruzione delle case da destinare ai lavoratori impiegati nel nucleo industriale della Sardegna centrale;

quali iniziative il Ministro intenda prendere per ripristinare il citato stanziamento giudicato essenziale al fine di garantire la casa ad una parte delle migliaia di dipendenti dell'importante centro industriale, senza costringere gli stessi a subire il traumatico sradicamento dai rispettivi paesi di residenza, con conseguenze gravissime sul tessuto sociale, culturale e civile delle popolazioni interessate.

Gli interpellanti sottolineano, altresì, l'importanza che ha la costruzione delle case da destinare ai lavoratori del centro industriale della Sardegna centrale per fronteggiare la grave situazione occupazionale in Sardegna e, in particolare, nell'area territoriale interessata da tali opere.

(2 - 00081)

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

P A L A , *segretario*:

REBECCHINI, AGNELLI, SIGNORELLO, TODINI. — *Al Ministro dell'interno.* — In relazione al grave attentato verificatosi il giorno 10 febbraio 1977 alla sede romana di « Comunione e Liberazione » di via Carlo Emanuele I, gli interroganti chiedono quali provvedimenti il Governo intenda adottare per evitare il ripetersi di troppo frequenti atti di terrorismo politico contro le sedi di « Comunione e Liberazione ».

(3 - 00326)

BERNARDINI, TOLOMELLI, VERONESI, VILLI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere:

come intenda provvedere alle necessità più urgenti del settore della ricerca nell'ambito del suo Ministero, particolarmente per quanto riguarda la dispersione attuale dei servizi tecnici delle Forze armate e la programmazione delle attività del CAMEN;

come intenda procedere a riordinare l'inquadramento ed a perfezionare i livelli retributivi del personale scientifico, tecnico ed amministrativo del CAMEN, adeguando la gestione di tale centro a più stringenti criteri di professionalità in relazione a compiti definiti ed autonomi che garantiscano l'ordinato sviluppo della ricerca in settori ben individuati;

come intenda far sì che l'attività del CAMEN stesso si raccordi ad altre analoghe degli enti pubblici di ricerca ed assuma utili compiti nel campo dell'impiego civile della sua potenzialità;

come intenda portare a conoscenza del Parlamento tutto quanto attiene ai consuntivi ed ai preventivi delle attività di ricerca svolte dal suo Ministero.

(3 - 00327)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

BEORCHIA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere:

quali siano i programmi che l'ANAS ha predisposto per la sistemazione e la riparazione delle strade statali (Pontebbana, Carnica, del Lago di Cavazzo, della Val Degano, della Forcella Lavardet e di Valle San Canciano, di Tarcento e del Passo Rest) nelle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto, ed in quale fase si trovino i lavori stessi;

a che punto siano i programmi tecnici e finanziari per l'ampliamento, l'ammodernamento e la sistemazione delle strade statali nn. 52 e 52-*bis*, Carnica, per quanto attiene ai tratti Tolmezzo-Villa Santina e Tolmezzo-Paluzza;

se il Ministro e l'ANAS intendano attribuire ogni urgenza e priorità alla realizzazione dei lavori sopraindicati ed ai programmi già avviati, al fine di rendere sicura ed agevole la circolazione su quelle strade statali, in considerazione del grande flusso di traffico che su tali arterie si verificherà nei prossimi mesi, allorchè, al già intenso movimento di automezzi per la ricostruzione del Friuli, si aggiungerà quello consueto del turismo da oltre frontiera.

(4 - 00777)

GUARINO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

a) se condivida il parere, largamente diffuso, secondo cui non è prevedibile sul piano del realismo che la riforma universitaria, non ancora ufficialmente proposta dal Governo, possa essere decisa entro il 31 ottobre 1977;

b) se ritenga, ciò posto, opportuno, se non addirittura doveroso, proporre fin d'ora al Parlamento una proroga di un anno, cioè sino alla fine dell'anno academico 1977-78, di taluni termini fissati dal decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, così come convertito dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, e, in particolare, una proroga dei termini di cui all'articolo 3, tredicesimo e diciottesimo comma, specie in considerazione della circostanza che i concorsi a cattedra si sono svolti in tempi lungamente superiori al previsto e che la Corte dei conti non ha ancora registrato taluni provvedimenti di nomina, sì che in molti casi non è stato ancora possibile dare inizio all'*iter* necessario alla copertura dei posti di assistente di ruolo resisi vacanti a seguito della nomina a professore straordinario dei precedenti titolari.

(4 - 00778)

SALERNO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se risponde a verità quanto pubblicato dal « Giornale Nuovo », e ripreso dal quotidiano « La Nazione » l'8 febbraio 1977, in merito all'invio, da parte dell'assessore alla pubblica istruzione del comune di Milano, alla scuola materna del quartiere di Gratosoglio, di un abbecedario gigante in cui ogni lettera dell'alfabeto viene accostata ad un'immagine o a una parola che facilitano l'apprendimento da parte del bambino.

In tale abbecedario si trovano esempi di questo genere: C come Che Guevara, H come Hiroshima, P come pugno (naturalmente chiuso), W come *wanted* con l'immagine di un poliziotto americano, F come falce, M come martello, S come sciopero.

Si tratterebbe, come è facile osservare, di un espediente inteso, non solo a politicizzare a senso unico perfino i primi rudimenti scolastici, ma, addirittura, a diffondere capillarmente forme di propaganda che nulla hanno a che fare con gli insegnamenti propri di una scuola materna.

L'interrogante chiede, pertanto, di sapere — se quanto sopra denunciato è realmente accaduto — quali provvedimenti abbia preso l'autorità scolastica competente per bloccare detta iniziativa e per impedire che fatti del genere possano ulteriormente verificarsi.

(4 - 00779)

D'AMICO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere le iniziative che sono state assunte per far fronte alla situazione di dissesto idrogeologico che, dal 1975, è stato segnalato essere in atto sul fiume Sangro in Abruzzo.

Atteso che — a quanto risulta dalla relazione rimessa al Consiglio superiore dei lavori pubblici dai dirigenti incaricati di esperire sopralluogo sul citato fiume e sui suoi affluenti, al fine di accertare la reale portata del fenomeno sopra indicato — tutto ciò che in negativo è stato rilevato è da attribuire in misura determinante all'irrazionale sistema di estrazione dei materiali lapidei, attuata in zone concentrate e disordinatamente sfruttate dalle concessionarie che hanno operato nel tempo nella parte valliva del fiume Sangro, l'interrogante, nel convenire sulle conclusioni della richiamata relazione, auspica che le disposizioni impartite:

siano volte ad assicurare l'eliminazione delle cause del disordine idrogeologico del

bacino relativo all'asta valliva del fiume citato;

non escludano in senso assoluto — nell'interesse dell'economia locale — le possibili disciplinate estrazioni di materiali inerti, prescrivendo alle eventuali concessionarie il rispetto di tassative ed inderogabili norme tecniche, all'uopo prevedendo rigorosi controlli per assicurare il buon regime idraulico del corso d'acqua.

(4 - 00780)

D'AMICO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se risulta — e, in caso contrario, se non ritenga di dover disporre che sia accertato se corrispondente al vero — quanto si rileva da un documento ufficiale, in data 22 gennaio 1977, delle Segreterie regionali degli elettrici di Abruzzo circa la situazione di grave carenza funzionale, dovuta ad insufficienza di personale amministrativo ed operaio, denunciata a carico di quel distretto Enel.

Atteso che nel citato documento:

viene specificato il numero delle unità impiegatizie ed operaie costituenti l'organico dell'Ente, rapportato alle accertate esigenze di quella regione, che risulterebbe essere stato determinato tra le parti in sede di trattativa sull'organizzazione del lavoro nel campo della distribuzione dell'energia elettrica;

viene rilevato come durante l'arco di tempo di due anni, con motivazioni e giustificazioni diverse, non si sia dato luogo alla copertura di circa 300 residui posti di lavoro, registrandosi, nel contempo, il ricorso, durante un solo anno, ad oltre 70.000 ore di straordinario senza positivi effetti sul piano della produzione di servizi;

viene quantificato in oltre 6.400 allacciamenti ed in oltre 2.700 distacchi di utenze inevasi e nella cospicua presenza di aree « sottoelettrificate » per le quali ben 54.000 utenze dislocate in 270 dei 300 comuni della regione debbono sottostare agli inconvenienti prodotti da bassi valori di tensione, l'arretrato di lavoro esistente, per cui appare ampiamente fondata la richiesta formalmente avanzata della urgente assunzione del personale occorrente, possibile ad essere sollecitamente attinto dalle graduatorie dei concorsi espletati negli ultimi anni,

l'interrogante chiede di conoscere le iniziative che si intende di assumere, oltre che per vedere soddisfatte le legittime attese degli utenti dei servizi Enel — ente che per la sua qualificazione richiama le responsabilità politiche dello Stato —, anche per dare lavoro a coloro, certamente giovani, che ne hanno bisogno, nel momento in cui nel Paese in generale e nell'area meridionale, e, di questa, nell'Abruzzo in particolare, anche per il rientro degli emigrati, ogni giorno di più si appesantisce la situazione occupazionale e si aggravano i problemi che ne derivano.

(4 - 00781)

FEDERICI, PIERALLI, CARRI. — *Ai Ministri della marina mercantile e degli affari esteri.* — Premesso che dal 6 settembre di quest'anno avrà vigore l'« International convention for safe containers », elaborata nel 1972 nell'ambito delle Nazioni Unite con l'obiettivo di garantire più elevati livelli di sicurezza ed una migliore utilizzazione dei *containers* nel traffico internazionale, si chiede se il Governo intenda e quando allineare il nostro Paese agli altri Stati che hanno già provveduto a dare esecuzione all'impegno.

(4 - 00782)

FRACASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere se sono a conoscenza della grave situazione in cui versa l'equitazione agonistica nel nostro Paese e se dinanzi alle candidature alla Presidenza della FISE di due tra i maggiori responsabili dell'attuale situazione di crisi, non ritengono necessario ed urgente la nomina di un commissario all'ente che ponga, finalmente, ordine statutario ed organizzativo nella federazione medesima.

(4 - 00783)

Interrogazioni da svolgere in Commissione

P R E S I D E N T E . A norma dell'articolo 147 del Regolamento, l'interrogazione n. 3 - 00325 dei senatori Di Marino ed altri sarà svolta presso la 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni).

Ordine del giorno per la seduta di venerdì 11 febbraio 1977

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, venerdì 11 febbraio, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Ammodernamento dei mezzi dell'aeronautica militare (452) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. SIGNORI ed altri. — Istituzione di una Commissione di inchiesta e di studio sulle commesse di armi e mezzi ad uso militare e sugli approvvigionamenti (116).

NENCIONI ed altri. — Commissione d'inchiesta parlamentare sulle forniture militari (208).

2. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 dicembre 1976, n. 831, concernente interventi urgenti nel settore delle opere pubbliche nelle province di Trapani e di Agrigento a seguito degli eccezionali eventi alluvionali dell'ottobre-novembre 1976 (512) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*).

La seduta è tolta (*ore 20,45*).

Dott. ALBERTO ALBERTI
Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari